

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

567° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 APRILE 2005

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	87
4 ^a - Difesa	»	116
5 ^a - Bilancio	»	123
6 ^a - Finanze e tesoro	»	161
7 ^a - Istruzione	»	165
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	171
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	180
10 ^a - Industria	»	186
11 ^a - Lavoro	»	194
12 ^a - Igiene e sanità	»	200
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	225
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	228

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	241
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	250
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	»	267
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	269
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	271

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 273
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	» 278
<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	» 281
<hr/>	
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 282

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

502^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'interno D'Alì e Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) sottoscrive gli emendamenti 2.1 e 2.2 e li dà per illustrati.

Il senatore FALCIER (*FI*) dà per illustrati gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.8.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.3, 2.3, 2.1, 2.2, 3.8, 4.1, 6.3 e 6.2 e si riserva di esprimersi sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore e si pronuncia conformemente a quest'ultimo sui rimanenti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Riprende l'esame degli emendamenti già accantonati e dei nuovi emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente.

Il presidente PASTORE relatore, precisa che l'emendamento 4.100 da lui presentato, recante delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, recepisce l'identico testo proposto dal Governo nel disegno di legge n. 5736, presentato alla Camera dei deputati.

Dà poi conto dei subemendamenti 4.100/1 e 4.100/2, volti a precisare il contenuto normativo di quelle disposizioni.

Quindi, sottolinea l'importanza dell'esame che la Commissione sta svolgendo su disposizioni che potrebbero anche essere inserite nel corpo dei provvedimenti per il miglioramento della competitività e per lo sviluppo del Paese che il Governo ha recentemente presentato in Parlamento. Auspica, tuttavia, che soprattutto la delega al Governo di cui all'emendamento 4.100 possa essere mantenuta nel disegno di legge di semplificazione per l'anno 2005.

Pronunciandosi sui subemendamenti all'emendamento 4.100, esprime un parere contrario su tutte le proposte, ad eccezione del subemendamento 4.100/3, presentato dai senatori Battisti e Petrini. In particolare, invita a ritirare il subemendamento 4.100/4, presentato dal senatore Malan.

Precisa, infine, che gli emendamenti da lui presentati precedentemente alla seduta di martedì 5 aprile devono intendersi ritirati, ad esclusione di quelli che propongono il coordinamento formale delle disposizioni.

Il sottosegretario SAPORITO, a nome del Governo, ritira l'emendamento 1.100 e tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11. Manifesta quindi alcune perplessità sui subemendamenti 11.0.2000/1, 11.0.2000/2 e 11.0.2000/3, presentati dal senatore Basanini, tendenti a modificare la proposta del relatore.

Invita quindi a ritirare gli emendamenti 4.19, 4.0.2 e 4.0.3, presentati dal senatore Malan.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, a nome del Governo esprime un parere favorevole sul comma 1 e tuttavia esprime dubbi sul-

l'opportunità che la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata concludano accordi o intese una volta per tutte ai fini del raccordo delle politiche di qualità della regolazione poiché, a suo giudizio, ciò potrebbe rivelarsi un elemento di ostacolo alla semplificazione delle procedure.

Infine, esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.100, presentato dal relatore, e sui relativi subemendamenti 4.100/1, 4.100/2 e 4.100/3, mentre si pronuncia in senso contrario sugli altri subemendamenti.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), prendendo atto della evoluzione della materia oggetto dell'esame, anche a seguito della presentazione da parte del Governo dei provvedimenti in materia di competitività, osserva che le disposizioni di cui all'emendamento 1.0.1, da lui presentato, verrebbero in larga parte assorbite con l'approvazione dell'emendamento 4.100 del relatore che, a suo giudizio, tra l'altro tiene conto delle preoccupazioni condivisibili appena espresse dal rappresentante del Governo. Infatti, la formulazione proposta dal relatore al comma 2 non impone il conseguimento di accordi e intese ma dichiara la preferenza per tali strumenti al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze.

Dell'emendamento 1.0.1, inoltre, potrebbero essere fatte salve le lettere *a)* e *b)* del comma 1, in quanto si riferiscono in via generale al riassetto normativo e alla qualità della regolazione e non agli adempimenti amministrativi delle imprese. Analogamente, ritiene che dovrebbe essere recepito il contenuto del comma 3, che prevede una verifica della coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana in sede di Unione europea, nonché la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione a livello europeo e internazionale. Pertanto, ritira l'emendamento 1.0.1 e presenta e illustra i subemendamenti 4.100/100 e 4.100/200, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Dichiara, quindi, il consenso della sua parte politica all'emendamento 4.100 del relatore, sul quale formula alcune osservazioni. Per quanto riguarda il comma 5, ritiene utile ribadire che lo Sportello unico per le attività produttive è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi anche in via telematica, sebbene le stesse norme istitutive dello Sportello chiariscano già che si tratta di una struttura informatizzata. Per quanto concerne il comma 7, dove è previsto che dall'attuazione delle disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrative e per il rafforzamento dello Sportello unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sottolinea che l'eventuale investimento di risorse a fini di semplificazione e di miglioramento dell'efficienza delle strutture amministrative determinerebbe nel medio-lungo termine un sicuro ritorno economico per il Paese e per la stessa finanza pubblica.

Quanto poi al comma 8, lettera *f*-quater), osserva che l'ideazione di uno schema base per la definizione di intese, accordi e altri atti equipara-

bili sarebbe superflua vista la dettagliata disciplina di quelle procedure introdotta recentemente con la riforma della legge n. 241 del 1990.

Infine, ritiene che il subemendamento 4.100/4, presentato dal senatore Malan, che propone una generalizzata deregolazione dell'attività di impresa, non sia condivisibile, in quanto in tal modo verrebbero sottratti a ogni tutela anche quei diritti dei cittadini coperti da una garanzia costituzionale. In proposito, osserva che l'emendamento 4.100, presentato dal relatore, pur avanzando una coraggiosa proposta di semplificazione, tiene conto delle conseguenze che può determinare. Preannuncia quindi un voto contrario sul subemendamento 4.100/4 che, ove invece venisse accolto dalla Commissione, comporterebbe un voto contrario sullo stesso emendamento 4.100.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, condivide l'opportunità di recuperare alcune parti dell'emendamento 1.0.1, nel senso illustrato dal senatore Bassanini e dunque esprime un parere favorevole sui subemendamenti 4.100/100 e 4.100/200. Sottolinea anche l'utilità del comma 5, che ribadisce i criteri di informatizzazione dello Sportello unico per le attività produttive.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.100, comma 8, lettera *f*-quater), ritiene utile specificare che lo schema base si adotta per gli atti che hanno carattere di ripetitività. In tal senso presenta il subemendamento 4.100/300, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Precisa, tuttavia, che il comma 8 dell'emendamento 4.100, eventualmente modificato, e i commi aggiuntivi di cui ai subemendamenti illustrati dal senatore Bassanini, ove approvati, in sede di coordinamento saranno collocati nell'articolo 1, come altrettante modifiche all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Il sottosegretario SAPORITO, a nome del Governo, esprime un parere favorevole sui subemendamenti 4.100/100, 4.100/200 e 4.100/300, sottolineando, fra l'altro, la rilevanza di una costante verifica della coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con le politiche dell'Unione europea.

In assenza dei proponenti, i subemendamenti 4.100/4, 4.100/7 e 4.100/8 sono dichiarati decaduti. Il subemendamento 4.100/1, posto in votazione, è accolto. Per l'assenza dei proponenti sono decaduti anche i subemendamenti 4.100/9, 4.100/10, 4.100/11, 4.100/12 e 4.100/13. Il subemendamento 4.100/2 risulta accolto.

Successivamente sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti i subemendamenti 4.100/14, 4.100/15, 4.100/5, 4.100/6 e 4.100/16, mentre il subemendamento 4.100/3 risulta accolto. Con distinte votazioni sono accolti anche i subemendamenti 4.100/300, 4.100/100 e 4.100/200. L'emendamento 4.100, nel testo modificato, posto in votazione, è anch'esso accolto.

Le disposizioni di cui al comma 8 dello stesso emendamento, e quelle aggiuntive di cui ai subemendamenti approvati da ultimo, sono collocate, in sede di coordinamento, nell'articolo 1 del disegno di legge.

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 4 sono così assorbiti o preclusi.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, presenta quindi un nuovo emendamento aggiuntivo (11.0.4000), pubblicato in allegato al presente resoconto, proponendo un termine per eventuali subemendamenti, alle ore 15 di domani.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore VITALI (*DS-U*) rinuncia a illustrare gli emendamenti da lui presentati. Sottolinea tuttavia che molti di essi risultano condivisi da senatori della maggioranza, che hanno presentato analoghe proposte.

Il senatore STIFFONI (*LP*) dà per illustrato l'emendamento 3.1.

Il sottosegretario D'ALÌ osserva che un certo numero di emendamenti presentati da diverse parti politiche propongono l'estensione ai comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti della soglia di esenzione per quanto riguarda l'applicazione del Patto di stabilità interno. Si riserva, quindi, di esprimere il parere del Governo in una prossima seduta, in modo da valutare le conseguenze anche finanziarie di quelle proposte insieme al rappresentante del Ministero dell'economia.

Dà quindi conto degli emendamenti presentati dal Governo, tendenti a inserire alcuni articoli aggiuntivi. In particolare, l'emendamento 1.0.6 dispone, in deroga alla normativa vigente, l'anticipazione a favore di enti locali in condizione di difficoltà, dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005.

L'emendamento 1.0.7 introduce alcune modificazioni all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, al fine di alimentare l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) in vista della diffusione della carta d'identità elettronica.

L'emendamento 2.0.4 reca disposizioni per il risanamento degli enti locali dissestati e per l'utilizzo delle disponibilità della massa attiva, in modo da favorire la definizione di alcune pendenze degli enti locali.

Gli emendamenti 3.0.18 e 3.0.19 prevedono rispettivamente la disciplina transitoria dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici e alcune disposizioni per la funzionalità delle nuove province recentemente istituite.

Con riferimento agli emendamenti che introducono modifiche al testo unico delle disposizioni sugli enti locali, preannuncia che il Governo inviterà i presentatori a ritirare le loro proposte e a ripresentarle in sede di esame dello schema di decreto legislativo che il Governo presenterà al più presto all'attenzione del Parlamento.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3368
al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 1 e 3.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 1» e la parola: «17.000.000» con la seguente: «6.000.000».

1.4

BOSCETTO, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «e di difesa nazionale», inserire le seguenti: «di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio».

1.2

BOSCETTO, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «emanati ai sensi del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

1.1

MAFFIOLI

1.100

FALCIER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è autorizzata ad utilizzare le graduatorie di merito degli idonei non vincitori dei concorsi indetti, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti

del capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 25 febbraio 2004 e con decreto ministeriale del 5 dicembre 2003».

1.0.2

BOSCETTO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di unificazione di ruoli omologhi delle Forze armate)

1. All'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto potrà essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'unificazione dei ruoli omologhi preposti a funzionari similari delle Forze armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa"».

1.0.1

BOSCETTO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di Corso d'istituto per gli ufficiali dei carabinieri)

1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa"».

1.0.3BOSCIOTTO, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n. 295, concernente clausola di salvaguardia finanziaria)*

1. All'articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n. 295 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, sono soppresse le parole: 'e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4';

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: '2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978'.

c) il comma 3 è abrogato"».

1.0.5BOSCIOTTO, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato)*

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unità, come da tabella a allegata al presente articolo.

2. Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale di Sanità. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale di livello B è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A del decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.

3. A decorrere dalla data di applicazione della disposizione di cui al comma 2, è istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica, la qualifica unica di dirigente generale tecnico per le funzioni di ispettore generale capo. A tal fine la nomina della predetta qualifica non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla tabella a del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche da vice perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è rideterminata in 1.087 unità.

TABELLA A

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica e di funzione	Funzione
<i>B</i>	Dirigente generale medico di livello <i>B</i>	*	Direttore centrale di sanità (dopo un anno dal conseguimento della qualifica precedente)
<i>C</i>	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità.
<i>D</i>	Dirigente superiore medico	11	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche di materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale.
<i>E</i>	Primo dirigente medico	37	Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali.

* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.

1.0.6BOSCIETTO, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Commissioni sanitarie)*

5. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale dei compiti di:

a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;

b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

6. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 46, e degli ordinamenti delle Amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.

7. Il terzo comma dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è soppresso.

8. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo».

1.0.4BOSCIETTO, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)*

1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003,

n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l'Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.

2. Le somme di cui al comma 1 non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2004, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005 e trasferite, rispettivamente, nella disponibilità del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, del Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, del Fondo assistenza, previdenza e premi per l'Arma dei Carabinieri e del Fondo di assistenza per i finanzieri, per le finalità di cui al medesimo comma».

1.0.8

FALCIER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 59, i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno, a domanda degli interessati, richiama coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli della Polizia di Stato.

2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

4. Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

5. Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 65° anno di età.

6. Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni di merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente dei ruoli di appartenenza"».

Art. 2.

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 5.300.000 di euro per l'anno 2005, la riammissione in servizio di almeno 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell'Arma senza demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati da oltre un anno, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di prossimità».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5.300.000 di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dal 1° maggio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento».

2.2

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005, il trattenimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata per un numero di posti non inferiori al numero dei richiedenti.

Nel biennio 2005-2006, a bandire concorsi straordinari riservati ai predetti ufficiali per il passaggio in servizio permanente. Il numero dei posti messi a concorso non può essere inferiore al 60% degli ufficiali trattenuti in servizio».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dal 1° maggio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento».

Art. 3.**3.4**BOSCETTO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16».

3.1

PICCIONI, MAGNALBÒ

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati *standard* nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la razionalizzazione della linea di comando centrale, regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato, la Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, ferma restando la previ-

sione operata dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è così sostituita:

TABELLA B

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
<i>B</i>	Dirigente generale	1	Comandante generale
<i>C</i>	Dirigente generale	1	Vice Comandante generale
<i>D</i>	Dirigente superiore	21	Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del corpo forestale dello Stato, comandante regionale
<i>E</i>	Primo dirigente	39	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale

62

4. Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 la lettera *c*) è così modificata: "*c*) dirigente generale vice comandante generale" ed è aggiunta la seguente: "*d*) comandante generale". Al medesimo articolo ed al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, ovunque ricorrano, le parole: "dirigente generale capo del corpo forestale dello Stato" e "vice capo del corpo forestale dello Stato" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "comandante generale" e "dirigente generale vice comandante generale";

5. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 è fissata in n. 616 unità.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.8

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati *standard* nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, con particolare rife-

rimento alle aree rurali e montane, anche attraverso il potenziamento e la razionalizzazione della linea di comando centrale, regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato, la Tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, ferma restando la previsione operata dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è così sostituita:

TABELLA B

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
<i>B</i>	Dirigente generale	1	Comandante generale
<i>C</i>	Dirigente generale	1	Vice Comandante generale
<i>D</i>	Dirigente superiore	21	Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del corpo forestale dello Stato, Comandante regionale
<i>E</i>	Primo dirigente	39	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale

62

2-ter. Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 la lettera *c*) è così modificata: "*c*) dirigente generale vice comandante generale" ed è aggiunta la seguente: "*d*) comandante generale". Al medesimo articolo ed al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, ovunque ricorrano, le parole: "dirigente generale capo del corpo forestale dello Stato" e "vice capo del corpo forestale dello Stato" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "comandante generale" e "dirigente generale vice comandante generale";

2-quater. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 è fissata in n. 616 unità.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.3

MARINO, MURINEDDU, COLETTI, BOCO

3.5

EUFEMI

3.6

SALERNO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati *standard* nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così sostituita:

TABELLA B

Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
<i>B</i>	Dirigente generale	1	Capo del Corpo forestale dello Stato
<i>C</i>	Dirigente generale	1	Vice Capo del Corpo forestale dello Stato
<i>D</i>	Dirigente superiore	21	Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale
<i>E</i>	Primo dirigente	39	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale

62

2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in n. 616 unità.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

3.7

PICCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati *standard* nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così sostituita:

TABELLA B

Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
<i>B</i>	Dirigente generale	1	Capo del Corpo forestale dello Stato
<i>C</i>	Dirigente generale	1	Vice Capo del Corpo forestale dello Stato
<i>D</i>	Dirigente superiore	21	Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale
<i>E</i>	Primo dirigente	39	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale

62

2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in n. 616 unità.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.2

PICCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113 si applica anche ai funzionari ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato collocati a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età e già provenienti dai ruoli degli ufficiali di cui all'articolo 8, lettera a), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni. La durata del richiamo non può essere superiore ad un periodo massimo di un biennio».

Art. 4.**4.2**BOSCETTO, *relatore*

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, le parole: "di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: " di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5"».

4.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

Art. 6.**6.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 544, sopprimere la lettera b).

6.1

BOSCETTO, *relatore*

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 11, comma 5-bis, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al» e sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».

Art. 7.**7.1.**

BOSCETTO, *relatore*

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 163 del 14» sopprimere la seguente: «del».

7.0.1

BOSCETTO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assumersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti l'ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del personale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle specifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, i relativi inquadramenti, nonché le modalità per il trasferimento

del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni sulla base del criterio dell'idoneità allo svolgimento degli altri compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».

Art. 8.

8.1

PONZO

8.2

EUFEMI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è individuato tra i dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

1-ter. Ai dirigenti dell'area operativa tecnica di cui al comma 1, è riservato un posto di dirigente generale della amministrazione civile dell'interno».

8.0.1

BOSCETTO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici richiesti per l'ammissione a valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre 2009"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186**Art. 4.****4.100/4**

MALAN

All'emendamento 4.100, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'avvio, lo svolgimento e la trasformazione dell'attività d'impresa non sono soggetti a provvedimento di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, salvo che:

- a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela dei diritti e interessi garantiti dall'art. 41, secondo comma, della Costituzione;
- b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a individuare, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva dello Stato, tutte le attività di impresa per le quali, in deroga al principio generale di cui al comma 1, siano ancora necessari atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni pubbliche. Ogni deroga al principio generale di cui comma 1, da individuare nell'esercizio della presente delega, deve fondarsi sui seguenti presupposti:

- che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricorrendo a metodi di analisi di impatto della regolazione;
- che sia stata verificata l'assenza, per ciascun caso, di valide alternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;
- che ciascuna deroga sia comunque prevista da una espressa disposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all'esercizio della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale.

3. Sono automaticamente abrogate, al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non contenute nei decreti legislativi stessi.

4.100/7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.100, al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».

4.100/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.100, al comma 1, sostituire le parole: «il riassetto» con le seguenti: «la ricognizione».

4.100/1

PASTORE, *relatore*

All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) numero 1), dopo la parola: «trasformazione» inserire la seguente: «trasferimento».

4.100/9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole: «, ivi incluse le attività di certificazione», con le seguenti: «, escluse le attività di impresa che abbiano effetti sensibili sull'ambiente e gli ecosistemi».

4.100/10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) numero 1), dopo le parole: «, ivi incluse le attività di certificazione», inserire le seguenti: «e ad esclusione della disciplina riguardante i rapporti di lavoro e le norme relative alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema».

4.100/11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.100, comma 1, lettera a) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis. mantenimento e rispetto delle procedure relative alla localizzazione degli impianti produttivi, alla protezione dell'ambiente e della salute dei lavoratori ed alla sicurezza sul lavoro, semplificando le procedure di controllo al fine di garantire un più elevato livello di prevenzione e tutela;».

4.100/12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.100, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).

4.100/13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.100, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 3).

4.100/2

PASTORE, *relatore*

All'emendamento 4.100, al comma 1, lettera a) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;».

4.100/14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.100, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) Sono fatti salvi tutti gli obblighi e gli adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema in generale, alla tutela e sicurezza del lavoro».

4.100/15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.100, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

4.100/5

MALAN

All'emendamento 4.100, al comma 2, lettera b) dopo le parole: «dell'attività di impresa» aggiungere le seguenti: «sulla base di un confronto tra i migliori modelli procedurali e le iniziative sperimentali adottati a livello regionale».

4.100/6

MALAN

All'emendamento 4.100, al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei tra Stato e regioni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dalle leggi annuali di semplificazione.

4.100/16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 4.100, sopprimere il comma 8.

4.100/3

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 4.100, al comma 8, alla lettera f-ter) dopo le parole: «secondo i criteri dell'autonomia,» inserire le seguenti: «della leale collaborazione».

4.100/300

PASTORE, *relatore*

All'emendamento 4.100, al comma 8, alla lettera f-quater), dopo le parole: «normative vigenti» inserire le seguenti: «aventi il carattere della ripetitività».

4.100/100

BASSANINI

All'emendamento 4.100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, al comma 3, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

"a-.....) promozione dell'esercizio delle rispettive competenze normative dello Stato, delle regioni e delle province autonome e delle attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione;

a-.....) promozione della definizione di principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dalle leggi annuali di semplificazione, specie con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione"».

4.100/200

BASSANINI

All'emendamento 4.100, aggiungere il seguente comma:

«8-ter. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione a livello europeo e interna"».

4.100PASTORE, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, ad esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti

economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;

f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:

1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di fun-

zionalità , nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;

2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedurali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale;

3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;

4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa della definitiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *f*), lo sportello unico previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica, consente l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti ed ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica ed è integrato con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Gli sportelli unici sono realizzati assicurando l'interoperabilità con i sistemi informatici per le imprese delle pubbliche amministrazioni ed in particolare con il portale delle imprese.

6. Con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità per la realizzazione del portale nazionale delle imprese, a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni e servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali. Il portale consente inoltre l'integrazione in un unico processo di servizio degli adempimenti amministrativi delle imprese; a tal fine le amministrazioni centrali integrano le proprie attività nell'ambito del portale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio; l'integrazione può essere estesa anche alle regioni ed agli enti locali, con modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. All'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"».

Art. 11.

11.0.1000/16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

11.0.1000/17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine,

modulato tenendo conto della sua sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati, decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento delle domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».

11.0.1000/21

MALAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il termine di conclusione del procedimento è, di regola, stabilito in trenta giorni. In deroga a tale principio generale, il Governo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, può fissare con uno o più regolamenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, termini diversi, specificandone i motivi».

11.0.1000/23

BASSANINI

All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, al comma 2, sostituire le parole dall'inizio del comma fino a: «funzione pubblica» con le parole: «Con decreto ministeriale».

11.0.1000/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, nel comma 3 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».

11.0.1000/20

MALAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4.

11.0.1000/24

BASSANINI

All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «, per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni».

11.0.1000/2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, nel comma 4 sopprimere il secondo periodo.

11.0.1000/25

BASSANINI

All'emendamento 11.0.1000, al comma 1, capoverso, al comma 4, in fine, aggiungere le parole: «Si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 14. È abrogato l'articolo 17».

11.0.1000/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, sopprimere il comma 2.

11.0.1000/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere

determinazioni in via di autotutela, ai sensi del capo IV-*bis*, ad esclusione dell'articolo 21-*septies*, comma 2.

2-*ter*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia, agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e provvedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti».

11.0.1000/26

BASSANINI

All'emendamento 11.0.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «per il rilascio di provvedimenti amministrativi» inserire le parole: «da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali».

11.0.1000/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 2.

11.0.1000/19

MALAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 2, capoverso, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il termine massimo decorso il quale il silenzio equivale ad accoglimento della domanda ai sensi del comma 1 è fissato in 60 giorni.

3. In deroga al principio generale di cui al comma precedente, con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il

Ministro per la funzione pubblica, possono essere fissati, previo confronto con le parti più direttamente interessate, termini diversi specificandone i motivi. Gli enti pubblici nazionali per i procedimenti di loro competenza, stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini decorsi i quali il silenzio equivale ad accoglimento della domanda nel rispetto dei principi sopra riportati».

11.0.1000/6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 3 sostituire le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» con le seguenti: «del capo IV-bis, ad esclusione dell'articolo 21-septies, comma 2».

11.0.1000/7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, dopo le parole: «non si applicano» inserire le seguenti: «in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia, nonché».

11.0.1000/22

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 11.0.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, dopo le parole: «alla pubblica sicurezza e alla immigrazione» inserire le seguenti: «alla giustizia, alla salute e alla pubblica incolumità».

11.0.1000/29

BASSANINI

All'emendamento 11.0.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, sostituire le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare» fino alla fine del comma, con le parole: «legislativi, deliberati dal Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, attenendosi ai seguenti

principi e criteri direttivi: a) esclusione del silenzio assenso quando il provvedimento autorizzatorio dell'amministrazione è necessario per la tutela di diritti costituzionali dei cittadini; b) esclusione del silenzio assenso quando il provvedimento autorizzatorio dell'amministrazione è necessario ai fini della tutela della concorrenza e della libertà del mercato».

11.0.1000/28

BASSANINI

All'emendamento 11.0.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

11.0.1000/27

BASSANINI

All'emendamento 11.0.1000, al comma 2, capoverso, nel comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Per i provvedimenti amministrativi di competenza regionale, ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, provvede la legge regionale».

11.0.1000/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, sopprimere il comma 4.

11.0.1000/18

MALAN

All'emendamento 11.0.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente, legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 20 comma 3 della citata legge, come sostituiti dalla presente legge».

11.0.1000/9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, sopprimere il comma 5.

11.0.1000/10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, sopprimere il comma 6.

11.0.1000/11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, sopprimere il comma 7.

11.0.1000/12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, sopprimere il comma 9.

11.0.1000/13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.1000, al comma 9 sopprimere la parola:
«esclusiva».*

11.0.1000/14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai casi di nullità degli atti amministrativi».

11.0.1000/15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.1000, sopprimere il comma 10.

11.0.1000

PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-

(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa)

1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Conclusionone del procedimento*). – 1. Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

2. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Silenzio assenso*). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis*".

3. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

7. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

8. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20".

9. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

10. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "due sole volte"».

11.0.2000/12

MALAN

All'emendamento 11.0.2000, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e i casi di esenzione di cui al comma 8».

11.0.2000/10

MALAN

All'emendamento 11.0.2000, al comma 4, dopo le parole: «nella stima» inserire le seguenti: «dei costi e».

11.0.2000/9

MALAN

All'emendamento 11.0.2000, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La VIR viene applicata dopo il primo biennio dall'entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa viene effettuata periodicamente a scadenze biennali».

11.0.2000/8

MALAN

All'emendamento 11.0.2000, al comma 5, dopo le parole: «sono definiti» inserire le seguenti: «entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

11.0.2000/7

MALAN

All'emendamento 11.0.2000, al comma 7, premettere le seguenti parole: «Nella prima fase di applicazione,».

11.0.2000/11

MALAN

All'emendamento 11.0.2000, al comma 8 sopprimere il secondo periodo.

11.0.2000/1PASTORE, *relatore*

All'emendamento 11.0.2000, al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; presenta contestualmente un disegno di legge per essere investito della delega di cui al comma 14.».

11.0.2000/5

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 11.0.2000, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono abrogate le parole: ", nonché predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite tra disposizioni";

b) all'articolo 3, le parole: "nonché da soggetti privati", sono abrogate».

11.0.2000/4

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 11.0.2000, sostituire i commi da 14 a 16, con i seguenti:

«14. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, omogenei per materia ai sensi del comma 16, recanti l'elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, con l'esclusione delle disposizioni di cui al comma 17. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Commissione paritetica di cui al comma 19.

15. Gli elenchi contenuti nei decreti legislativi di cui al comma 14 sono composti da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati

anteriormente alla data del 1° gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:

a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice";

b) ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "testo unico";

c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. Gli elenchi di cui al comma 14 sono suddivisi per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell'articolo 117 della Costituzione».

Conseguentemente sopprimere la lettera g) del comma 17.

11.0.2000/2

PASTORE, *relatore*

All'emendamento 11.0.2000, al comma 14, sostituire le parole da: «Entro ventiquattro mesi» fino a: «legge 15 marzo 1997, n. 59,» con le seguenti: «Con la legge prevista dal comma 12, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

11.0.2000/14

BASSANINI

All'emendamento 11.0.2000, al comma 14, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

b-ter) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe rilevanti difficoltà per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e per l'erogazione dei servizi pubblici».

11.0.2000/13

BASSANINI

All'emendamento 11.0.2000, al comma 14, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione».

11.0.2000/3PASTORE, *relatore*

All'emendamento 11.0.2000, al comma 15, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «nonchè di adeguare e aggiornare il linguaggio normativa.».

11.0.2000/6

BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 11.0.2000, sopprimere i commi da 24 a 26.

11.0.2000PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...»

(Semplificazione della legislazione)

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge, individua

le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme relative al fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;
- d) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- e) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

- a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice

della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osserva-

zioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.

25. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 24 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 26, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

26. Per l'attuazione dei commi 24 e 25 è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.3000PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis. 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al Registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale"».

11.0.4000PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131)

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sono definiti accordi con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti, in particolare, alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire";

b) al comma 3, dopo le parole: "Sulla base dei medesimi accordi" sono soppresse le seguenti parole: "e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2";

c) il comma 5 è abrogato».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3367
al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.6

VICINI, VITALI, FASSONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 31 le parole da: «i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti» *fino alle parole:* «superiore a 10.000 abitanti» *sono sostituite con le seguenti:* «i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

1.3

MAGNALBÒ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il periodo dalle parole: "i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti" *fino alle parole:* "superiore a 10.000 abitanti" è sostituito con il seguente: "i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti"».

1.7

VICINI, VITALI, FASSONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative al rispetto del Patto di stabilità interno, non si applicano per le Comunità montane che partecipano alla realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei "Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", da concludersi ai sensi del DPCM 15 settembre 2003 entro dicembre 2005.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2

MAGNALBÒ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 21, relativo al rispetto del Patto di stabilità interno, non si applica per le Comunità montane che partecipano alla realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei "Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", da concludersi ai sensi del DPCM 15 settembre 2003 entro dicembre 2005».

1.5

VICINI, VITALI, FASSONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, dopo il comma 64 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, aggiungere il seguente:

"64-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle Comunità montane che svolgono esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1

MAGNALBÒ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

"64-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro».

1.4

COVIELLO, MANCINO, D'ANDREA, GRUOSSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il triennio 2005-2007, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ubicati nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, recanti in bilancio entrate derivanti dalla riscossione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono eccedere i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 21 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite delle suddette entrate, per investimenti infrastrutturali e produttivi orientati allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, nonché per interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi».

1.0.5

BOSCHETTO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

g) spese sostenute in base agli importi attribuiti dal Ministero dell'interno per interventi nel settore della sicurezza in attuazione della delibera CIPE n. 19 del 2004.

b) al comma 68, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

c) dopo l'articolo 205 è inserito il seguente:

"Art. 205-bis. - (*Contrazione di aperture di credito*) – 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.".

4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

c-bis) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c-bis)* con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziari;"

c-ter) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito";

c-quater) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: "prestiti obbligazionari precedentemente emessi" sono inserite le seguenti: ", a quello delle aperture di credito stipulare".

c) dopo il comma 68, è inserito il seguente:

"68-*bis.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-*bis*, comma 3, lettera *f)*, del testo unico degli enti locali, come introdotto dal comma 68 del presente articolo, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile alla apertura di credito sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito"».

1.0.2

GIRFATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 21 ed al comma 22 le parole: "3.000 abitanti" sono soppresse con le seguenti: "5.000 abitanti";

b) al comma 21, dopo le parole: "comunità isolate", sono soppresse le parole: "e le Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

c) al comma 22, dopo le parole: "comunità isolate", sono sostituite le parole: "e le Unioni di Comuni di cui al comma 21"».

Conseguentemente, ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: ", da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi e apparecchi similari," sono abrogate.

1.0.1

SCHIFANI, FERRARA, VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) data facoltà agli enti locali, che abbiano rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2004 e la cui spesa media corrente pro-capite del triennio 2001-2003 di cui alla precedente lettera a) sia inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media pro-capite della classe demografica di appartenenza e che presentano, applicati i parametri vigenti, uno scostamento superiore a 90 milioni di euro tra la media degli impegni del triennio 2001-2003 e gli impegni assunti nel 2004, di applicare in alternativa al limite della spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, con gli incrementi ivi previsti, quella sostenuta nell'anno 2004"».

1.0.3

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"g) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa 2003 delle Regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti"».

1.0.4

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficoltà)

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005».

1.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)

1. Il quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono sostituiti dai seguenti:

"Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12 della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'Indice nazionale

delle anagrafi. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso al medesimo da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, per assicurare la piena operatività».

1.0.9

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il consiglio ha competenza sui seguenti atti";

1.2) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) statuti e regolamenti dell'ente e delle aziende speciali nei quali il comune abbia la maggioranza";

1.3) alla lettera *b*) dopo la parola: "urbanistici", sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli attuativi";

1.4) alla lettera *h*) è sostituita dalla seguente: "*h*) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri, emissione di prestiti obbligazionari";

1.5) la lettera *l*) è sostituita dalla seguente: "*l*) acquisti, alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, superiori a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri"

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio"».

1.0.11

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 48, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le delibere di Giunta, quando almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta entro tre giorni dalla loro affissione all'albo comunale, sono illustrate e discusse innanzi al consiglio comunale, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento"».

1.0.10

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 48, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Spetta inoltre alla Giunta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna, nel rispetto degli articoli 109 e 110 e di ogni altra norma statutaria e regolamentare"».

1.0.13

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il segretario dell'ente è tenuto ad esprimere parere in ordine alla legittimità delle deliberazioni sottoposte all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi"».

1.0.8

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prima del comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le cariche di sindaco e di presidente della provincia sono tra loro incompatibili".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

"Incompatibilità tra sindaco e presidente della provincia e tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta"».

1.0.12

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

"1. Dopo il comma 7 dell'articolo 107 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva."».

1.0.14

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 127 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 127. - (*Controllo eventuale*). – 1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri, entro cinque giorni dall'affissione all'albo pretorio, ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate e le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti, affidamento di servizi o forniture, di importo superiore a 250.000 euro;

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) affidamento di incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110.

2. Lo statuto disciplina gli effetti della richiesta di controllo e il raccordo con il controllo interno."».

1.0.15

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 147. - (*Controlli interni*). – 1. Gli statuti comunali e provinciali, in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, prevedono forme di controllo interno sull'attività, su singoli atti o su categorie di atti, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, e verificare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il corretto e regolare funzionamento dell'ente, nonché prevedere necessari interventi correttivi sostitutivi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati dal Collegio dei revisori dei conti per il quale lo statuto, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, determina le norme di funzionamento, i requisiti di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti, nonché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedimenti adottati."».

1.0.16

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 234 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane, la revisione economia finanziaria è affidata ad un solo revisore nominato con le modalità fissate dallo statuto, garantendone, comunque, l'autonomia e l'indipendenza."».

Art. 2.**2.1**

VITALI

2.3

BATTISTI, MANCINO, PETRINI, COLETTI, LIGUORI

Al comma 1, sostituire le parole: «per cinque esercizi finanziari» con le seguenti: «per dieci esercizi finanziari».

2.2

VITALI

2.4

BATTISTI, MANCINO, PETRINI, COLETTI, LIGUORI

Al comma 1, dopo le parole: «per cinque esercizi finanziari», inserire le seguenti: «e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

2.5

MAFFIOLI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 843 del 1942, le parole: "mediante l'elencazione degli elementi" sono sostituite con le seguenti: "mediante l'elencazione dei loro elementi"».

2.0.1

PROVERA, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,

n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.».

2.0.3

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 95, secondo periodo, dopo le parole: "il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le procedure di accesso già avviate mediante corso-concorso selettivo, ed ancora in atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 75, della legge 15 maggio 1997, n. 127."».

2.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni per il risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa attiva)

1. All'articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risa-

namento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto.";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno.";

c) al comma 5, dopo le parole: "Ai fini dei commi 1," sono inserite le seguenti: "1-bis,".

2. All'articolo 268-ter del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 268-ter, al primo capoverso, dopo le parole: "enti locali già dissestati" sono soppresse le seguenti: ", che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo,".

3. All'articolo 268-ter del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: "su richiesta motivata dell'organo consiliare" sopprimere le seguenti: "e dell'organo straordinario di liquidazione"; dopo le parole: "l'assunzione di mutui integrativi", sostituire le parole: "per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256" con le seguenti: "per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione"; dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Sono fatti salvi, per la ripartizione del fondo relativo all'anno 2002, gli atti già acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

Art. 3.

3.1

STIFFONI

Sopprimere l'articolo.

3.0.1

BOSCETTO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale)

1. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, istituzione di alta cultura formazione e ricerca, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è, altresì, iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi nonché assicurare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati. Si applicano alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 381.

2. Limitatamente alle attività di gestione ed amministrazione alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale si applica l'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Le dotazioni organiche e i documenti di programmazione del fabbisogno di personale vengono trasmessi, per il rispettivo parere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

3. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale può svolgere attività di riqualificazione professionale ai sensi degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

3.0.2

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43)

1. L'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 5, comma 1-quater 2-bis della legge

n. 43 del 31 marzo 2005, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le amministrazioni, fatta esclusione per gli Enti locali, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedono, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento dei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza"».

3.0.18

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina transitoria dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici)

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, nonché l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato a tale decreto.

2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia.

2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000 n. 398".

b) al comma 4-bis dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono aggiunte le parole: "anche previste da leggi speciali".

2. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della presente legge, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla presente legge».

3.0.19

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la funzionalità delle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani)

1. Per la gestione delle risorse rese disponibili dalla legge 11 giugno 2004, n. 146 "Istituzione della provincia di Monza e della Brianza", dalla legge 11 giugno 2004, n. 147 "Istituzione della provincia di Fermo" e dalla legge 11 giugno 2004, n. 148 "Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani" è autorizzata l'istituzione di una contabilità speciale intestata a ciascuno dei commissari, nominati dal Ministro dell'interno, rispettivamente presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato di Milano, Ascoli Piceno e Bari.

2. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147 e 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148 sono, altresì, stabilite le modalità di tenuta delle contabilità speciali di cui al comma 1 e della relativa rendicontazione delle somme erogate.

3. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 2005 relativamente alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7, comma 1 e 3, della legge 11 giugno 2004, n. 146, 8, commi 1 e 3, della legge 11 giugno 2004, n. 147 e 7, commi 1 e 3, della legge 11 giugno 2004, n. 148 non utilizzati alla chiusura dell'esercizio, sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo».

3.0.3

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni alla legge 31 marzo 2005, n. 43)

1. L'articolo 34-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 5, comma 1-septies della legge n. 43 del 31 marzo 2005, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, è sostituito dal seguente:

"4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, per conoscenza per le altre amministrazioni e da parte delle strutture provinciali e regionali di cui al comma 2 per gli Enti locali, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2».

3.0.11

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Capacità dell'Ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del Comune sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il

personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

3.0.22

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di finanza regionale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 21 sono soppresse le parole: "le regioni";
- b) il comma 23 è sostituito dal seguente:

"23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per le regioni a statuto ordinario restano confermate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui al comma 50 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli esercizi 2006 e 2007 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. A decorrere dall'anno 2005 non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le Regioni a statuto ordinario, di cui alle disposizioni recate dall'art. 1 della legge 405/2001, le somme erogate alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo dei contratti del personale".

c) al comma 24 le parole: "ai commi 22 e 23" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 22";

- d) il comma 26 è sostituito dal seguente:

"26. Gli enti locali possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 22 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità".

e) al comma 35 le parole: "al comma 21" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 21 e 23";

- f) il comma 41 è abrogato;

g) al comma 58, secondo periodo, prima della parola: "integra" sono inserite le seguenti parole: ", a decorrere dall'anno 2006,"; le parole: "luglio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "luglio 2006";

h) al comma 59, primo periodo, le parole: «"anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno 2005",

i) al comma 59, secondo periodo, dopo la parola: "soppresso" sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 2006.";

l) all'articolo 184 lettera *a)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la delibera CIPE dovrà essere adottata e pubblicata entro 30 giorni dall'intesa Stato-Regioni e Province autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, decorsi ulteriori 30 giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvederà con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»,

m) all'articolo 184 lettera *d)* sono soppresse le parole: "e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,"

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21-*bis* dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti lettere:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) Cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e Cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.";

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. La determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 per ristorare gli oneri dei predetti enti".

3. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "Per l'anno 2004" sono inserite le parole: "e per l'anno 2005"; dopo la parola: "rideterminate" è inserita la parola: "rispettivamente"; dopo le parole: "entro l'11 agosto 2004" sono inserite le parole: "ed entro l'11 agosto 2005,"

b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il luglio 2006 si

provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.";

c) all'articolo 6, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2006».

d) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario».

e) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: "periodo 2001-2004" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2005".

4. Per la copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2005-2007, derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a euro 0,150 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato la spesa di 161.196.251,11 euro per l'anno 2005. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano».

3.0.4

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e delle Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 21:

1) le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 5.000 abitanti";

2) le parole: "le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse;

al comma 22:

1) le parole: "superiore a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 5.000 abitanti";

2) le parole: "e le Unioni di Comuni di cui al comma 21" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le migliori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dal 1° maggio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

3.0.6

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese per funzioni trasferite o delegate)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis. spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli Enti Locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa 2003 delle Regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti. Analoga procedura è adottata nel caso di trasferimenti di nuove funzioni dai Comuni alle Unioni di Comuni"».

3.0.5

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese derivanti da debiti fuori bilancio e sentenze)

1. Al comma 24, articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunta la seguente lettera:

"i-bis. spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, spese per indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

"a) a decorrere dal 1° maggio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento"».

3.0.14

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, al comma 25 eliminare le parole "limitatamente all'anno 2005".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

3.0.25

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, comma 25, le parole: "limitatamente all'anno 2005", sono soppresse».

3.0.15

VITALI

3.0.26

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

"25-bis. Il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2005 si intende conseguito mediante il raggiungimento dell'obiettivo prefissato per la gestione di competenza ovvero per quella di cassa"».

3.0.13

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, al comma 26 sono aggiunte le seguenti proposizioni:

"Gli enti che hanno rispettato la regola per il patto di stabilità interno per l'anno 2004, possono altresì eccedere i suddetti limiti per le spese, al netto di quelle di personale già individuate al comma 24, lett. a), derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari; possono altresì eccedere per le spese d'investimento nei limiti dei finanziamenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni individuate in applicazione dei commi da 5 a 7; gli enti possono infine eccedere dai limiti suddetti per i pagamenti degli investimenti comunque finanziati entro il 31 dicembre 2004".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

3.0.24

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, al comma 26 sono aggiunte le seguenti proposizioni:

"Gli enti che hanno rispettato la regola per il patto di stabilità interno per l'anno 2004, possono altresì eccedere i suddetti limiti per le spese, al netto di quelle di personale già individuate al comma 24, lettera a), derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari;

possono altresì eccedere per le spese d'investimento nei limiti dei finanziamenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;

gli enti possono infine eccedere dai limiti suddetti per i pagamenti degli investimenti comunque finanziati entro il 31 dicembre 2004"».

3.0.12

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, comma 27, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2008".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

3.0.23

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, comma 27, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2008"».

3.0.10

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato"».

3.0.16

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, i commi 44 e 45 sono abrogati.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

"a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati"».

3.0.27

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, sono abrogati i commi 44 e 45».

3.0.17

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, al comma 275, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e delle Province".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

"a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati"».

3.0.28

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 275, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite le seguenti: "e delle Province".

3.0.7

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di Comuni)

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

"a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati"».

3.0.8

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo Nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

"a) a decorrere dal 1° maggio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1,2 per cento"».

3.0.9

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. All'art. 204, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge superino il limite di indebitamento di cui all'art. 204, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

"a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'art. 204 non superiore al 22 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'art. 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2013".

3. L'art. 1, comma 45 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato».

3.0.21

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In attuazione dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'imposta sui redditi, finalizzato al rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'art. 14, comma 1-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, in vigore fino al 31 dicembre 2003, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

al disegno di legge**Art. 1.****x1.0.1**

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto da 1° gennaio 2006, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell'imposta sulla pubblicità e destinazione esclusiva del servizio pubbliche affissioni ai manifesti di enti pubblici territoriali, associazioni, enti o altri soggetti privi di scopo di lucro;

b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo di più tributi;

c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi con conseguente revisione della disciplina autorizzatoria o concessoria coordinata con la normativa vigente, atta a consentire, regolare e attuare l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna e di occupazione di suolo pubblico con attività produttive;

d) previsione dell'assoggettamento alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle occupazioni di aree aperte al pubblico con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna, tenuto conto della natura non comunale o provinciale di dette aree nella determinazione delle tariffe;

e) mantenimento dell'esenzione dalla tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari;

f) esenzione dal prelievo per le insegne che non comportano occupazione di spazi ed aree pubbliche;

g) soggettività passiva solidale al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

h) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;

i) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi, ai rimborsi e omogeneizzazione dei giudizi;

l) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia del prelievo attualmente realizzato dalle amministrazioni locali con i tributi soppressi dalla presente norma;

m) determinazione forfettaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;

n) previsione di una tariffa massima, anche forfettaria, per la concessione all'utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i vigenti livelli tariffari stabiliti dalle norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;

n-bis) determinazione delle sanzioni e delle modalità di repressione di occupazioni abusive di suolo pubblico o di collocazione di strutture, impianti ed altro privi di autorizzazione o concessione;

o) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

463^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2430) Modifica al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591- bis e 591- ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile 2005.

Si prosegue nell'esame degli articoli del testo unificato – predisposto dal Comitato ristretto e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio 2004 – e dei relativi emendamenti dei quali era stato disposto l'accantonamento, a partire dall'emendamento 45.100.

Dopo che il relatore SEMERARO (AN) lo ha fatto proprio e dato per illustrato, l'emendamento 45.100, con il parere favorevole del relatore, posto ai voti è approvato.

Il RELATORE fa quindi proprio l'emendamento 46.100 che, intervenendo sull'articolo 569 del codice di procedura civile, propone di disciplinare il contenuto del provvedimento con cui il giudice dispone la vendita, in modo da rispondere ad una esigenza di maggiore concentrazione della relativa procedura.

Posto quindi ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 46.100 è approvato. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 46.1.

Dopo che l'emendamento 46.0.1 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente, il RELATORE fa proprio ed illustra brevemente l'emendamento 47.100.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono il presidente ZANCAN ed il senatore BUCCIERO, (AN) in esito al quale il RELATORE, accogliendo un suggerimento del presidente ZANCAN, modifica l'emendamento 47.100 riformulandolo nell'emendamento 47.100 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 48.100 raccomandandone l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 48.100 è quindi approvato.

Dopo che il RELATORE ha fatto proprio l'emendamento 48.0.100 ed espresso su di esso parere favorevole, l'emendamento posto ai voti, risulta approvato.

Dopo che l'emendamento 48.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, ha quindi la parola il senatore CALLEGARO (UDC) (nel frattempo sopraggiunto) per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 48-bis.0.2 a sua firma.

Sulle proposte in esso contenute segue un breve dibattito (in particolare sulla opportunità di espungere l'obbligo per l'offerente di depositare in cancelleria una somma corrispondente all'ammontare approssimativo delle spese di vendita) nel corso del quale intervengono il senatore CALLEGARO (UDC) – che si dichiara favorevole al sistema vigente eventualmente migliorato nel senso indicato nell'emendamento 48-bis.0.2 – il senatore BUCCIERO (AN) ed il RELATORE, che invece ritengono preferibile che l'offerente si limiti al versamento di una cauzione.

Il senatore CALLEGARO (UDC), accogliendo un suggerimento del RELATORE, modifica l'emendamento 48-bis.0.2, riformulandolo nell'emendamento 48-bis.0.2 (testo 2) che, con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, risulta approvato.

Il RELATORE fa proprio l'emendamento 48-*bis*.0.101 e lo illustra brevemente.

Il senatore BUCCIERO (*AN*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento che, in particolare alla lettera *b*), si propone di sanzionare il comportamento dell'offerente che, dopo aver messo in moto o comunque aver concorso ad attivare la procedura di vendita, ometta di partecipare all'incanto senza documentato e giustificato motivo.

Il presidente ZANCAN rappresenta il timore che la previsione generi contenziosi con riferimento alla valutazione circa l'idoneità della giustificazione addotta, in assenza o insufficienza della quale la cauzione è restituita decurtata di una certa percentuale.

Il senatore CALVI (*DS-U*) ritiene invece che il problema che l'emendamento affronta sia reale, osservando che il meccanismo in esso delineato serve a garantire un'effettiva partecipazione dei soggetti realmente interessati alla vendita, evitando possibili turbative d'asta.

Accogliendo un suggerimento del senatore GUBETTI(*FI*), il RELATORE modifica l'emendamento 48-*bis*.0.101, riformulandolo nell'emendamento 48-*bis*.0.101 (testo 2), che, dopo che i senatori CALLEGARO (*UDC*) ed il presidente ZANCAN hanno annunciato il loro voto contrario, posto ai voti, è approvato.

Il RELATORE fa quindi proprio l'emendamento 49.100 e, accogliendo un suggerimento del presidente ZANCAN, lo modifica riformulandolo nell'emendamento 49.100 (testo 2) che, posto ai voti è quindi approvato. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 49.1 e 50.0.1.

Dopo che l'emendamento 50.1 è fatto proprio e dato per illustrato dal relatore, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento stesso, posto ai voti, è approvato, come pure risulta approvato l'articolo 50 come emendato.

In esito a distinte votazioni, con il parere favorevole del RELATORE, sono quindi approvati gli emendamenti 50.0.101, 50.0.102, 50.0.103, dopo che il presidente Antonino CARUSO ha rinunciato ad illustrarli.

Il presidente Antonino CARUSO, illustra brevemente l'emendamento 50-*bis*.100 e, accogliendo una proposta del senatore Bucciero, lo modifica riformulandolo nell'emendamento 50-*bis*.100 (testo 2) che, con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, risulta approvato. Conseguentemente è precluso l'emendamento 50-*bis*.1.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 51, si apre un breve dibattito in ordine all'emendamento 51.100 al quale prendono parte il presidente Antonino CARUSO, il senatore BUCCIERO (AN) e il relatore SEMERARO (AN), che esprime parere favorevole sull'emendamento.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 51.100 e risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 51 a partire dall'emendamento 51.1, nonché gli emendamenti agli articoli 51-bis, 52, 53 e 68-bis.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha illustrato l'emendamento 53.0.100, in ordine a tale proposta emendativa, interviene il senatore BUCCIERO (AN) per sottolineare l'opportunità che la determinazione del valore a norma del richiamato articolo 568 sia specificamente riferita alla quota indivisa.

Accogliendo l'osservazione del senatore Bucciero, il PRESIDENTE modifica l'emendamento 53.0.100 riformulandolo nell'emendamento 53.0.100 (testo 2) che, con il parere favorevole del relatore è posto ai voti ed approvato.

Si riprende l'esame dell'emendamento 54.0.1 in precedenza accantonato, che, con il parere contrario del RELATORE, viene posto ai voti e respinto.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 54-bis.1, il relatore SEMERARO (AN) esprime parere contrario sull'emendamento 54-bis.1 che viene posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 54-bis.2 viene posto ai voti e approvato.

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 54-bis come emendato.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha illustrato l'emendamento 56.100, col parere favorevole del RELATORE, tale emendamento è posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 63.2 in precedenza accantonato che, col parere contrario del RELATORE, è posto ai voti e respinto.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha illustrato l'emendamento 68-bis.100, in ordine a tale emendamento si svolge un breve dibattito, al termine del quale il presidente Antonino CARUSO modifica l'emendamento 68-bis.100 riformulandolo nell'emendamento 68-bis.100 (testo 2) che, col parere favorevole del RELATORE, viene poi posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 29.2 in precedenza accantonato.

Dopo che il relatore SEMERARO (AN) ha espresso parere contrario sull'emendamento ritenendo del tutto sproporzionata la soluzione sanzionatoria ivi prevista, l'emendamento stesso è posto ai voti e respinto, mentre è approvato l'articolo 29 come emendato.

Viene quindi ripreso l'esame dell'emendamento 33.0.1, in precedenza accantonato, sul quale il relatore SEMERARO (AN) esprime parere contrario.

L'emendamento viene quindi posto ai voti e respinto.

In ordine all'emendamento 41.0.1, anch'esso in precedenza accantonato, il relatore SEMERARO (AN) esprime parere contrario e l'emendamento viene poi posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,25.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2430 E CONGIUNTI**

Art. 29.

29.2

IL GOVERNO

Al comma 1, secondo capoverso articolo 492 richiamato, dopo le parole: «luoghi in cui si trovano» aggiungere le seguenti: «previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell'art. 371-bis del codice penale».

Art. 33.

33.0.1

CALLEGARO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L'art. 514 del c.p.c., viene sostituito dal seguente:

«Art. 514 – *Cose mobili assolutamente impignorabili.* – Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) gli oggetti, i libri, gli scritti, le immagini sacre nonché tutto ciò che serve all'esercizio del culto di qualsiasi cultura o confessione religiosa;

2) l'anello nuziale ovvero ogni altro oggetto simbolico nuziale; i vestiti, la biancheria personale e della casa; i letti, gli armadi guardaroba, i cassettoni, le cassepanche e i mobili del bagno; gli utensili di casa e di cucina; i mobili di cucina, i piccoli elettrodomestici, il frigorifero, il congelatore, i fornelli e i piani di cottura in qualsiasi modo alimentati, la la-

vatrice; il salotto; il televisore, il videoregistratore, la radio, lo stereo, il *computer* completo degli accessori necessari; i libri ed ogni altro strumento essenziale alla crescita culturale. Tutto ciò giacché indispensabile al debitore e alle persone della sua famiglia, nell'accezione più ampia, con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i beni, ad eccezione dei letti, di rilevante valore economico o di pregio artistico o d'antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari, per alcuni mesi, al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente tenuto conto della situazione economica e lavorativa degli interessati;

4) gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore il cui impiego è usuale nella generalità delle persone che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determina l'impossibilità economica di continuare l'attività stessa ovvero che i medesimi siano considerati indispensabili per l'attività da disposizioni di legge o regolamentari;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le fotografie, i filmati, le registrazioni, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione».

Art. 41.

41.0.1

CAVALLARO

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. All'articolo 547 del codice di procedura civile sono inserite le seguenti modifiche:

"a) al comma 1: dopo le parole: 'con dichiarazione all'udienza', sono inserite le seguenti: 'o con dichiarazione resa all'Ufficiale giudiziario'».

Art. 45.**45.100**

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. – 1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";
- b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

"I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, per una sola volta, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154.

Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione. Si applica l'articolo 630».

Art. 46.**46.100**

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46. – 1. All'articolo 569 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Sull'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa, entro trenta giorni, l'udienza per la comparazione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti".

Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione. Si applica l'articolo 630».

- b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, il giorno successivo

alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione"».

46.1

CALLEGARO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. All'articolo 569, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice provvede alla nomina del perito di cui all'articolo 173-bis. delle disposizioni di attuazione del presente codice e ne ordina la comparizione per la medesima udienza"».

46.0.1

CALLEGARO

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

Dopo l'articolo 569, inserire il seguente articolo:

"Art. 569-bis.

La vendita dei beni prevista dalle disposizioni del capo IV, c.p.c., potrà essere svolta anche in via telematica, nel rispetto della vigente normativa in materia di firme elettroniche e documento informatico secondo le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

Art. 47.**47.100 (testo 2)**

CARUSO Antonino, SEMERARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. – 1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto";

b) è aggiunto infine il seguente comma:

"L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale viene annotato a cura del cancelliere ricevente il nome di chi materialmente provvede al deposito, previa identificazione, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti"».

47.100

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47. – 1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto";

b) è aggiunto infine il seguente comma:

"L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale devono essere riportati unicamente il nome di chi materialmente ne provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del profes-

sionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*bis* e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti"».

Art. 48.

48.100

CARUSO ANTONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48. – 1. L'articolo 572 del codice di procedura è sostituito dal seguente:

"Art. 272. - (*Deliberazione sull'offerta*). – Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.

Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore precedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577"».

48.0.100

CARUSO ANTONINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-*bis*».

1. All'articolo 573 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se vi sono più offerte il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta"».

48.0.1

CALLEGARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 574 c.p.c., primo comma, dopo le parole: "il decreto previsto dall'articolo 586" inserire il seguente periodo: "Con lo stesso decreto il giudice indica altresì la banca presso la quale la somma dovrà essere depositata".

2. Dopo l'ultimo comma del medesimo articolo 574 c.p.c. inserire il seguente periodo: "Il giudice può altresì emettere decreto di trasferimento una volta acquisita una fideiussione bancaria a garanzia del versamento, nel termine stabilito, del prezzo promesso e degli accessori da parte dell'offerente a favore del quale è stata disposta la vendita. Il decreto di trasferimento prevede altresì l'ingiunzione esecutiva al debitore o al custode o al detentore di rilasciare l'immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio"».

48-bis.0.2 (testo 2)

CALLEGARO

Dopo l'articolo 48-bis., aggiungere il seguente:

«Art. 48-ter.

1. L'articolo 576, comma 1, n. 5 c.p.c., è sostituito dal seguente:

"l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti"».

48-bis.0.2

CALLEGARO

Dopo l'articolo 48-bis., aggiungere il seguente:

«Art. 48-ter.

1. L'articolo 576, comma 1, n. 5 c.p.c., è sostituito dal seguente:

"l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta, nonché quello delle spese nella stessa misura, e il termine entro il quale tali ammontari devono essere prestati dagli offerenti"».

Conseguentemente:

2. *Sostituire nell'articolo 580, comma 1 c.p.c. le parole: «l'ammontare approssimativo delle spese di vendita», con le parole: «l'ammontare delle spese di vendita come disposto dal giudice a norma dello stesso articolo 576».*

3. *Sostituire nell'articolo 47, che modifica l'articolo 571, comma 2 c.p.c., la parola: «inferiore» con il termine: «superiore».*

48-bis.0.101 (testo 2)

CARUSO Antonino, SEMERARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-ter.

1. L'articolo 580 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma sono soppresse le seguenti parole: "e aver depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita;
- b) il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediata restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato è giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura del novanta per cento dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione"».

48-bis.0.101

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-ter.

1. L'articolo 580 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma sono soppresse le seguenti parole: "e aver depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita;
- b) il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato è giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura del ottanta per cento dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione"».

Art. 49.**49.100 (testo 2)**

CARUSO Antonino, SEMERARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49. – 1. L'articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 584. - (*Offerte dopo l'incanto*). – Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versate ai sensi dell'articolo 580.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente in-

canto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione"».

49.100

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 49. - 1. L'articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 584. - (*Offerte dopo l'incanto*). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione"».

49.1

IL GOVERNO

Al comma 1, ultimo capoverso dell'articolo 584 c.p.c., sostituire le parole: «pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa», con le parole: «dispone l'incameramento della cauzione».

Art. 50.**50.1**

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, sostituire il capoverso dell'articolo 585 c.p.c. ivi inserito, con il seguente:

«Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei Registri Immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata. Il Giudice con lo stesso decreto ordina la cancellazione dei gravami, anche successivi alla trascrizione del pignoramento».

50.0.1

CALLEGARO

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

All'articolo 586 c.p.c, dopo le parole: "versamento del prezzo" vanno aggiunte le seguenti parole: "o una volta acquisita la garanzia bancaria di cui all'articolo 574 c.p.c. in ordine al versamento dello stesso"».

50.0.101

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. L'articolo 588 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 588. - (*Termine per l'istanza di assegnazione*). – Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare

istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte"».

50.0.102

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. L'articolo 589 del codice di procedura civile, è aggiunto infine il seguente comma:

"Fermo restando quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al precedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese"».

50.0.103

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. L'articolo 590 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586";

c) il terzo comma è abrogato"».

50-bis.100 (testo 2)

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50-bis. – 1. L'articolo 591 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 591. - (*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto*). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569".».

50-bis.100

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50-bis. – 1. L'articolo 591 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 591. - (*Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto*). – Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569".».

50-bis.1

IL GOVERNO

Sopprimere il terzo comma.

Art. 51.**51.100**

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 51. – 1. All'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 570, il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto";

b) al secondo comma la parola "notaio" è sostituita con la seguente: "professionista incaricato";

c) al terzo comma, ovunque ricorra, la parola "notaio" è sostituita con la seguente: "professionista incaricato";

d) al quinto, sesto e settimo comma la parola "notaio" è sostituita ovunque ricorra con le seguenti: "professionista delegato";

e) l'ottavo comma è sostituita dal seguente:

"Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617"».

51.1

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 51.**

1. All'articolo 591-*bis.* del codice di procedura civile sono apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, dopo la parola: «sede», è inserita la seguente: «preferibilmente» e dopo le parole: «576 e seguenti», sono aggiunte le seguenti: «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»;*

b) *l'ottavo comma è sostituito dal seguente:*

«Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita ai sensi dell'articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui al medesimo articolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il notaio alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591».

51.2

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell'ordine del circondario».

51.3

CALLEGARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista iscritto al consiglio dell'ordine del circondario» con le seguenti: «o a un avvocato o a un dottore commercialista o a un ragioniere o perito commerciale iscritto al consiglio dell'ordine del circondario».

51.4

CAVALLARO

Al comma 1, lettera a), al primo comma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi modificato, dopo le parole: «del circondario» aggiungere le seguenti: «ovvero a un Ufficiale giudiziario».

51.5

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d).

51.6

CAVALLARO

Al comma 1, lettera b), al secondo comma dell'articolo 591-bis, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

51.7

CAVALLARO

Al comma 1, lettera c), al terzo comma dell'articolo 591-bis, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

51.8

CAVALLARO

Al comma 1, lettera d), all'articolo 591-bis, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

51.9

PASTORE, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera e), capoverso, le parole: «il professionista delegato», ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: «il notaio».

51.10

CAVALLARO

Al comma 1, lettera e), all'ottavo comma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

51.11

PASTORE, SCARABOSIO

Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma nono è aggiunto il seguente:

"Il notaio delegato, limitatamente alle esigenze del processo esecutivo relative a dati personali del soggetto esecutato, nonché a caratteristiche dell'immobile oggetto di espropriazione forzata, può chiedere informazioni e notizie alla pubblica amministrazione"».

51-bis.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

51-bis.2

PASTORE, SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

51-bis.3

CAVALLARO

Al comma 1, dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

Art. 52.**52.1**

PASTORE, SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

52.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-bis"».

52.3

CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o ufficiale giudiziario».

Art. 53.**53.1**

PASTORE, SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

53.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 53. – 1. All'articolo 598 del codice di procedura civile, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-bis"».

53.3

CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 598 del codice di procedura civile ivi modificato, dopo la parola: «professionista» aggiungere le seguenti: «o Ufficiale giudiziario».

53.0.100 (testo 2)

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 600 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa determinato a norma dell'articolo 568"».

53.0.100

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 600 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568"».

Art. 54.

54.0.1

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 609 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Il locatore, in ogni caso, trascorsi sessanta giorni dalla data del rilascio dell'immobile, può far vendere le cose delle quali è stato nominato custode, con il procedimento di cui all'articolo 2797 del codice civile"».

54-bis.1

CALLEGARO

Sopprimere l'articolo 54-bis.

54-bis.2

SEMERARO, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «gravi motivi», aggiungere le seguenti: «anche in riferimento alla solvibilità delle parti».

Art. 56.**56.100**

CAURSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

"Art. 624-bis. - (*Sospensione su istanza delle parti*). – Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire"».

Art. 63.**63.2**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 63.

1. All'articolo 703 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669-*novies*, terzo comma».

Art. 68.

68-bis.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

68-bis.2

PASTORE, SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

68-bis.3

CALLEGARO

Al comma 1, sostituire le parole: «agli avvocati e ai dottori commercialisti», con le seguenti: «agli avvocati, ai dottori commercialisti e ai ragionieri e periti commerciali».

68-bis.4

CALLEGARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dopo l'articolo 169-*ter.* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 169-*quater.* Elenco degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali che provvedono alle operazioni di vendita con incanto. Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-*ter.* sono indicati anche gli elenchi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei

ragionieri e periti commerciali disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri"».

68-bis.5

CALLEGARO

Al comma 3, sostituire le parole: «Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale degli ordini degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti», con le seguenti: «Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati, il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali».

68-bis.6

CALLEGARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 179-ter. – (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e il Consiglio dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali comunicano ogni anno ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili."».

68-bis.100 (testo 2)

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 68-ter.

1. L'articolo 181 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 181. - (*Disposizioni sulla divisione*): – Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti.

Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, comma 2, del codice fissa l'udienza avanti a se per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza"».

68-bis.100

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 68-ter.

1. All'articolo 181 delle disposizioni attuative del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, comma 2, fissa l'udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza».

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

163^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.**La seduta inizia alle ore 15.**AFFARE ASSEGNATO***Affare relativo alla partecipazione di un contingente nazionale alla missione Onu in Sudan**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione *Doc. XXIV, n. 17*)

Il presidente CONTESTABILE (*FI*) illustra brevemente le finalità sottese all'affare in titolo, dando altresì sinteticamente conto sia della lettera con la quale, l'8 aprile, il Presidente del Senato ne disponeva l'assegnazione alla Commissione difesa, sia della missiva del Ministro della difesa del 30 marzo, con cui si precisavano le caratteristiche dell'operazione di pace internazionale che sarà condotta in Sudan ai sensi della risoluzione n. 1590 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ed alla quale l'Italia dovrebbe contribuire con la partecipazione di un contingente militare.

Interviene quindi il sottosegretario BERSELLI, precisando che, a seguito dell'approvazione all'unanimità della risoluzione 1590 del 24 marzo scorso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha previsto l'invio in Sudan di un contingente di caschi blu nell'ambito di una missione denominata *United Nation Mission in Sudan (UNMIS)*, con il compito di sostenere l'attuazione degli accordi di pace siglati a Nairobi il 9 gennaio scorso.

Alla sottoscrizione di tali accordi si è giunti dopo venti anni di conflitto e due anni e mezzo di negoziati tra il governo di Khartoum e il *Sudan People's Liberation Army (SPLA)* ed ora, dopo l'elaborazione di un nuovo testo costituzionale, avrà inizio un periodo pre-interinale di sei mesi entro il quale dovrà essere costituito il nuovo governo di unità nazionale.

In particolare, il trattato di pace comprende sei protocolli, tra cui l'accordo sulle questioni militari e di sicurezza, che ha rappresentato uno degli ostacoli maggiori nel cammino verso il compromesso finale. Le parti hanno quindi concordato un nuovo dispiegamento delle Forze armate, accettando il principio di unità integrate (*Joint Integrated Units*) composte da militari del sud e del nord del Paese.

L'Italia, che ha partecipato direttamente ai negoziati, farà parte della commissione di valutazione e monitoraggio (organo politico con sede a Khartoum) che sarà incaricato di verificare l'attuazione dell'Accordo finale di pace dopo la costituzione del nuovo Governo.

L'unità del Paese sarà garantita da quanto verrà fatto nei sei anni del periodo transitorio, al termine dei quali le popolazioni del sud saranno chiamate a decidere, tramite *referendum*, il proprio futuro optando o meno per l'indipendenza.

Il contingente di caschi blu, costituito da circa diecimila uomini tra civili e militari andrà peraltro ad affiancare quello di circa tremila militari dell'Unione africana che, nell'ambito della missione denominata AMIS (*African Union Mission in Sudan*), sta già operando in quell'area in supporto ai trecentocinquanta osservatori militari internazionali, colà inviati per verificare il rispetto degli accordi di pace. Del resto, l'invio è stato deciso anche nella consapevolezza che il difficile processo di pace potrà avere successo solo grazie alla presenza di un robusto contingente militare capace sia di assicurare una adeguata cornice di legalità entro la quale possa riaffermarsi una civile convivenza tra le due etnie, sia di salvaguardare l'attività e l'incolumità dei circa novemila operatori umanitari presenti nell'area per far fronte alla gravissima carestia indotta dal conflitto.

Si è quindi avviata una fase in cui si pongono le basi di una nuova dimensione di vita per il popolo sudanese, con i valori di libertà, diritto e crescita dell'individuo al centro delle dinamiche di ricostruzione sociale, culturale ed economica.

Il rappresentante del Governo passa quindi ad illustrare gli scopi della missione UNMIS. In particolare, essa si prefigge di monitorare e verificare l'implementazione degli accordi e indagare sulle violazioni, operare da collegamento con i donatori nella formazione delle nuove unità dell'esercito sudanese, osservare e monitorare il movimento dei gruppi armati ed il rischieramento delle forze, assistere le parti nella realizzazione del programma di disarmo e nella promozione di uno stato di diritto, assicurare la capacità di promuovere i diritti umani e di monitorarne gli sviluppi, fornire indirizzo e assistenza tecnica alle parti del *Comprehensive Peace Agreement*, facilitare e coordinare il volontario ritorno dei rifugiati, assistere le parti nella lotta contro la minaccia delle mine e contribuire agli sforzi internazionali nella protezione e promozione dei diritti fondamentali.

Stante queste premesse il Consiglio dei ministri del 7 aprile ha deliberato che anche l'Italia partecipi alla missione con un proprio contin-

gente. Sono state quindi impartite all'Autorità militare le direttive per la pianificazione della missione.

Il contingente delle Forze armate italiane opererà inquadrato nella *Stand-by High Readness Brigade*, con sede a Copenaghen, chiamata ad intervenire a Khartoum per i primi sei mesi. L'operazione prevede la partecipazione di una *task force* a livello battaglione che opererà presso il comando della brigata multinazionale, per assicurare la difesa delle infrastrutture del quartier generale di Khartoum e di un sito per le telecomunicazioni posto a 20 chilometri dalla città e di alcune aree ubicate all'interno dell'aeroporto, costituire una forza di reazione rapida per fronteggiare specifiche situazioni o minacce nell'area di Khartoum e condurre saltuarie ricognizioni nonché assicurare la protezione vicina al personale di spicco delle Nazioni Unite, specificatamente designato dal comandante della forza multinazionale.

Con una consistenza di circa duecentoventi militari a regime (ai quali, presumibilmente, si aggiungeranno nella fase iniziale di schieramento all'incirca ulteriori cinquanta unità), il contingente sarà costituito da una unità di manovra, comprensiva di un distaccamento per la protezione ravvicinata alle autorità dell'ONU, un nucleo preposto alla bonifica di ordigni esplosivi, una unità di supporto operativo e logistico ed un nucleo sanitario.

Osserva quindi che dal punto di vista tecnico-operativo, le forze rispondono ai requisiti imposti dai compiti e dalla situazione ambientale. Sia per quanto riguarda l'efficacia e l'efficienza dei mezzi, sia in ordine al livello di preparazione e di addestramento professionale degli uomini. Si tratta peraltro di forze pienamente integrabili con quelle delle altre Nazioni presenti nel teatro e sulla cui risposta si può fare pieno affidamento.

Con riferimento, quindi, alla catena di comando e controllo, rileva che il Capo di Stato Maggiore della difesa manterrà il comando operativo sulle forze nazionali rese disponibili, mentre il controllo operativo sarà delegato al Comandante della forza ONU in teatro.

Quanto alla fase di dispiegamento delle Forze, si prevede poi che il contingente nazionale inizi lo schieramento nell'ultima decade di aprile per completarlo nella prima decade del mese di maggio.

Il previsto impiego del nostro contingente sarà di sei mesi, quando verrà sostituito da un contingente ruwandese, previo affiancamento a partire dal terzo mese dell'immissione in teatro, mentre le regole d'ingaggio, basate su quelle predisposte dalle Nazioni Unite, saranno opportunamente adattate con quei *caveats* necessari a renderle conformi all'ordinamento giuridico nazionale.

Osserva infine che i costi dell'operazione militare verranno sostenuti dall'ONU con propri fondi.

Conclude auspicando che tanto le forze politiche di maggioranza, quanto quelle di opposizione possano confermare al Governo un ampio consenso sulle scelte adottate.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANFREDI (*FI*) esprime, a nome del Gruppo Forza Italia, pieno consenso alla partecipazione italiana alla pacificazione del Sudan, dall'indubbio valore politico ed umanitario.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) invita la Commissione a non sottovalutare la drammatica situazione esistente nella regione del Darfur, in ordine alla quale non sembrano ancora profilarsi delle soluzioni appropriate ed inspiegabilmente tenuta in secondo piano dagli accordi di pace di Nairobi.

Esprime quindi, a nome della propria parte politica, l'assenso alla partecipazione militare italiana alla missione di pace delle Nazioni Unite nel Sudan.

Interviene quindi il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), ricordando in primo luogo che il 9 gennaio di quest'anno è stato firmato il protocollo di pace tra il governo di Khartoum e le forze ribelli del Sudan, in cui è prevista la ripartizione delle risorse e del potere, nonché la composizione di un governo interinale di unità nazionale. Nell'accordo in questione è altresì prevista una fase di transizione della durata di sei anni, che contempla anche il ritiro dell'esercito sudanese stanziato nel sud. Tra il 2008 e il 2009 vi sarà un primo bilancio sull'attuazione dell'accordo globale seguito da elezioni presidenziali e nel luglio del 2011 vi sarà un *referendum* al sud per la permanenza o meno delle regioni meridionali in seno allo stato federale del Sudan.

Pone quindi l'accento sull'importante ruolo che l'Italia ha assunto nel processo di pace, condizione indispensabile per scongiurare pericoli di contiguità con il terrorismo. Il governo del Sudan, al di là delle passate critiche e degli attacchi ad i suoi *leaders*, andrebbe infatti, a suo avviso, sostenuto ed incentivato onde evitare futuri problemi di carattere religioso, a causa dell'integralismo tuttora fortemente presente.

Ricorda inoltre che durante il conflitto vi è stata l'assoluta mancanza dei rispetto dei diritti umani da ambo le parti, e per giudicare detti crimini e fare il punto della situazione è attualmente in corso ad Oslo l'incontro dei paesi donatori.

Osserva quindi che il 7 aprile 2005 il Governo italiano ha deciso di inviare un contingente di duecentoventi militari in Sudan, nel contesto della missione ONU per controllare la corretta applicazione del trattato di pace, firmato a Nairobi all'inizio dell'anno tra il governo di Khartoum e i ribelli del *Sudan People Liberation Army* (SPLA): tale decisione risulta essere particolarmente importante in quanto, per la prima volta, un governo occidentale si assume la responsabilità di intervenire con propri militari in modo diretto in un conflitto che dura ormai da venti anni e che ha mietuto decine di migliaia di vittime, oltre a provocare una delle più grandi tragedie umanitarie della storia moderna. Ai militari italiani è comunque demandato un compito non facile: da un lato perché intervengono in una situazione umanitaria di estrema drammaticità in cui il trauma della guerra è ancora vivo, dall'altro perché le difficoltà logistiche (mancanza di vie di comunicazione, abbondanza di zone minate, assenza di rilevamenti

topografici attendibili) e la presenza attiva di vari gruppi di ribelli rendono il territorio particolarmente difficile da controllare.

In merito alla situazione politica del Sudan sarebbe poi da tenere presente che la decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU di cercare e perseguire i responsabili del genocidio perpetrato in Darfur, demandando le applicazioni di tale risoluzione al tribunale penale internazionale, hanno scatenato all'interno del governo di Al Bashir una serie di proteste e di minacce anche da parte dell'attuale ministro degli esteri sudanese. Altro rischio da non sottovalutare sarebbe inoltre l'invio dei propri militari da parte del governo ugandese in ambito ONU: tale decisione potrebbe rappresentare un fatto estremamente pericoloso, avendo l'Uganda fortemente sostenuto i ribelli nel Sud del Sudan.

Per ciò che riguarda, più specificatamente, il Darfur, i problemi risultano essere ancora più particolari: appare infatti necessario dialogare con il governo in carica onde evitare che gli attuali campi profughi possano diventare insediamenti stanziali e provvedere a rafforzare il ruolo dell'unione africana, dotandola di maggiori mezzi e strumenti per il controllo di quella regione, rendendo operative le commissioni per la revisione della costituzione per la verifica degli accordi di pace.

L'oratore conclude il suo intervento esprimendo, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, l'assenso alla partecipazione di un contingente italiano nell'ambito della missione di pace delle Nazioni Unite in Sudan.

Il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI-US*) pone l'accento sulla particolare valenza politica degli accordi di pace di Nairobi, che, ponendo fine ad un lungo conflitto armato, prevedono la ripartizione delle risorse e dei posti di potere tra elementi del nord e del sud del Paese nonché una fase di transizione di sei anni al termine della quale la popolazione del sud del Sudan potrà decidere, con apposito referendum, di dare vita ad un proprio stato indipendente.

Tali accordi potranno peraltro essere il punto di partenza per una progressiva pacificazione sia di altre aree del Sudan, inclusa la regione del Darfur, sia dei paesi limitrofi. In ogni caso, è sicuramente importante, a suo avviso, proseguire nella valorizzazione di tutte le iniziative positive evitando sin dal principio l'inserimento di problematiche esterne capaci di minare il percorso di democratizzazione dell'area.

Conclude esprimendo, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, l'assenso in ordine alle decisioni assunte dal Governo.

Il senatore PALOMBO (*AN*) dichiara, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, di condividere pienamente l'intento del Governo di fornire un contributo concreto all'iniziativa dell'ONU volta alla pacificazione del Sudan.

Osserva quindi che il contingente italiano sarà costituito prevalentemente dai soldati della brigata Folgore, ormai noti in tutto il mondo per la loro competenza e preparazione, e che faranno sicuramente onore al

Paese offrendo il loro contributo per riportare il Sudan sulla via della pace e del rispetto dei diritti umani.

Ad avviso della senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*), il fatto che il Parlamento possa esprimersi su di una decisione politica di grande rilevanza, quale la partecipazione alla missione internazionale delle Nazioni unite in Sudan, rappresenta un dato assai positivo, tenuto altresì conto del fatto che nella regione era già attiva da tempo una presenza nazionale a scopi di pace ed umanitari.

La missione sarà peraltro difficile e dagli esiti non scontati, come testimoniato dall'alta valenza degli obiettivi ad essa sottesi, quali il monitoraggio del rispetto dei diritti umani e l'instaurazione dello Stato di diritto, con conseguente assicurazione alla giustizia dei responsabili di genocidi e massacri. L'oratrice pone quindi l'accento sia sulla necessità di prestare la dovuta attenzione sia alla garanzia dei diritti delle donne e dei bambini, fatti spesso oggetto di violenze e soprusi, sia sull'opportunità di approfondire tutto l'impegno possibile al fine di pervenire a soluzioni concrete per ciò che concerne la drammatica situazione della regione del Darfur.

Conclude dichiarando, a nome della propria parte politica, l'assenso alla partecipazione italiana alla missione internazionale di pace istituita ai sensi della risoluzione n. 1590 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite.

Interviene da ultimo il senatore PERUZZOTTI (*LP*), esprimendo, a nome del Gruppo Lega Padana, l'assenso alle decisioni assunte dal Governo in ordine alla partecipazione dell'Italia alla missione internazionale di pace in Sudan.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE (*FI*) dichiara chiusa la discussione generale, proponendo contestualmente all'attenzione della Commissione, in qualità di relatore, una bozza di risoluzione da lui predisposta (*pubblicata in allegato*). Dopo aver quindi constatato che nessun commissario intende intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone ai voti, previa verifica del numero legale, la suddetta proposta di risoluzione, che risulta approvata all'unanimità.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE osserva potrebbero a breve maturare le condizioni per l'effettuazione delle missioni presso il comando delle forze operative di Tampa in Florida, e presso la *Multinational Peace Force South Eastern Brigade*, ubicata a Costanza, in Romania.

La Commissione conviene quindi di deliberare l'effettuazione delle due missioni poc'anzi menzionate dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE PRESENTATA DAL RELATORE
ED ACCOLTA DALLA COMMISSIONE IN ORDINE
ALL’AFFARE ASSEGNATO**

IL RELATORE

La Commissione difesa del Senato della Repubblica,

preso atto dei contenuti della risoluzione n. 1590 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 24 marzo 2005, con la quale si dispone l’invio di un contingente militare in Sudan nell’ambito della missione denominata *United Nation Mission in Sudan* (UNMIS);

considerato che il citato contingente militare opererà ai sensi del capo VI dello Statuto delle Nazioni Unite ed avrà il compito di sostenere l’attuazione degli accordi di pace sottoscritti a Nairobi il 9 gennaio 2005;

valutate positivamente le determinazioni assunte dal Consiglio dei ministri il 7 aprile 2005 a proposito di questa missione;

preso atto delle comunicazioni del Governo sulla situazione in Sudan e sul ruolo del contingente militare italiano nell’ambito della missione UNMIS;

APPROVA

le comunicazioni rese in data odierna dal Governo sulla situazione in Sudan e sul ruolo del contingente militare italiano nell’ambito della missione UNMIS e le iniziative che da esse esplicitamente conseguono per il ripristino della pace nella regione,

impegna il Governo

ad inviare in Sudan un contingente militare per partecipare alla missione UNMIS, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed entro la cornice delineata dal Governo.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

654^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che alle ore 18 di ieri, lunedì 11 aprile, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame. Essendo stati presentati anche emendamenti da parte del Governo e del relatore, occorre procedere a stabilire l'ulteriore termine per la presentazione dei relativi subemendamenti, che propone di fissare per le ore 10 di domani, mercoledì 13 aprile.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) rileva che tra gli emendamenti del Governo presentati al disegno di legge in esame, ve ne sono alcuni che intervengono in maniera assai ampia sulla materia del diritto processuale civile, per cui ritiene che occorrerebbe stabilire un termine più ampio per la presentazione dei relativi subemendamenti, data la complessità dei temi trattati.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che il termine proposto sia comunque congruo, da una parte per dare modo ai senatori interessati di elaborare le varie proposte emendative, dall'altra per consentire di raggruppare ed ordinare le proposte stesse, in tempo utile per l'esame in Commissione.

Sottolinea, in ogni caso, la propria disponibilità a rivedere il suddetto termine, in relazione a particolari esigenze che dovessero manifestarsi nel prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente ed il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e del relatore, riferiti al citato disegno di legge n. 3344, viene fissato per domani, mercoledì 13 aprile alle ore 10.

Il presidente AZZOLLINI, ricordando che la Commissione deve ancora concludere la discussione generale sul provvedimento in esame, invita quindi i senatori interessati ad intervenire.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) ritiene chiaramente condivisibili gli obiettivi posti nel disegno di legge in esame, volti a favorire la crescita del sistema economico e della competitività, sottolineando tuttavia che, finora, il Governo e la maggioranza che lo sostiene non hanno effettuato al riguardo adeguate scelte di politica economica. Il potenziamento della competitività del sistema paese, infatti, deve a suo avviso coniugarsi con un modello di sviluppo sociale equilibrato, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese e, quindi, al Mezzogiorno.

Ricorda come lo stesso relatore abbia, nel suo intervento, convenuto sulla necessità di favorire la crescita di tali zone del Paese proprio come volano per stimolare lo sviluppo di tutta l'economia nazionale, ma non condivide l'entusiasmo da questi manifestato per le misure previste a tal fine nel decreto legge in conversione. Se infatti, in linea di principio, si può certamente giudicare positivamente la previsione di interventi a favore dello sviluppo, della ricerca e di tutte quelle altre attività indispensabili per rilanciare la competitività dell'economia, evidenzia come, nel caso delle regioni meridionali, tali finalità non possono essere raggiunte solo affidandosi, come sembra invece proporre il disegno di legge in esame, al mero spontaneismo del mercato, ma richiedano piuttosto una incisiva e mirata azione da parte dello Stato e degli altri enti pubblici. Non si tratta, precisa, di invocare nuove forme di assistenzialismo, ma di favorire il rilancio e lo sviluppo di settori ed aree dell'Italia che possono servire a stimolare la crescita di tutto il Paese, proprio per le grandi potenzialità che offrono: sottolinea come le grandi correnti di traffico ed i sempre più importanti legami con gli altri Paesi del bacino del Mediterraneo, pongano il Mezzogiorno d'Italia in una posizione decisamente strategica, che ne fa una risorsa per tutta quanta l'Europa.

Ricorda i provvedimenti a favore dello sviluppo economico recentemente varati dal Governo Berlusconi, a cominciare dall'ultima legge finanziaria, per arrivare al disegno di legge sull'internazionalizzazione delle imprese (atto Senato n. 3034) e a quello in esame, ma fa presente che si tratta di misure per lo più frammentarie ed incoerenti, alle quali manca una visione strategica di fondo, con particolare riguardo proprio all'obiettivo di favorire il rilancio delle aree sottoutilizzate. Ritiene quindi non

condivisibile la valutazione positiva che il relatore ha fatto di tali interventi, così come contesta l'opinione secondo cui le difficoltà di crescita dell'economia sarebbero comuni a gran parte dei Paesi industrializzati, posto che in realtà molti di questi Paesi, tra cui anche gli Stati membri dell'Unione europea, hanno invece continuato a crescere a ritmi più che soddisfacenti. D'altra parte, giudica errata anche l'opinione secondo cui molti degli attuali problemi economici dell'Italia deriverebbero dall'introduzione dell'euro, che ha invece, a suo giudizio, assicurato stabilità e solidità ai conti pubblici.

Entrando nel merito delle disposizioni contenute nel decreto-legge in conversione, ritiene non adeguate le misure proposte all'articolo 5 per favorire lo sviluppo infrastrutturale, sia perchè insufficienti, sia in quanto le stesse sembrano raccordarsi con le grandi opere europee, che però privilegiano l'asse Est-Ovest del Continente e non quello Nord-Sud, con il risultato di penalizzare ancora una volta il Mezzogiorno d'Italia, che dovrebbe essere invece pienamente inserito all'interno dei progetti di sviluppo europei. Ugualmente insufficiente considera poi la riforma del diritto fallimentare di cui all'articolo 2, mentre del tutto inefficaci, a suo avviso, appaiono gli incentivi proposti per favorire la ricerca nel successivo articolo 6.

A tal proposito, ricorda tutte le varie disposizioni contenute nelle ultime due leggi finanziarie rivolte ad incentivare tale settore, chiedendo al Governo di fornire dei dati in merito alla loro efficacia: cita in particolare l'istituzione del cosiddetto Istituto italiano di tecnologia (IIT), che ha assorbito inutilmente una importante quota di risorse che sarebbero state meglio destinate agli enti di ricerca già esistenti, oppure gli incentivi per favorire il rientro dall'estero dei ricercatori italiani, che non hanno prodotto in realtà significativi risultati. Denuncia, complessivamente, tutta la politica del Governo in materia di ricerca e formazione, osservando come anche altri provvedimenti abbiano inciso negativamente, ad esempio la legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, che ha di fatto bloccato la ricerca sulle cellule staminali, nonché la legge finanziaria 2005, che ha tagliato pesantemente i finanziamenti per l'università e la scuola.

Evidenza, quindi, come, pur condividendo la diagnosi sui problemi dell'economia italiana, non possa invece essere condivisa la terapia che il Governo e la maggioranza di centrodestra propongono per tali questioni: l'attuale Esecutivo, infatti, pur avendo ereditato una situazione dei conti pubblici favorevole, grazie anche ad un positivo andamento dei tassi d'interesse che aveva ridotto drasticamente la spesa per il servizio del debito pubblico, non ha saputo utilizzare tali risorse, che ritiene avrebbero dovuto essere indirizzate prevalentemente a sostenere il reddito e a rilanciare la produttività. Viceversa, si è preferito utilizzare la leva fiscale e la riduzione del costo del lavoro, con misure che hanno però sortito scarsa efficacia e aumentato piuttosto la situazione di precarietà di lavoratori e cittadini.

Richiamando ancora le disposizioni introdotte dal decreto legge in conversione, evidenzia come, malgrado quanto asserito dal relatore, le stesse determinino di fatto una drastica riduzione delle risorse finanziarie a favore del Mezzogiorno. Segnala, così, l'articolo 5, commi 2 e 3, che destinano una quota significativa del fondo per le aree sottoutilizzate ad interventi a favore delle grandi aree urbane, con il risultato di sottrarre risorse alle regioni meridionali a favore dei centri urbani del Nord e del Centro dell'Italia. Ancora evidenzia come l'articolo 6, nel predisporre una serie di incentivi a favore delle attività di ricerca e sviluppo, finisca per beneficiare essenzialmente i distretti industriali e quindi, ancora una volta, le attività produttive delle regioni centro-settentrionali. Effetto analogo hanno varie altre norme contenute nel decreto legge in esame che, malgrado pretendano di intervenire a favore delle cosiddette «aree sottoutilizzate», sottraggono in definitiva sempre più risorse a tale finalità e quindi alle regioni del Sud Italia, continuando a suo avviso una tendenza già rilevata nelle ultime leggi finanziarie e in altri provvedimenti varati dall'attuale maggioranza di Governo.

Un ulteriore esempio di tale politica, si rinviene a suo giudizio nell'articolo 11, che riforma gli strumenti di sostegno e garanzia all'attività produttiva, attribuendo ulteriori funzioni di intervento all'agenzia Sviluppo Italia: sebbene tale ente rivendichi, nelle relazioni sulla propria attività, la creazione di quasi trentamila nuove imprese, l'oratore sottolinea come si tratti prevalentemente di imprese di carattere individuale, insufficienti per favorire il decollo delle regioni meridionali, alle quali dovrebbe essere prioritariamente rivolta l'attività dell'agenzia. Viceversa, negli ultimi anni una serie di provvedimenti hanno attribuito o proposto compiti sempre più eterogenei a Sviluppo Italia (ad esempio l'atto Senato n. 3034 ne prevede la partecipazione nella costituzione di sportelli all'estero per le imprese), allontanandola da quella che dovrebbe essere la sua funzione principale di incubatrice per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

Anche le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legge in conversione in materia di legislazione doganale e di scambi commerciali con l'estero appaiono improntate ad un inutile protezionismo, soprattutto nei confronti della Cina, laddove il Governo avrebbe dovuto adottare adeguate politiche di cooperazione con tale Paese, volte sia ad attrarre investimenti e capitali in Italia, sia a favorire la penetrazione dei nostri prodotti in Cina, posto che tale nazione non è solo un potenziale concorrente, ma anche un grande mercato di sbocco.

Infine, ricorda come nella passata legislatura fossero stati messi a punto una serie di strumenti per favorire la produttività e l'occupazione, con particolare riguardo proprio alle aree sottoutilizzate (incentivi automatici, programmazione negoziata, contratti d'area, prestito d'onore), i quali tuttavia, pur avendo dato buoni risultati in termini di crescita del PIL e dell'occupazione, sono stati via via smantellati dal Governo Berlusconi. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento in esame possa costituire l'occasione per una necessaria inversione di rotta e richiama, in proposito, gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, sottolineando come

gli stessi mirino ad incentivare l'offerta, rilanciando la base produttiva, favorendo realmente la ricerca e sostenendo il reddito, in particolare mediante la riforma degli ammortizzatori sociali (reddito d'inserimento, restituzione del drenaggio fiscale, tutela del potere d'acquisto). Si tratta di uno schema del tutto alternativo a quello proposto dal Governo, del quale sottolinea la validità, auspicando che su di esso possa svolgersi un confronto aperto e costruttivo.

Il senatore NOCCO (FI) rileva preliminarmente come, nell'attuale contesto politico, tutto ciò che viene osservato in merito al decreto in conversione, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, appaia suscettibile di essere strumentalizzato politicamente. Stigmatizza, quindi, il vizio atavico italiano di essere nemici e contrapposti, anche in situazione di grande delicatezza e difficoltà per il Paese. A suo modo di vedere, infatti, l'eterno agone elettorale impedisce di affrontare con lo spirito giusto l'analisi del contenuto normativo del decreto. Un dato gli appare comunque chiaro e cioè che in questa complessa fase dell'economia italiana ed europea, è urgente e doveroso intervenire per tentare di agevolarne la crescita. Dichiarata, quindi, di aver apprezzato il tenore asciutto, ma essenziale, della relazione del senatore Izzo e precisa di convenire sui suoi contenuti di fondo. Ricorda come dalla relazione emerga che il Governo ha posto in essere le misure idonee ad agevolare la crescita in un'ottica duplice: consolidamento della finanza pubblica, attraverso un tentativo di attenuazione del deficit, e attuazione di riforme strutturali, idonee ad accrescere la competitività e la deregolamentazione di alcuni mercati. Precisa quindi che prima di questo decreto il Governo e il Parlamento hanno già operato numerosi interventi nel settore dei trasporti e della viabilità, perseguendo l'obiettivo di ammodernare la rete viaria, di portare a compimento le opere incompiute, di eliminare le pastoie burocratiche e gli annosi contenziosi. Molto è stato fatto, a suo giudizio, per l'internazionalizzazione delle imprese e per consentire alle aziende italiane di essere più competitive. Ricorda altresì che il Governo persegue l'intento di rimodernare il sistema degli incentivi, eliminando sprechi e lungaggini burocratiche trasformando quelli che venivano considerati aiuti di Stato in veri strumenti di sviluppo dimensionale e occupazionale. Il decreto sulla competitività si inserisce in questa prospettiva e tende ad individuare e adottare le misure necessarie a risollevarlo il sistema produttivo italiano, compresso e vessato da una recessione propria dell'Europa e da una concorrenza sfrenata e incontrollata dei paesi asiatici. Ricorda, quindi, che il fenomeno, di carattere nazionale, ha la maggiore incidenza nel Meridione, dove l'imprenditoria è più giovane e meno protetta, in quanto opera in condizioni più sfavorevoli rispetto al Nord. Svolge quindi un puntuale riferimento circa il grave momento che attraversa il cosiddetto «triangolo del Salotto», localizzato tra le province di Bari e Matera: si tratta di una *enclave* industriale che occupa quasi cinquantamila dipendenti. In questa legislatura, su sua sollecitazione, il Governo ha già finanziato opere stradali indispensabili, prospettando e finalizzando, inoltre, consistenti opere nella legge obbiettivo.

A suo giudizio, tutto ciò non è ancora sufficiente. Infatti a più riprese sono state prospettate le difficoltà di quel particolare settore, affinché si prendesse coscienza del problema e delle sue possibili soluzioni. Il Governo – prosegue l'oratore – ha prontamente risposto, convocando gli operatori presso la Presidenza del Consiglio. In quel contesto territoriale, peraltro, è sua opinione che occorra confermare e incrementare i finanziamenti alle TV locali che sono un veicolo eccellente di incremento della economia, capaci di valorizzare i prodotti delle piccole e medie imprese. Osserva poi che nel decreto sono contenute coerenti norme intese a rafforzare l'azione di contrasto alle contraffazioni. Si domanda, in proposito, se non abbia ragione chi invoca il ricorso a dazi doganali. Sul punto ritiene sia ragionevole porre il problema ma chiarisce che non può essere un solo paese, l'Italia, a mettere in atto i dazi, bensì l'Unione europea, con una serie di misure coordinate, in grado di tutelare le imprese europee. Rilevando come il decreto preveda altresì il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, individuando puntuali forme di semplificazione e coordinamento operativo, evidenzia come la riforma del diritto fallimentare appaia urgente e indifferibile. Con il decreto si tende a dare sicurezza ai rapporti di credito, conferendo più certezza e tutela ai creditori, accelerando altresì le procedure di realizzo. Decisiva per il futuro dell'industria italiana gli appare altresì la previsione degli incentivi per la ricerca. Ricorda poi che il decreto intende colmare il divario tra la ricerca di base e la ricerca applicata, destinando parte del fondo rotativo ad investimenti in ricerca e progetti eseguiti congiuntamente tra imprese e Università. A suo parere, la fusione delle piccole imprese, incentivata dalle disposizioni recate del decreto, potrebbe rappresentare per alcuni settori, tra cui quelli del salotto e del calzaturificio, un vero volano, in quanto le energie applicate e coordinate potranno dar vita a una maggiore spinta alla razionalizzazione della spesa e ad una più coordinata produttività. Tra le altre istanze avanzate, ricorda quella inerente al mercato e al costo del lavoro: puntualmente il decreto prevede il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali. Anche la scelta di revisione del sistema di incentivi gli appare efficace e incontra favore la via scelta dal Governo, poiché occorre dare alle imprese le condizioni migliori per operare. La via del sostegno, rappresentato da una combinazione di capitale a fondo perduto, finanziamento e garanzie, consentirà, a suo giudizio, un'assegnazione più razionale. All'uopo gli sembra notevole lo sforzo di aumentare la platea degli aventi diritto alle agevolazioni. Altro intervento meritorio è riservato al tentativo di convincere gli operatori a convertire l'impresa verso settori emergenti. A tal fine, il testo del decreto prevede ammortizzatori sociali che proteggono i lavoratori nel processo di transizione, al fine di evitare le resistenze corporative; auspica, in proposito, che le organizzazioni sindacali ne comprendano l'importanza e agevolino il processo di trasformazione.

Conclude precisando che il decreto appare dotato di grande valenza positiva e operativa. Si dice peraltro convinto che il sistema Italia non si salverà se il corporativismo autoreferenziale non cesserà, se gli indu-

striali non troveranno in sé la capacità di essere veri imprenditori, se il sistema creditizio non si modernizzerà e trasformerà, dando maggior credito ai progetti di imprese piuttosto che alle garanzie reali e se le organizzazioni sindacali cesseranno di proteggere i privilegi acquisiti e diffusi, collaborando invece con i Governi a trovare insieme le forme di risparmio che consentano la riduzione del deficit pubblico e il rilancio degli investimenti.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) sottolinea innanzitutto il profondo disagio in cui vive il Paese di fronte all'evolvere del problema competitività. Tuttavia, egli osserva come non tutte le parti politiche, anche all'interno della stessa maggioranza, abbiano la medesima percezione della gravità in cui versa il sistema Italia. Anche da ciò, a suo giudizio, emerge la nitida impressione che si viaggi a vista, senza perseguire, cioè, coerenti obiettivi e organiche politiche di lungo periodo. A riprova di ciò rileva come il Governo abbia deciso di ricorrere ad una sorta di doppio binario tra Camera e Senato, presentando alle rispettive Commissioni due proposte complementari, ma, almeno in parte, imprescindibilmente legate. A questo elemento di disorganicità si aggiunge la ingente quantità di proposte emendative presentate a firma del relatore e dello stesso Governo. Tutto ciò – prosegue l'oratore – giunge in esito a quattro anni di politiche economiche sbagliate e «sfiancanti» che hanno determinato l'arretramento del sistema produttivo, l'indebolimento della struttura e della credibilità delle istituzioni di garanzia. Aggiunge poi che in Italia l'abbassamento del reddito pro capite è stato di gran lunga superiore alla media europea; nello stesso periodo il divario di produttività si è accresciuto del 3 per cento, mentre nel 2004 la bilancia commerciale italiana ha registrato il primo disavanzo dopo dodici anni. Rileva quindi come il decreto in esame non paia corrispondere alle esigenze di far fronte ad un deficit competitivo ormai strutturale. Peraltro, la tanto celebrata riduzione della pressione fiscale doveva teoricamente portare ad una ripresa di cui non pare profilarsi alcun segno; in proposito, ricorda come le prime rilevazioni ISTAT trimestrali sui consumi delle famiglie abbiano registrato un'ulteriore flessione nel primo trimestre 2005. Rinnova quindi i propri rilievi critici sul contenuto della ormai nota «Tremonti bis» che ha determinato il progressivo smantellamento del sistema degli incentivi in favore delle imprese. Altrettanto critico è il suo giudizio sui successivi interventi legislativi che hanno mutato entità dei benefici economici e natura degli stessi, perseguendo in modo disorganico tre obiettivi: lo svuotamento dei benefici economici già riconosciuti; l'unificazione di fondi sui quali sono finanziati, a vario titolo, gli incentivi alle imprese; la progressiva sostituzione dei contributi a fondo perduto in prestiti a tasso agevolato. Ne deriva – osserva il senatore – un quadro normativo confuso, l'impropria assimilazione contabile di strumenti normativi diversi e la difficoltà di valutare in concreto il grado di investimento del Governo in ciascuna politica di sostegno alle imprese. È sua opinione, peraltro, che le successive operazioni di congelamento e svuotamento delle risorse finanziarie e di unificazione della sede di finan-

ziamento degli incentivi vadano lette anche come il tentativo, da parte del Governo, di rendere meno misurabile il disimpegno dell'esecutivo nelle politiche di sostegno all'impresa. Ricorda poi come alla politica dei fondi unici il Governo abbia fatto seguire le misure che prevedono tetti di spesa concernenti anche gli incentivi alle imprese. Ripercorre, quindi, il contenuto di alcune misure che tra il 2002 e il 2004 hanno determinato il blocco dei pagamenti a valere sul fondo per gli incentivi alle imprese, con relativa paralisi della legge n. 488 del 1992, che riconosceva l'erogazione di contributi a fondo perduto.

Cita, da ultimo, il ricorso al contenimento di spesa mediante il più volte citato metodo «Gordon Brown», che ha impedito di governare la spesa pubblica in modo mirato e selettivo anche in punto di incentivi alle imprese. Rileva altresì come tre siano stati, ad ora, i fattori che hanno impedito un effettivo rilancio della competitività: il mancato completamento del programma di liberalizzazioni già avviato nelle precedenti legislature; il fallimento delle politiche infrastrutturali affidate alla legge obiettivo; la mancata realizzazione, infine, di una riforma virtuosa del mercato del lavoro come strumento per uno sviluppo equilibrato e duraturo. In questo contesto precisa come il disegno di legge in esame sia gravato dalle necessità di comporre le difficoltà interne al Governo, ed è in questo senso che va letta la scelta assai criticabile, di presentare due provvedimenti distinti, presso i due rami del Parlamento, così come quella ragione spiega, a suo giudizio, l'incombere dei numerosi emendamenti governativi o, addirittura, di un maxi-emendamento. Nel merito, il decreto legge in conversione si presenta come una lunga rassegna di micro-discipline, che a suo parere appaiono incoerenti. Peraltro, osserva come l'unico strumento per una lettura d'insieme del provvedimento sia costituito dallo schema degli effetti finanziari delle singole disposizioni sui saldi di finanza pubblica. Sul punto, le ragioni di scetticismo che egli nutre nascono dal fatto che la maggior parte delle disposizioni di spesa è realizzata senza l'immissione di nuove risorse, ma solo attraverso spostamenti da un fondo all'altro del bilancio; inoltre, gli appare inadeguato il ricorso a mezzi di copertura consistenti nel taglio delle risorse della legge n. 488 del 1992, nell'aumento delle accise sulla birra e sui prodotti alcolici e nelle maggiori entrate attese dalla nuova disciplina dei videogiochi. Riservandosi di intervenire con più dovizia di dettagli sulle singole disposizioni dell'articolo, conclude precisando che tali disposizioni di copertura non sono esenti da dubbi di quantificazione. In particolare, le accise sugli alcolici sembrano determinare nella relazione tecnica una aspettativa di aumento di gettito eccessiva, così come, del resto, appaiono sovrastimati i dati sui consumi dei prodotti alcolici.

Circa le misure per Mezzogiorno ed isole, osserva come in quel contesto le misure recate dal decreto non siano adeguate, proprio perché non prevedono nuovi stanziamenti di risorse; infatti, in queste zone del Paese il livello di arretramento ha dato segnali gravi, investendo anche la generale fiducia dei cittadini. Ribadisce quindi il suo proprio convincimento che il Mezzogiorno debba divenire un volano, che non si debba condurre

una politica fondata sulla pregiudiziale di una divisione territoriale, e che, infine, esiste anche una questione settentrionale rispetto alla quale necessitano iniziative complementari che conducano ad un'unitaria tendenza virtuosa per l'intera Nazione. Anche per tali ragioni, dichiara di nutrire forti perplessità sull'impianto generale del decreto legge che si intende convertire.

Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (*DS-U*), il quale osserva preliminarmente come il provvedimento in esame sia viziato da evidenti insufficienze e inadeguatezze relative all'incidenza sulla domanda aggregata. Infatti, l'impostazione di fondo del decreto legge in conversione non riserva risorse aggiuntive alle misure di rilancio della competitività, ma appare fondata, viceversa, su un mero trasferimento di fondi non adeguato né alla delicatezza e alla gravità del quadro economico del Paese, né alle stesse aspettative che il provvedimento intenderebbe soddisfare. Ricorda come tre siano i punti cardine del decreto. In primo luogo, la riforma delle procedure concorsuali e dell'azione revocatoria; in secondo luogo, la modifica di alcune discipline contenute nel codice di procedura civile e, in terzo luogo, la riforma del sistema delle libere professioni. Ricorda come su molte di queste tematiche si sia sviluppato negli ultimi mesi un articolato dibattito in varie sedi in entrambi i rami del Parlamento, di cui il decreto sembra tener conto in modo molto limitato. È in questo senso che va inteso, probabilmente, il contenuto delle proposte emendative avanzate dal Governo nelle quali, ad una prima analisi, si rileva il tentativo di recepire alcune delle proposte da più parti avanzate e peraltro sviluppate nel corso dei lavori parlamentari delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Specificamente, sul punto delle procedure concorsuali, due sono le misure cardine del decreto: da una parte una modifica della disciplina della revocatoria fallimentare, dall'altra, alcune innovazioni concernenti il concordato preventivo e quello stragiudiziale. In proposito, rileva come si tratti di modifiche assai limitate rispetto ad un più organico progetto di riforma, ampiamente esaminato in seno alla Commissione giustizia del Senato con la fattiva collaborazione di tutti i Gruppi parlamentari. In merito alle misure di intervento sul testo del codice di procedura civile, osserva come si tratti sostanzialmente di mere modifiche al regime di notificazione degli atti, il quale certo va rivisto in base allo sviluppo tecnologico dei mezzi di trasmissione dei dati. Tuttavia, precisa che tali disposizioni rappresentano una parte assai limitata delle urgenti ed organiche modifiche da apportare al sistema del processo civile nel suo complesso, come unanimemente si ritiene. Anche sul tema delle professioni, rileva come l'esigenza di liberalizzazione venga sostanzialmente elusa, mancandosi così l'obiettivo di avvicinare la disciplina italiana al quadro di riferimento dell'Unione europea.

Precisa, tuttavia, che tali considerazioni vanno tenute in considerazione anche con riferimento al merito delle proposte emendative del relatore e del Governo, le quali, comunque, sembrano schiudere le porte al ricorso massiccio alla delega legislativa. In riferimento a tale ipotesi,

che ricorre con frequenza nel testo delle proposte emendative del relatore e del Governo, precisa che, al di là dell'abuso della delega legislativa già di per sé criticabile, il trasferimento dell'esercizio della funzione legislativa al Governo è inopportuno proprio poiché il Parlamento è già pervenuto a uno stadio avanzato di esame dei disegni di legge di riforma del Codice di procedura civile e delle procedure concorsuali. È proprio in questa prospettiva – conclude l'oratore – che gli emendamenti presentati dalla sua parte politica intendono proporre un testo di riforma imperniato sui tre snodi cruciali del fallimento, della riforma del Codice di procedura civile e della modifica del regime giuridico delle libere professioni, che recepiscono larga parte dell'articolato già approfondito dalle Commissioni dei due rami del Parlamento. Tale prospettiva, a suo avviso, dovrebbe indurre la maggioranza a rivedere il contenuto complessivo del provvedimento in esame, che per ora appare ancora inadeguato, sia a prendere in attenta considerazione le proposte di modifica organica provenienti dall'opposizione, proprio in quanto recepiscono conclusioni condivise nelle Commissioni di merito già soffermatesi sull'esame dei singoli provvedimenti.

Non essendovi altri iscritti a parlare in discussione generale, il presidente AZZOLLINI, dichiarata chiusa la discussione generale, ricorda come, nel corso dell'odierna seduta pomeridiana, proseguirà l'esame del disegno di legge di conversione con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e con l'inizio dell'illustrazione delle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,45.

655^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che nella seduta precedente si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in titolo, cede la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le rispettive repliche.

Il relatore IZZO (*FI*) sottolinea come la presentazione del disegno di legge n. 3344 in titolo e dell'altro provvedimento sulla competitività all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 5736), abbia suscitato un vivace e proficuo dibattito sui problemi del rilancio dello sviluppo economico, che attendevano da tempo una risposta. Ovviamente, rileva come le disposizioni dei citati provvedimenti non possono, né hanno la pretesa di soddisfare tutte le istanze e le esigenze provenienti dal mondo dell'economia e del lavoro; tuttavia proprio il dibattito che si è sviluppato in Commissione sul decreto-legge in conversione, attraverso il confronto tra la maggioranza e l'opposizione, che ha segnalato ulteriori esigenze all'attenzione del Parlamento, come pure l'esame in corso alla Camera sull'altro disegno di legge, hanno evidenziato dei miglioramenti correttivi da apportare al citato disegno di legge n. 3344, che egli stesso ha inteso recepire attraverso alcuni emendamenti.

Segnala, al riguardo, alcune proposte emendative che mirano a potenziare la fiscalità di vantaggio per le aree sottoutilizzate, che raccomanda al Governo di prendere in adeguata considerazione: si tratta, in particolare, di elevare il tetto per gli sgravi fiscali IRAP a favore delle nuove assunzioni

dagli attuali 20 mila euro fino a 100 mila euro per le regioni del Mezzogiorno e a 60 mila euro per le altre aree sottoutilizzate. Inoltre, richiama altri emendamenti che intervengono sulla riforma del diritto processuale civile e del diritto fallimentare; in merito a quest'ultimo tema, rileva la necessità di interventi normativi non limitati a specifici aspetti, ma che investano tutta la materia nel suo complesso, in quanto l'attuale normativa risalente al codice civile del 1942, appare ormai superata e non più aderente alle mutate esigenze dell'attività imprenditoriale ed economica. A tal fine, auspica che il Governo accolga l'emendamento da lui presentato, che conferisce delega al Governo per una revisione organica e coerente di tutta la materia, segnalando, tra gli altri aspetti, la necessità che vengano inasprite le sanzioni penali per la bancarotta fraudolenta, così da scoraggiare gli imprenditori scorretti e premiare quelli realmente meritevoli.

Infine, nel rinviare alla replica del rappresentante del Governo e alla fase di esame degli emendamenti per l'eventuale approfondimento di altri aspetti, auspica che il testo in esame possa essere ulteriormente migliorato, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di rilancio dell'economia che lo stesso si prefigge.

Il sottosegretario VEGAS, intervenendo in sede di replica, ringrazia il relatore e tutti gli altri senatori intervenuti nel dibattito per il contributo fornito ai lavori. In merito al provvedimento in esame, evidenzia come lo stesso non miri, come pure qualcuno erroneamente ha sostenuto, a risanare la finanza pubblica, quasi a voler continuare il percorso intrapreso con la legge finanziaria, quanto piuttosto a dare risposta al problema della bassa crescita dell'economia, che da tempo affligge il sistema produttivo. Ricorda, in proposito, come da un decennio a questa parte gli indici sulla produttività italiana, in confronto a quelli degli altri paesi, abbiano registrato un *deficit* costante, che ultimamente è andato aggravandosi. Ovviamente, sottolinea come il problema del rallentamento dello sviluppo non riguardi solo l'Italia, ma anche gli altri Paesi dell'area dell'euro, che hanno dovuto anch'essi adottare opportuni rimedi correttivi: ad esempio, la Germania ha recuperato una quota di produttività mediante un prolungamento dell'orario di lavoro, ciò che mostra chiaramente, come per conseguire tale obiettivo, possano essere adottate misure alternative a quelle della finanza pubblica. Rileva come un intervento si imponga anche a causa della inattesa riduzione delle esportazioni subita nell'ultimo anno dall'Italia, che ha ulteriormente ridotto il tasso di crescita del PIL rispetto alle previsioni originariamente formulate.

Passando ad illustrare nel merito le disposizioni recate dal decreto legge in conversione, si sofferma in particolare su quelle che intervengono sulla riforma del processo civile, del diritto fallimentare (articolo 2) e dell'assetto della pubblica amministrazione (articolo 3). Ricorda come proprio i vincoli e le inefficienze di carattere legale e amministrativo rappresentino uno dei principali ostacoli, accanto all'elevato livello di imposizione fiscale, che scoraggia molte imprese straniere dall'investire in Italia. Si è pertanto reso necessario, ad avviso del Governo, incidere in maniera

forte su tale versante, ad esempio semplificando le procedure amministrative ed eliminando tutte quelle autorizzazioni ed adempimenti, spesso inutilmente burocratici, che si frappongono tra la decisione imprenditoriale di avviare una nuova attività e la sua concreta realizzazione.

Sottolinea poi come tali interventi, pur avendo ampia portata, dispieghino tuttavia i loro effetti in un arco di tempo necessariamente non breve: ad esempio le norme di cui all'articolo 2 del decreto-legge in conversione, sulla riforma del processo civile e del diritto fallimentare, investono profili estremamente complessi, che non possono avere riflessi immediati sul sistema produttivo. In senso analogo, richiama le misure di cui all'articolo 1, in materia doganale e di commercio con l'estero: in risposta ad alcune osservazioni critiche, fa presente che, pur dovendosi in ogni caso sostenere il principio della liberalizzazione degli scambi internazionali, appare comunque doveroso che questi si svolgano in un contesto di leale concorrenza, ciò che giustifica le suddette misure, volte a salvaguardare l'economia nazionale da pratiche di *dumping* e di contraffazione dei prodotti.

Soffermandosi ancora sulla riforma del diritto fallimentare, evidenzia come il Governo si sia posto il problema se limitarsi ad intervenire su specifici aspetti o se, viceversa, dare luogo ad una revisione complessiva della materia, tenendo conto anche delle proposte normative già elaborate presso il Parlamento. Al riguardo, erano possibili tre soluzioni: la prima, consistente nel limitarsi alle modifiche su alcuni profili più particolari, come proposto nel testo in esame, la seconda, che presupponeva la presentazione di uno specifico disegno di legge, da esaminare con le procedure ordinarie e, infine, la terza, relativa a il conferimento di una delega legislativa al Governo. In merito, evidenzia la preferibilità dell'ultima soluzione, proposta tra l'altro in alcuni emendamenti del relatore, sui quali esprime quindi il proprio apprezzamento, posto che modifiche solo parziali della normativa fallimentare appaiono insufficienti rispetto alle esigenze della moderna attività imprenditoriale, mentre l'adozione di un disegno di legge ordinario, date le procedure parlamentari, potrebbe avere tempi troppo lunghi e dispersivi. Viceversa, la delega legislativa appare la soluzione più razionale, in quanto consentirebbe tempi adeguati per approfondire la materia, garantendo nel contempo il mantenimento di un disegno organico e coerente, come si è sempre fatto in occasione di importanti riforme giuridiche, ad esempio per i vari codici. Riconosce che l'inserimento di una delega nel disegno di legge di conversione in esame potrebbe appesantire ulteriormente un testo già complesso, ma gli aspetti positivi, a suo giudizio, prevalgono nettamente su quelli negativi, considerato che tale opzione consentirebbe di recepire altresì le disposizioni inserite nel disegno di legge n. 5736 in esame alla Camera, nonché eventualmente alcune soluzioni normative già elaborate dal Parlamento in relazione ad altri disegni di legge.

In definitiva, ritiene che il provvedimento in esame possa dare risposta adeguata ai problemi del rilancio dell'economia, attraverso una semplificazione della legislazione e dell'azione amministrativa. Naturalmente, precisa che il passo successivo deve essere quello di continuare nel risa-

namento dei conti pubblici e nella riduzione della pressione fiscale, per assicurare la disponibilità di risorse aggiuntive necessarie all'ulteriore sviluppo del sistema Paese. In merito, sottolinea come il dibattito sia assolutamente aperto, in quanto occorre valutare se sia preferibile operare la riduzione fiscale mediante interventi sull'imposta sulle persone fisiche (IRE), ovvero concentrandosi sulle attività produttive e quindi sull'IRAP. Probabilmente, mentre in una fase iniziale di domanda calante è stato opportuno concentrare gli sforzi sul sostegno alla domanda, intervenendo quindi mediante sgravi fiscali sui redditi delle persone fisiche, in questa fase si potrebbe incidere con misure a sostegno dell'offerta, riducendo il cuneo fiscale previdenziale. Al riguardo, ricorda come l'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea continui a sostenere l'illegittimità dell'IRAP, che dovrebbe quindi essere soppressa: ma, a parte la necessità di trovare un meccanismo fiscale capace di assicurare un equivalente gettito finanziario, ritiene che una revisione o una abrogazione dell'IRAP debba necessariamente inserirsi nel contesto più generale dell'attuazione del federalismo fiscale, trattandosi di una imposta essenzialmente a base regionale.

Senza entrare nel merito di scelte che dovranno essere esaminate e condotte più opportunamente in altra sede, segnatamente in occasione dell'elaborazione del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria, auspica comunque che su tali questioni possa aversi un confronto ampio tra tutte le forze politiche.

Richiama poi le misure introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge in conversione, a favore della previdenza complementare, delle quali ritiene che non sia stato adeguatamente rilevato, nei precedenti interventi (tra i quali cita in particolare quello del senatore Ripamonti), la portata innovativa. L'obiettivo, come è noto, è quello di favorire l'utilizzo delle risorse del trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori, non più vincolate presso le imprese, per avviare forme di previdenza integrativa: si tratta di una scelta obbligata, posto che, a causa dell'andamento demografico e delle dinamiche del mercato del lavoro, nei prossimi decenni i lavoratori che andranno in pensione si troveranno con dei trattamenti previdenziali significativamente ridotti, rispetto alla retribuzione ordinaria. Favorire il decollo dei sistemi di previdenza complementare, oltre a rispondere a questa imprescindibile esigenza sociale, consentirebbe nel contempo l'ingresso di nuovi intermediari finanziari, che darebbero solidità e spessore ai mercati.

Si sofferma quindi sugli incentivi alla ricerca e sviluppo di cui all'articolo 6 e sulla riforma degli incentivi alle imprese di cui all'articolo 8: riconosce che si tratta di provvedimenti sicuramente migliorabili e che, per avere maggiore efficacia, necessiterebbero di più cospicue risorse finanziarie, tuttavia appare significativo che si stia finalmente passando da vecchie forme di incentivazione, basate su contributi a fondo perduto, a sistemi misti in cui, accanto all'intervento pubblico, vi sono anche elementi di cointeressamento delle imprese, posto che non è possibile prescindere, anche in questo settore, da una seria analisi costi-benefici. In

questo contesto, in replica all'intervento del senatore Dettori, pur non riconoscendo l'esistenza in Italia di una specifica «questione meridionale» né di una «questione settentrionale», ritiene che non possa comunque negarsi l'esistenza di una situazione di difficoltà per il Mezzogiorno, come per altre aree del Paese, da affrontare con misure *ad hoc* del tipo della fiscalità di vantaggio, che hanno dato finora buoni risultati a favore dell'occupazione.

Infine, conferma la disponibilità del Governo a valutare emendamenti che possano migliorare e accrescere l'efficacia del provvedimento in esame, con particolare riguardo, come già indicato, per le proposte del relatore recanti deleghe al Governo, che consentirebbero di intervenire in maniera più organica ed efficace su alcune particolari materie. Osserva, tuttavia, che la grande mole degli emendamenti presentati e la ristrettezza dei tempi a disposizione, costituiscono una oggettiva difficoltà per i lavori della Commissione e invita, pertanto, la Commissione stessa a valutare anche il merito delle varie proposte emendative, concentrandosi su quelle che le forze politiche della maggioranza e dell'opposizione indicheranno come più significative, in rapporto alle finalità del provvedimento in titolo. Al riguardo, sottolinea come il disegno di legge in esame non rappresenti una sorta di seconda legge finanziaria, essendo rivolto specificamente a favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia, per cui anche le proposte emendative dovrebbero essere esaminate e soppesate in questa prospettiva.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), pur apprezzando l'intervento del rappresentante del Governo, precisa, con rammarico, che lo stesso non ha fornito adeguate risposte in merito ai sempre più pesanti tagli operati sulle risorse per il Mezzogiorno: richiama in particolare le decurtazioni del fondo per le aree sottoutilizzate, che hanno ormai raggiunto livelli estremamente preoccupanti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), rileva come molte delle proposte emendative presentate, tra le quali alcune dello stesso Governo e del relatore, esorbitino rispetto alle finalità del decreto. Esprime in particolare perplessità su quegli emendamenti, che contengono deleghe al Governo, alcune di notevole ampiezza, posto che, se non espressamente nel Regolamento del Senato, almeno nella prassi consolidata si tenderebbe ad escludere che, in occasione della conversione di un decreto legge, possano essere introdotti emendamenti di questo tipo, in particolare se si estendono oltre l'ambito del decreto in conversione, con riferimento sia al disegno di legge di conversione, sia soprattutto al decreto legge da convertire. Invita quindi il Presidente a svolgere una riflessione sui criteri di ammissibilità degli emendamenti, sottolineando che le decisioni adottate avranno necessariamente influenza anche sul successivo *iter* del provvedimento in Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti aggiuntivi recanti norme che conferiscono deleghe al Governo, in conformità con numerosi precedenti, sono riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione e saranno comunque esaminati dopo la conclusione dell'esame delle proposte emendative concernenti gli articoli del decreto in conversione. Ritiene pertanto opportuno che si proceda all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 1 del decreto, riservandosi di pronunciarsi, dopo un accurato esame, sui profili di ammissibilità di quelle concernenti il disegno di legge di conversione, quando si perverrà all'esame delle stesse. Rende poi noto che gli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo verranno per il momento accantonati, per essere esaminati nelle prossime sedute una volta scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti ad essi riferiti, la cui scadenza è prevista, come già convenuto, per le ore 10 di domani 13 aprile 2005.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna pomeridiana).

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) precisa che con la proposta emendativa 1.1 si intende sostituire l'intera disciplina recata dall'art. 1, dal momento che essa rischierebbe di rivelarsi inadeguata a risolvere i problemi di competitività del Paese. Peraltro, la sostituzione di tali norme dovrebbe avvenire in favore di una disciplina volta ad introdurre disposizioni più efficienti contro il *dumping* economico e sociale. È proprio in quest'ottica che si colloca anche la proposta emendativa 1.2 che intende implementare linee guida di azione più dure per contrastare il *dumping* connesso all'importazione di prodotti provenienti da fuori l'Unione europea, in particolare dalla Cina. Nel merito, tale ultima proposta emendativa intende impegnare il Governo a sollecitare la Commissione europea affinché essa adotti in un breve termine perentorio misure di dazio a difesa dei comparti tessile, abbigliamento e calzaturiero ed applichi la cosiddetta clausola di salvaguardia di prodotti tessili già prevista dalla normativa comunitaria. La medesima proposta emendativa, inoltre, intende inserire l'obbligo di etichettatura per individuare l'origine dei prodotti.

L'oratore passa quindi ad illustrare l'emendamento aggiuntivo 1.0.3, volto ad istituire l'alto Commissario per la lotta alla contraffazione nel compito di implementare la normativa *anti-dumping* introdotta dagli emendamenti testé illustrati e di svolgere attività di monitoraggio e di coordinamento di vigilanza sull'attività doganale.

Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) illustra brevemente l'emendamento 1.10 volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 1 rispetto al quale, peraltro, si prospettano dubbi di copertura finanziaria, dal momento che le risorse previste per le iniziative che esso reca dovrebbero scaturire dall'as-

sai dubbio maggior afflusso derivante dal controllo dei videogiochi illegali.

Sull'emendamento 1.20, volto a sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 1 precisa che le norme recate da tali commi, che introducono peraltro una nuova fattispecie incriminatrice, sarebbero certamente di difficile applicazione e non paiono comunque in grado di incidere sullo sviluppo economico del Paese.

Osserva infine che l'emendamento 1.45 intende sopprimere il comma 15 dell'articolo 1, il quale reca disposizioni di dubbia efficacia sull'internazionalizzazione del sistema produttivo. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Sull'emendamento 1.12 ha la parola il senatore CICCANTI (*UDC*), il quale precisa che si tratta di una proposta emendativa volta a superare il testo del comma 6, relativo al limite massimo di intervento della Simest S.p.A., riformulandolo, onde evitare alcune ambiguità interpretative sottolineate peraltro dallo stesso servizio Studi del Senato.

In particolare, i commi 12 e 14 verrebbero ad essere conseguentemente sostituiti con nuove formulazioni sempre relative agli strumenti partecipativi e finanziari non applicabili ai progetti delle imprese che investono all'estero e non prevedono il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca e di sviluppo.

Il relatore IZZO (*FI*) interviene per illustrare l'emendamento 1.26 con il quale si propone di corredare la pena per la fattispecie incriminatrice prevista all'articolo 1 comma 7 con la confisca amministrativa degli oggetti in commercio.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.33 volto ad inserire un comma *9-bis* all'articolo 1, col quale si impone, all'atto della presentazione in dogana di beni introdotti in Italia, l'accompagnamento della attestazione di provenienza e di origine con specifica indicazione per ciascuna fase dei processi di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione. La stessa proposta emendativa rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di stabilire le specifiche tecniche di attestazione. In seguito ad un breve intervento del senatore MORANDO (*DS-U*), che si dice favorevole allo spirito della proposta ma si dichiara cauto circa il suo tenore letterale, il RELATORE manifesta la propria disponibilità a modificare la formulazione dell'emendamento ed auspica che, unitamente con esso, i commissari vogliano prendere in considerazione proposte di simile tenore.

Il senatore CURTO (*AN*) interviene per illustrare l'emendamento 1.29 volto ad estendere la fattispecie prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale anche ai reati di contraffazione, quando tale condotta criminosa viene posta in essere da due o più soggetti, in forma comunque organizzata, e tale da alimentare processi distorsivi dell'economia legale, e altri sistemi criminali. In proposito ricorda che una simile disposizione fu intro-

dotta con successo nel campo della lotta al traffico illegale dei tabacchi lavorati esteri.

Il senatore TIRELLI (*LP*) prende la parola per illustrare l'emendamento 1.48, con il quale intende imporre l'obbligo di comunicazione delle singole operazioni commerciali relative alle sostanze alla base della composizione di stupefacenti. Tale obbligo di comunicazione si applicherebbe – precisa il proponente – sia per le attività di transito delle sostanze sia per le attività di importazione ed esportazione di queste ultime. Osserva conclusivamente come l'obbligo di comunicazione riguardi sostanze già depenalizzate in altri paesi dell'Unione europea.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) rende noto, anche con riferimento ai rilievi esposti nel suo intervento nel corso della seduta antimeridiana, che il Presidente della Commissione giustizia si è detto concorde con l'ipotesi di accantonare le proposte emendative del Governo e del relatore riferite alla riforma del codice di procedura civile e anche alla disciplina del fallimento, al fine di individuare un insieme di norme condivise dai Gruppi parlamentari che hanno contribuito alla loro redazione nel corso dell'esame in seno alla Commissione giustizia del Senato. Auspica peraltro che tali norme, su cui vi sia accordo, una volta individuate, possano sostituire le proposte emendative del Governo che recano il conferimento di deleghe sulle due materie in questione.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, una volta giunto il momento dell'esame delle proposte emendative che recano i conferimenti delle deleghe legislative, le proposte segnalate dal senatore Legnini verranno attentamente prese in considerazione, salvo verificare anche la disponibilità del relatore e del Governo a ritirare i rispettivi emendamenti che vertono sulla medesima materia.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) chiede di acquisire dagli Uffici, e segnatamente dal Servizio del bilancio e dal Servizio studi, della documentazione sui possibili effetti in materia previdenziale degli emendamenti del Governo sull'esercizio delle professioni e la disciplina di albi ed ordini professionali, anche al fine di verificare l'opportunità di prevedere un'apposita clausola di salvaguardia per quanto concerne le implicazioni finanziarie, nonché sulla possibilità che le medesime proposte assorbano ambiti professionali non soggetti a legislazione vigente, alla normativa su albi ed ordini professionali, nel qual caso, le suddette misure determinerebbero, a suo avviso, effetti contraddittori con l'obiettivo della semplificazione normativa e dell'apertura dei mercati asseritamente perseguito dal Governo con il provvedimento in esame.

Il presidente AZZOLLINI fa propria la richiesta di documentazione avanzata dal senatore Morando, che si fa carico di rappresentare agli Uffici competenti, e propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344**Art. 1.****1.1**

FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo 1.

1.2

FRANCO Paolo

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad adottare le misure necessarie per contrastare le azioni di dumping economico e sociale collegate alla importazione di prodotti provenienti da Paesi extra-UE, in particolare la Cina.

2. Il Presidente del Consiglio è altresì autorizzato a sollecitare la Commissione Europea affinché essa adotti entro il 30 giugno 2005 le seguenti misure:

a) istituzione di dazi antidumping sui prodotti del comparto tessile, abbigliamento e calzaturiero, secondo le richieste avanzate da parte italiana;

b) applicazione immediata dello strumento previsto dalla normativa comunitaria "Clausole di speciale salvaguardia per la Cina per prodotti tessili";

c) introduzione dell'obbligo di etichettatura di origine dei prodotti, intendendosi per merce fabbricata in Europa quella che ha subito un processo produttivo realizzato in un Paese dell'Unione Europea in misura non inferiore al 90%.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro per le attività produttive e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto le misure di cui al comma 2, in caso di mancato adempimento da parte della Commissione Europea.

1.3

MENARDI

Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: «e definito» inserire le seguenti: «ferma rimanendo l'esigenza di assicurare controlli mirati alla salvaguardia degli interessi dello Stato regolati da normative di settore.».

1.4

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Non è soggetta a preventiva autorizzazione l'importazione e l'esportazione, all'interno dei paesi membri dell'U.E., delle specialità medicinali derivate dal plasma. Parimenti non è soggetta a preventiva autorizzazione l'esportazione, anche al di fuori dell'U.E., di specialità medicinali costituite da emo o plasma derivati, prodotte in Officine Farmaceutiche site in Italia e regolarmente autorizzate alla commercializzazione nei Paesi destinatari. Non è, infine, soggetta a preventiva autorizzazione l'esportazione di campioni di prodotto finito per uso registrativo, diagnostico e di controllo nell'ambito della partecipazione a gare, anche al di fuori dell'U.E., ovvero per finalità di Controllo di Stato da eseguire a cura di un laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali (Officinal Medicines Control Laboratories OMCL).

1-ter. Non è soggetta a preventiva autorizzazione l'importazione di plasma e/o di emocomponenti per finalità di lavorazione industriale per conto di committenti esteri purché accompagnata da idonea documentazione comprovante l'origine del plasma ed i requisiti di qualità e sicurezza richiesti dalla normativa vigente. Parimenti, non è soggetta a preventiva autorizzazione, l'esportazione del prodotto finito ottenuto da detta lavorazione.

1-quater. Non è fatto obbligo di eseguire il test dell'ALT sulle donazioni di plasma da avviare al frazionamento per la produzione di specialità medicinali emoderivate».

1.5

FASOLINO, NOCCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «Ai fini del perseguimento dei principi di semplificazione e di coordinamento di cui al comma 1, l'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente: "Con determinazione direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite disposizioni applicative di natura tecnica omo-

genee con quelle degli altri Paesi dell'Unione europea ed in linea con le esigenze di celerità dei traffici internazionali e dei moderni sistemi di trasmissione telematica dei dati. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al primo periodo continuano ad applicarsi in quanto compatibili le disposizioni regolamentari vigenti"».

1.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

1.7

NOCCO, FASOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «possono comunque consentire», con le seguenti: «consentono».

1.8

NOCCO, FASOLINO

Al comma 4, sostituire le parole: «strumentali finalizzati», con le seguenti: «strumentali nonché finalizzate».

1.9

FRANCO Paolo

Al comma 4, alla fine, aggiungere il seguente periodo:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le categorie merceologiche maggiormente soggette a contraffazione, al fine di disporre potenziamenti di controllo doganale sulle importazioni da paesi extracomunitari dei beni di consumo appartenenti alle suddette categorie».

1.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

1.11

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «ciascun» con la seguente: «ciascuno».

Al comma 12, sostituire le parole: «dell'attività» con le seguenti: «delle attività».

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 3 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

1.12

CICCANTI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«il limite massimo di partecipazione della SIMEST S.p.a., ai sensi della legge 24 aprile 1990 n. 100 e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero delle imprese italiane, dai quali derivino la creazione, l'acquisizione di imprese, *joint-ventures* o altro che si configurino quali attività aggiuntive a quelle nazionali, accompagnati dall'impegno ai mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.»

Conseguentemente i comma 12 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«12. Gli strumenti partecipativi e finanziari introdotti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, dell'articolo 22 comma 5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143 e dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedono, nel piano dell'investimento, il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca e sviluppo, ove esistenti, delle funzioni direzionali, nonché di una parte sostanziale dell'attività produttiva».

«14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, il limite normativo di intervento della SIMEST S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modifica-

zioni, è elevato al 49 per cento del capitale o fondo sociale della società estera nel caso in cui le imprese italiane che investendo all'estero non incorrano nelle condizioni di esclusione ai sensi del comma 12 della presente legge e intendano altresì effettuare in Italia investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata dell'intervento SIMEST. Il presente comma, nonché i precedenti commi 6 e 12 di questo articolo, possono essere oggetto delle linee direttrici di cui al comma 1 dell'articolo 2 delle legge 100 del 1990».

1.13

PONTONE, GRILLOTTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il limite massimo di partecipazione della Simest Spa, ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero delle imprese italiane, dai quali derivino la creazione, l'acquisizione di imprese, *joint-ventures* o altro, e che si configurino quali attività aggiuntive a quelle nazionali, accompagnati dall'impegno al mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.

1.14

PONTONE, GRILLOTTI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis Il Ministero delle attività produttive promuove, avvalendosi anche della collaborazione della Simest, dell'Istituto nazionale per il commercio estero nonché dell'apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, corsi di formazione in materia di internazionalizzazione al fine di formare, o riqualificare, quadri aziendali volti ad avviare o sostenere le imprese stesse nei loro processi di internazionalizzazione.

6-ter. Il Ministero delle attività produttive, anche tramite convenzioni da stipulare con le singole Regioni, coordina le diverse attività di formazione in materia di internazionalizzazione realizzate ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

6-quater. L'onere derivante dall'applicazione dei commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* è pari a 2 milioni di euro per il 2005 e 2 milioni per il 2006.

6-quinquies. Le imprese che procedono all'assunzione del personale formato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, o do-

tato di comprovata preparazione del settore dell'internazionalizzazione, beneficiano dell'incentivo fiscale previsto dall'articolo 4-*quater* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 11 nonché la riduzione del 50 per cento degli oneri sociali per un periodo pari a ,6 mesi. La riduzione del 50 per cento è elevata ad 80 per cento per le imprese residenti nelle Regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché nelle aree depresse. Il Ministero delle attività produttive vigila sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo.

6-*sexies* L'onere derivante dall'applicazione del comma 6-*quinquies* è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2005 e di 6 milioni di euro per l'anno 2006.

1.15

PONTONE, GRILLOTTI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*ter*. Al fine di favorire l'inserimento sui mercati extracomunitari delle PMI in forma associata o aggregata, le spese da sostenere per la realizzazione di studi di fattibilità, di raggruppamenti di imprese, loro consorzi, filiere e distretti a condizioni che gli studi siano, finalizzati ad investimenti all'estero di uso collettivo, promozionali, commerciali o produttivi, sono finanziati fino al 75 per cento dell'importo totale che non può superare 150 000 euro.

6-*quater*. Qualora Associazioni di categoria, imprese o consorzi, nell'ambito di Accordi di settore stipulati con il Ministero attività produttive, stipulino protocolli per interventi di riqualificazione produttiva con imprese delle Regioni obiettivo 1 e delle aree sottoutilizzate operanti nei settori tessile, calzaturiero e dei relativi accessori, il piano di marketing per la commercializzazione nei mercati extracomunitari delle produzioni riqualificate possono ottenere dal Ministero finanziamenti pari al 75% del totale della spesa del piano approvato.

6-*quinquies*. L'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-*ter* e 6-*quater* è pari a 3 milioni di euro per l'esercizio 2005 e 5 milioni per l'esercizio 2006.

6-*sexies*. Le spese relative alla realizzazione di manifestazioni e di campagne promozionali presso la grande distribuzione promosse dal Ministero delle attività produttive con le Regioni e associazioni di categorie possono usufruire di finanziamenti pari al 50 per cento del totale delle spese promozionali, in aggiunta ai progetti inseriti negli accordi di programma o di settore.

6-*septies*. Il Ministero delle attività produttive promuove, mediante l'Istituto del commercio estero; la stipula di intese con la Grande Distri-

buzione Organizzata e al Distribuzione Regionale e Specializzata per l'inserimento nelle linee distributive estere dei prodotti tipici *made in Italy*.

6-octies. L'onere derivante dai commi *6-sexies* e *6-septies* è pari a 10 milioni di euro.

1.16

D'AMICO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis*. Nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) tra i soggetti, anche non residenti, di cui alla lettera *a*), da un lato, e gli organismi di investimento collettivo del risparmio o forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dall'altro"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1.17

D'AMICO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis*. Nel comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*f*) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1.18

D'AMICO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema"

"2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a:

- a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
- b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta"».

1.19

D'AMICO

Dopo il comma 6, inserire il seguente.

«6-bis. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già, autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sul-

l'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le parole: "e dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "e dai commi 1 e 6"».

1.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

1.21

CORTIANA

Sopprimere i commi 7 e 8.

1.22

PONTONE, GRILLOTTI

Al comma 7 dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» aggiungere: «da 100».

1.23

CORTIANA

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

1.24

PONTONE, GRILLOTTI

Al comma 7, alla fine del secondo periodo aggiungere i seguenti: «Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della ci-

tata legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa».

1.25

IL GOVERNO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

1.26

IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere alla fine il seguente periodo: «In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma».

1.27

MAGNALBÒ

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In conformità alle disposizioni della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, le calzature destinate alla vendita al consumatore riportano un'etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono: tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna e suola esterna. L'etichetta contiene altresì le informazioni relative all'origine dei materiali stessi e alle relative lavorazioni».

1.28

MAGNALBÒ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o commerciale. L'etichetta o il contrassegno devono fornire informazioni

sulla composizione dei materiali, sulla loro origine e sulla loro lavorazione. L'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico"».

1.29

CURTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale si estende al reato di contraffazione quando la contraffazione è effettuata da 2 o più soggetti in forma comunque organizzata, si da alimentare non solo processi distorsivi dell'economia legale, ma anche altri sistemi criminali».

1.30

IL GOVERNO

Al comma 8, le parole: «e del Ministero degli affari esteri» sono soppresse, e, conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «secondo programmi definiti dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero degli affari esteri».

1.31

NOCCO, LAURO

Al comma 8, le parole: «e del Ministero degli affari esteri» sono soppresse, e, conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «secondo programmi definiti dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero degli affari esteri».

1.32

PONTONE, GRILLOTTI

Al comma 8 sopprimere le parole: «e del Ministero degli affari esteri» ed aggiungere a seguire il seguente inciso: «o, nel caso di sanzione applicata da organi di polizia locale, per il 30% all'Ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità predette».

1.33

IL RELATORE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento nonché del responsabile tecnico ed amministrativo di ciascuna fase di produzione, trasformazione, lavorazione, commercializzazione e spedizione fino al confezionamento per l'importazione in Italia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso indicato al primo periodo. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia».

1.34

PONTONE, GRILLOTTI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Allo scopo di ottimizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, il sistema dei controlli, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, sulle attività connesse alle esportazioni di beni a duplice uso sottoposte a procedura autorizzativa ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è as-

segnato all'Autorità nazionale di cui al medesimo articolo 2 un contingente integrativo, nel numero massimo di quattro unità di personale, anche comandato, e di esperti.

11-ter. Per le finalità di cui al comma 11-bis, è autorizzata la spesa di 104.000 euro per l'anno 2005 e di 108.000 euro a decorrere dall'anno 2006, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per affluire ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestata all'Autorità nazionale competente.

11-quater. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a 104.000 euro per l'anno 2005 e a 108.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento della voce «Ministero degli affari esteri».

1.35

PONTONE, GRILLOTTI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Gli strumenti partecipativi e finanziari introdotti ai sensi della legge 244 aprile 1990, n. 100, dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedono, nel piano dell'investimento, il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, ove esistenti, delle funzioni direzionali, nonché di una parte sostanziale dell'attività produttiva».

1.36

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 273, si applicano esclusivamente alle imprese che investendo all'estero, mantengono sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale e che nei paesi di stabilimento delle attività produttive rispettino le convenzioni e le norme internazionali sui diritti fondamentali dei lavoratori, rela-

tive alla stipula di regolari contratti di lavoro, alle prestazioni previdenziali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro».

1.37

FRANCO Paolo

Al comma 12, sostituire le parole: «della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273» con le seguenti: «di legge». Dopo la parola: «produttive», aggiungere «producano sul territorio nazionale una diminuzione dei posti di lavoro».

1.38

FRANCO Paolo

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis: 1. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è concessa a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi, senza oneri per le medesime imprese. La garanzia può coprire fino all'80% delle operazioni finanziarie relative alle imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che versino in condizioni di momentanea difficoltà economica e finanziaria e che abbiano predisposto un piano di ristrutturazione aziendale con investimenti finalizzati all'innovazione di processi o di prodotti o di imprese che realizzino programmi industriali nell'ambito di siti dismessi.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono fissate dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo e quantificati in 150 milioni di euro, si provvede per l'anno 2005 quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero; quanto a 22 milioni di euro si provvede per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – fondi investimenti –

fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8. fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap.7420/p)».

1.39

PONTONE, GRILLOTTI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Sono inoltre esenti da imposta gli investimenti effettuati dalle imprese di cui al comma 13 nel biennio decorrente dall'entrata in vigore della presente legge e riferiti alla realizzazione delle operazioni di rilocalizzazione. L'ammontare soggetto all'esenzione comprende il costo di produzione delle immobilizzazioni materiali costituito dal terreno, dai fabbricati e dalle nuove attrezzature nonché dei brevetti. Tali investimenti devono essere eseguiti e risultare iscritti nelle scritture contabili dell'impresa beneficiaria nel periodo di realizzazione dell'operazione di rilocalizzazione».

1.40

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-bis – (*Reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori universitari*). Al fine di mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca, anche in attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

14-ter. L'articolo 4 del decreto-legge n. 269 del 2003 è abrogato e la corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma per gli anni 2005, 2006 e 2007.

14-quater. Il fondo viene ripartito tra le Università con decreto del Ministero dell'IUR, sentito il CUN, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di ciascuna.

14-quinques. Il Fondo di Finanziamento Ordinario di ciascuna università verrà incrementato nei limiti delle risorse di cui al comma 2 di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non confermato, all'atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto in forza del piano di cui al comma 14-bis, nei limiti della quota di fondo destinata a ciascun ateneo».

1.41

PONTONE, GRILLOTTI

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

14-bis. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne la competitività nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest SpA ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100 possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.

14-ter. Le Università, i Parchi tecno-scientifici, Istituti di Ricerca che presentino progetti congiunti con piccole e medie imprese, comprese quelle artigiane, per l'implementazione di brevetti, ingegnerizzazione di prodotti, creazione di *start up o joint-venture*, possono ottenere il finanziamento del 75 per cento dell'importo delle spese necessarie per la realizzazione dei relativi studi di fattibilità il cui ammontare non può essere superiore a 200.000 euro. Qualora i progetti riguardino imprese delle Regioni obiettivo 1 o delle aree sotto-utilizzate la percentuale è elevata all'85 per cento. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2005 e 5 milioni per il 2006».

1.42

PONTONE, GRILLOTTI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, il limite normativo di intervento della Simest SpA, come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese che investendo all'estero in impianti produttivi non incorrano nelle condizioni di esclusione ai sensi del comma 12 e intendano altresì effettuare in Italia investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata dell'intervento Simest».

1.43

PONTONE, GRILLOTTI

Dopo il comma 14 aggiungiungere i seguenti:

«14-bis. Le piccole e medie imprese, i singoli inventori indipendenti, le persone fisiche e gli enti non aventi scopo di lucro beneficiano della riduzione del 50% delle tasse previste al titolo IV "proprietà industriale ed intellettuale" della tariffa delle tasse sulla concessioni governative annessa al decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 1995, con esclusione delle tasse di concessione governativa relative ai marchi, qualora non concedano licenze o cedano, a qualsiasi titolo per anni dalla domanda di brevetto, i diritti di proprietà industriale od intellettuale a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese. La violazione del predetto obbligo comporta il versamento all'Ufficio italiano dei brevetti e marchi di una somma pari a tre volte la riduzione fiscale usufruita.

14-ter. Ai fini della registrazione e protezione di marchi e brevetti industriali all'estero, i soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del supporto degli uffici di assistenza legale, costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.44

PONTONE, GRILLOTTI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Le previsioni di cui al comma 347 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono estese ai costi sostenuti per il personale addetto alle mansioni di ricerca ed innovazione per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi nelle aziende manifatturiere».

1.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 15.

1.46

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Sopprimere il comma 15.

1.47

NOCCO, LAURO

Dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«16. Allo scopo di ottimizzare, ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, il sistema dei controlli, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, sulle attività connesse alle esportazioni di beni a duplice uso sottoposte a procedura autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, è assegnato al Ministero delle attività produttive, Dipartimento per l'internazionalizzazione, un contingente integrativo, nel numero massimo di quattro unità di personale, anche comandato, e di esperti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

17. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 104.000 euro per l'anno 2005, e, a 108.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3 e 10 commi 2, 3 e 4».

1.48

TIRELLI

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Il comma 7 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258 è sostituito dal seguente:

"7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I ed agli operatori che svolgono attività di esportazione delle sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I."».

1.49

Nocco

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In relazione ai prodotti e materiali da costruzione e con particolare attenzione a quelli per uso strutturale destinati alle zone sismiche, anche in vista dell'attuazione della direttiva 89/106/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, la Pubblica amministrazione, promuoverà attraverso le Regioni, Camere di commercio industria ed Artigianato procedure di controllo ai sensi della legge 273 del 2002 e DPCM 18 febbraio 2005 relativo a misure di controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati ed azioni volte al riconoscimento di certificazioni e marchi volontari di prodotto».

1.50

FRANCO Paolo

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il Governo è autorizzato a sollecitare la Commissione europea affinché essa renda operative al più presto, e comunque non oltre il 30 giugno, le linee guida per l'attivazione delle «clausole speciali di salvaguardia per la Cina per i prodotti tessili».

1.51

FRANCO Paolo

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il Governo è autorizzato a sollecitare la Commissione europea affinché essa ponga in atto entro la fine del 2005 misure di salvaguardia ed anti-dumping a tutela dei comparti produttivi tessili, dell'abbigliamento e calzaturieri».

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

268^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3344) *Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*
(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 aprile scorso.

Interviene in discussione generale il senatore SALERNO (AN), il quale, pur esprimendo apprezzamento per il provvedimento, suggerisce al relatore di proporre l'adozione di una proroga dei termini per fruire di strumenti di clemenza fiscale già approvati. Ritiene infatti che l'estensione del condono fiscale anche all'anno 2003 risponda ad una logica di chiusura del sistema, in quanto tale data segna il passaggio da un sistema di tassazione imperniato sulle prepagate imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, ad un altro incentrato sulle nuove IRE ed IRES. Sottolinea ulteriormente come il gettito derivante da tale estensione temporale dovrebbe essere opportunamente utilizzato non tanto per finalità di fiscalità generale, quanto per la costituzione ed il finanziamento di un fondo destinato al sostegno delle imprese operanti in settori che attraversano situazioni di crisi a causa dell'incremento della concorrenza dei Paesi asiatici nonché delle aziende che investono in aree sottoutilizzate.

Il presidente PEDRIZZI esprime apprezzamento per il suggerimento testé formulato dal senatore Salerno, soprattutto per quanto concerne la finalizzazione del gettito derivante dall'eventuale proroga delle misure di clemenza fiscale al sostegno della competitività delle imprese.

Il senatore CANTONI (*FI*) condivide i rilievi formulati dal senatore Salerno, rilevando a sua volta come nella difficile congiuntura che attualmente attraversano le imprese italiane occorra reperire risorse finanziarie aggiuntive per sostenere la competitività delle aziende. Evidenzia inoltre come i fattori di criticità per il sistema industriale risiedano in massima parte nella concorrenza dei Paesi asiatici e, in particolare, della Cina, in numerosi comparti tra i quali segnala anzitutto il settore tessile e quello calzaturiero, ma anche un comparto tradizionalmente estraneo alla concorrenza, come quello ortofrutticolo.

Per quanto concerne la prospettata possibilità di estensione temporale anche all'anno 2003 delle misure di clemenza fiscale, condivide l'esigenza di destinare il maggior gettito a misure finalizzate al rilancio della competitività delle aziende nazionali.

Con riferimento alle disposizioni che incrementano l'aliquota dell'imposta di fabbricazione della birra, ritiene opportuno richiamare l'Esecutivo ad un'attenta analisi dell'impatto che tale misura è suscettibile di determinare su di un settore dell'economia rilevante anche dal punto di vista delle risorse umane impiegate.

Interviene poi il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale valuta anzitutto positivamente l'ipotesi di estensione all'anno 2003 delle misure di clemenza fiscale anche in virtù del fatto che tale ampliamento consentirebbe di applicare il condono anche a quei soggetti imprenditoriali, tra i quali talune società cooperative, che non hanno sinora potuto usufruirne poiché il loro esercizio finanziario terminava oltre la fine dell'anno 2002.

Dopo aver espresso apprezzamento per le misure di semplificazione recate dal provvedimento, idonee a favorire la crescita delle imprese, nonché per le disposizioni in materia di diritto fallimentare, fa presente, in relazione all'osservazione svolta dal senatore Cantoni sulla necessità di approfondire le problematiche connesse all'incremento della imposta di fabbricazione della birra, che tale produzione è in massima parte di origine non interna, a differenza delle colture vitivinicole, meritevoli invece di salvaguardia. A tale ultimo proposito, ricorda peraltro di aver presentato proposte emendative riguardanti le potestà di determinazione delle nuove aliquote dell'imposta di fabbricazione degli alcolici da parte dell'Agenzia delle dogane e i relativi effetti anche dal punto di vista temporale.

Per quanto concerne l'articolo 14 del decreto-legge, recante misure di sostegno alle ONLUS e, in generale, al terzo settore, sottolinea positivamente l'adozione di interventi volti a favorire la crescita delle attività di utilità sociale, secondo il principio per cui al crescere del volume delle liberalità aumenta il beneficio fiscale.

Dopo aver commentato positivamente l'abrogazione della disposizione della legge finanziaria per il 2005 che estendeva l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili anche alle attrezzature mobili destinate alla produzione industriale, sottolinea inoltre come un intervento di riduzione del cuneo fiscale tra imposte e retribuzioni avrebbe potuto consen-

tire un rilancio della competitività industriale soprattutto delle imprese manifatturiere.

Evidenzia infine come non possa condividersi la mancata previsione nell'ambito del provvedimento di misure di sostegno al settore aerospaziale, di dimensioni consistenti soprattutto nel Lazio e in Piemonte, anche in considerazione delle rilevanti ricadute della ricerca effettuata in tali settori ad alta tecnologia in termini di produzione industriale.

In conclusione, ritiene il provvedimento in esame nel complesso non esaustivo in un'ottica di rilancio della competitività del sistema Paese, auspicando che nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria vengano previsti ulteriori interventi.

Il presidente PEDRIZZI e il senatore CANTONI (*FI*) condividono il rilievo da ultimo formulato dal senatore Eufemi in relazione alla necessità di sostenere il settore aerospaziale, sottolineando peraltro come analoghi incentivi dovrebbero essere previsti relativamente ai settori ad alta tecnologia in generale.

Il relatore AGOGLIATI (*FI*) preannuncia la presentazione di uno schema di parere favorevole con osservazioni nella seduta di domani mattina, anticipando peraltro i rilievi che reputa condivisibili.

In particolare, ritiene opportuno suggerire alla Commissione di merito la previsione di un intervento normativo unitario in materia di disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, nonché di esplicite misure di sostegno ai settori tessile e calzaturiero, oltre ad altri comparti particolarmente danneggiati da fenomeni di concorrenza sleale da parte di Paesi emergenti.

Ritiene di poter accogliere altresì i suggerimenti relativi all'ipotesi di proroga al 2003 delle misure di clemenza fiscale, con correlativa destinazione del gettito al finanziamento di ulteriori interventi a favore della competitività delle imprese. Reputa poi necessaria una attenta valutazione degli effetti dell'aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione della birra. Infine, esprime un giudizio favorevole sulle misure recate dal provvedimento di semplificazione amministrativa e di agevolazione delle operazioni di concentrazione tra società e condivide le osservazioni emerse nel corso del dibattito sulla necessità di sostenere l'operatività del settore aerospaziale e, più in generale, delle imprese ad alta tecnologia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI preannuncia che la prossima settimana potrà svolgersi l'audizione informale dell'Associazione dei magistrati tributari.

Il senatore BRUNALE (*DS-U*) sollecita altresì l'audizione già concordata del sottosegretario Contento e del dottor Tino, direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché di rappresentanti delle principali categorie interessate, sullo stato della normativa riguardante gli apparecchi elettronici da intrattenimento.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) si associa all'invito testé formulato dal senatore Brunale.

Il presidente PEDRIZZI sottolinea l'esigenza di non ampliare eccessivamente la platea dei soggetti da audire, essendosi peraltro già svolta una compiuta analisi del settore dei giochi e delle scommesse nell'ambito della relativa indagine conoscitiva; ritiene pertanto preferibile limitarsi, almeno in un primo momento, all'audizione degli esponenti governativi.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) sollecita a sua volta lo svolgimento della più volte programmata audizione del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'indagine sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea.

Dopo che il senatore EUFEMI (*UDC*) si è associato all'invito formulato dal senatore Castellani, il presidente PEDRIZZI assicura che si attiverà in tal senso.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

377^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Mariolina Moioli, responsabile della Direzione generale per lo studente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché la professoressa Maria Michela Romagnoli, componente del Gruppo nazionale per gli alunni stranieri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione del responsabile della Direzione generale per lo studente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottoressa Mariolina Moioli

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 aprile scorso.

Dopo un breve intervento introduttivo del presidente ASCIUTTI ha la parola la dottoressa Mariolina Moioli, direttore generale per lo studente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la quale si sofferma sulle azioni amministrative condotte dalla struttura di cui è responsabile, in coerenza con le Linee guida già illustrate dal ministro Moratti alla Commissione.

Dall'istituzione di un ufficio dedicato all'integrazione degli alunni stranieri, avvenuta nel giugno dell'anno scorso, la Direzione generale ha infatti operato per individuare in ogni regione un insegnante referente ai fini dell'integrazione. Ciò, onde sviluppare la massima sinergia fra le linee di indirizzo del Ministro e le singole istituzioni scolastiche autonome, operando un raccordo anzitutto a livello regionale e, indi, a livello di centri per i servizi amministrativi (CSA). L'obiettivo è infatti quello di mettere

a sistema le migliori pratiche e monitorare i fondi che il contratto destina (d'intesa con le organizzazioni sindacali) a progetti nelle aree a forte flusso migratorio.

Operando con il sostegno di un Gruppo nazionale appositamente costituito, la Direzione generale svolge inoltre un'opera di coordinamento delle attività svolte dalle altre Direzioni generali competenti, ad esempio, sulla formazione dei docenti. In particolare, ella dà conto di un progetto per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, gestito dalla Direzione generale per il personale della scuola, con la collaborazione di 21 università.

Per contestualizzare le politiche dell'integrazione, la Direzione generale è altresì in costante rapporto con gli altri Paesi europei e non. I modelli di integrazione adottati nei Paesi più sviluppati sono infatti molto differenti: dall'assimilazione adottata in Francia, alla multiculturalità piena dell'Olanda, a forme a volte segreganti vigenti in Germania, fino all'integrazione del Canada che rappresenta un modello abbastanza simile a quello interculturale che si va affermando in Italia e che recentemente è stato preso a modello anche dalla Spagna.

In accordo con gli uffici scolastici regionali, la Direzione generale sta quindi procedendo alla raccolta e catalogazione delle migliori pratiche, al fine di istituire una banca dati nazionale che aiuti le scuole a far tesoro delle esperienze precedenti.

In tale prospettiva, la Direzione generale ha organizzato per il mese di maggio un seminario proprio sulle migliori pratiche, valutate secondo una determinata griglia di criteri: coinvolgimento del territorio, produttività delle azioni, confronto fra protocolli di accoglienza, apprendimento della lingua italiana, rapporto con la lingua d'origine, utilizzo dei mediatori culturali, innovazioni curriculari, coinvolgimento dei genitori, utilizzo di materiale facilitato.

Benché l'esperienza nazionale non fosse in passato monitorata, alcuni uffici scolastici regionali hanno del resto già avviato esperienze importanti, d'intesa con istituti specifici.

Avvalendosi del Gruppo nazionale, la Direzione generale intende quindi fornire il proprio supporto a reti di scuole che, a partire dai rispettivi piani per l'offerta formativa, elaborino interventi di integrazione. Ciò, attraverso sia risorse economiche dedicate che il sostegno di esperti incaricati di accompagnare per intero il processo di integrazione, monitorandone gli esiti.

Passando ad analizzare la presenza di alunni stranieri sul territorio nazionale, la dottoressa Moioli fa indi presente che essa non è omogenea. Inoltre, rispetto alle previsioni condotte per l'anno scolastico 2004-2005, si registra un ulteriore incremento di presenze. A fronte di un incremento annuale di circa 50.000 allievi, quest'anno l'aumento è stato infatti di oltre 70.000.

D'intesa con le organizzazioni sindacali, il Ministero ha quindi già concordato le finalizzazioni del contratto per l'anno prossimo, onde ridurre i disagi conseguenti alla lunga fase contrattuale, prima a livello na-

zionale, indi regionale e infine d'istituto. Ciò, al fine di consentire una tempestiva programmazione delle risorse disponibili e una loro presa in carico responsabile da parte delle singole scuole.

Nel preannunciare la trasmissione alla Commissione, non appena disponibili, dei dati definitivi sulla presenza degli alunni stranieri, ella riferisce degli esiti di un'analisi condotta su un campione di allievi, da cui emerge che il successo è minore quando nelle classi vi sono molti alunni non italiani e soprattutto laddove questi ultimi siano della stessa nazionalità. L'indagine ha infatti dimostrato che la diversità consente maggiori stimoli e quindi aumenta la capacità di apprendimento complessivo. L'Italia è del resto in media rispetto agli altri Paesi europei, anche a più lunga tradizione di immigrazione.

Ella conclude invitando ad affrontare il problema in termini di percorsi personalizzati, in una scuola delle integrazioni e non dell'integrazione.

Seguono quesiti dei senatori.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) ritiene opportuno rinnovare un quesito già posto al ministro Moratti, in ordine al profilo multiculturale del modello adottato.

Premesso di intendere per interculturalità il rapporto fra culture diverse, e per multiculturalità lo stesso ambito tematico all'interno di una stessa cultura, egli si chiede infatti come operi la scuola italiana non solo per la integrazione dei portatori di culture diverse, ma anche per la realizzazione di una dimensione multiculturale, in termini ad esempio di programmi, di strutture per l'insegnamento e di formazione dei docenti.

L'integrazione è infatti a suo avviso ancor più problematica al di fuori di una organizzazione scolastica che non sia consapevole della sua attuale dimensione multiculturale.

Né, ritiene, una scuola destinata ad operare nella globalità e nell'autonomia può efficacemente affrontare queste problematiche conservando una dimensione monistica.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) prende atto della costante crescita del numero di alunni stranieri e si sofferma sulle conseguenze di tale fenomeno sugli organici. Pur nella consapevolezza della difficoltà di fare previsioni attendibili, ella chiede pertanto quali siano le scelte che il Ministero intende adottare per l'anno scolastico 2005-2006.

Ella chiede poi quale sia la dislocazione delle diverse comunità nazionali sul territorio italiano, convenendo con un'ottica flessibile che non determini la concentrazione di alunni provenienti dal medesimo Paese nella stessa classe.

Sollecita infine maggiori ragguagli sull'insegnamento della lingua italiana.

Il senatore FAVARO (*FI*) chiede da chi sia stato nominato e come sia composto il Gruppo nazionale richiamato dalla dottoressa Moioli.

Ricordando indi il parere recentemente dato dalla Commissione sullo schema di decreto relativo alle dotazioni organiche, nel quale fu inserito un esplicito richiamo ai problemi dell'immigrazione, domanda quale tipo di formazione abbiano i docenti incaricati dell'integrazione e se questa rappresenti una specializzazione limitata ad alcuni insegnanti.

Ritiene altresì importante sapere come si integrino gli studenti stranieri nella cultura italiana, al di là dell'apprendimento della lingua.

Domanda infine informazioni più dettagliate sulle risorse specificamente dedicata al settore.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) prende atto della complessità delle tematiche in discussione, che senz'altro devono essere affrontate con strumenti nuovi, verificati sul campo.

Chiede quindi alla dottoressa Moioli quali siano le principali difficoltà incontrate dalle scuole, richiamando il problema delle liste di attesa soprattutto per la scuola dell'infanzia, che rischiano di precludere la possibilità di un inserimento tempestivo dei bambini nel circuito scolastico.

Si associa infine alla domanda del senatore Favaro sulle risorse dedicate al settore.

Il senatore BETTA (*Aut*), richiamandosi al tema delle risorse, chiede quale sia il rapporto con gli stanziamenti degli enti locali, oltre che maggiori ragguagli sui contenuti degli interventi finanziati.

Domanda inoltre in che modo si tenga conto di queste iniziative ai fini della valutazione nazionale.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) sollecita la trasmissione dei dati analitici sull'accesso alla scuola degli studenti stranieri e sulla loro carriera scolastica, in termini di abbandono, dispersione, elusione dell'obbligo scolastico.

Chiede inoltre se il Ministero adotti una linea di tipo umanitario nei confronti degli alunni irregolari, come ad esempio il Ministero della salute per i ricoveri ospedalieri, ovvero se l'accesso alla scuola sia consentito solo agli alunni regolarmente presenti sul territorio nazionale.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la dottoressa MOIOLI, la quale chiarisce anzitutto che l'integrazione degli alunni stranieri non rappresenta più un'emergenza, ma è divenuta ormai una questione strutturale della scuola italiana, per la quale risulta indispensabile un approccio culturale nuovo da parte del Ministero, anche nell'assegnazione delle risorse. Ritiene peraltro che un'efficace integrazione possa avvenire solo attraverso un incontro forte fra identità diverse, come testimoniato dal resto dall'indagine di secondo livello svolta dal Ministero sulla base di dati raccolti da numerosissimi studi di enti locali, scuole e associazioni su tutto il territorio nazionale. Solo partendo da una forte consapevolezza della pro-

pria identità si può infatti costruire un adeguato processo di vita e di apprendimento. Si impone pertanto un sistema di convivenza civile che non mortifichi la diversità, ma anzi la sostenga e la sviluppi.

Quanto ai contenuti degli interventi, essi sono volti certamente alla didattica e, ancor prima, alla formazione dei docenti. Il progetto dianzi richiamato condotto dalla Direzione generale per il personale della scuola con la collaborazione di 21 università si propone del resto di indicare percorsi didattici e corsi di formazione di primo e secondo livello, dedicati agli insegnanti. Al riguardo, ella chiarisce peraltro al senatore Favaro che non vi sono docenti espressamente incaricati dell'integrazione, ma tutti i docenti se ne fanno carico nell'ambito delle rispettive competenze.

In ordine agli organici, riferisce che la popolazione scolastica è in diminuzione proprio nelle regioni a minore flusso migratorio. È invece in aumento in altre. Le previsioni per il prossimo anno scolastico sono state comunque già effettuate, sulla base delle preiscrizioni. Va tuttavia segnalato che gli alunni immigrati difficilmente effettuano la preiscrizione, in quanto spesso arrivano in Italia ad anno scolastico già iniziato. L'istruzione è peraltro un diritto primario dell'individuo e la scuola deve quindi essere sempre pronta a ricevere tali bambini, in qualunque momento dell'anno.

In previsione delle nuove iscrizioni, è stato comunque promosso un aumento degli organici, sia pure di carattere generale e non – ribadisce – mirato.

Rispondendo indi alla domanda della senatrice Acciarini sulla dislocazione delle diverse comunità sul territorio nazionale, ella dichiara che in Italia sono presenti 191 nazionalità, sia pure in misura evidentemente diversa. La nazionalità che registra un maggior incremento di presenze è quella albanese.

Quanto all'efficacia dell'apprendimento degli alunni stranieri, è evidente che esso è maggiore quando il bambino abbia già intrapreso un percorso scolastico nel suo Paese di origine, sviluppando così una consuetudine all'apprendimento.

Risulta comunque decisiva l'attenzione alla lingua e alla cultura materna. Solo se il bambino può fare tesoro del suo patrimonio linguistico e culturale, si sviluppano infatti quelle condizioni di agio che sono indispensabili all'apprendimento. In tale prospettiva, di grande rilievo è la figura del mediatore culturale.

La tendenza in atto è comunque quella di collocare i bambini stranieri con i loro coetanei italiani, senza inserirli in classi inferiori a causa delle disparità di livello.

Molte scuole italiane organizzano del resto corsi di preparazione all'apprendimento della lingua italiana, approfittando dei periodi di sospensione delle attività curricolari.

Conviene altresì con la senatrice Franco che i fenomeni di integrazione non possono che trarre beneficio da un inserimento precoce dei bambini stranieri nell'ambito scolastico.

Al senatore Betta risponde indi che le risorse delle scuole sono sempre integrate con quelle degli enti locali che, spesso, si assumono l'onere della mediazione culturale.

Vi sono poi alcune scuole capofila, cui si rivolgono le altre istituzioni scolastiche soprattutto per ottenere indicazioni sui materiali didattici facilitati.

Rientra peraltro fra gli obiettivi del Ministero quello di mettere a sistema la fornitura di tali materiali.

Quanto alla valutazione, ribadisce che essa avviene sia a livello di scuole che di sistema.

Al senatore D'Andrea conferma infine che i dati da lui richiesti sono contenuti nelle documentazioni consegnate dal Ministro in occasione della sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Si tratta peraltro di una ricognizione di base, su cui innestare un processo di monitoraggio al fine di rilevare gli eventuali progressi.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia la dottoressa Moioli per la proficua collaborazione e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

444^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile 2005.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) interviene rilevando preliminarmente l'inadeguatezza del provvedimento in esame rispetto all'attuale situazione economica e politica del Paese, con particolare riferimento all'aggravamento della situazione dei conti pubblici e all'esito delle recenti consultazioni elettorali di livello regionale. I contenuti si rilevano insufficienti ad assicurare quel rilancio di cui l'economia italiana ha bisogno e che non può essere garantito da un provvedimento che continua a smantellare l'apparato dello Stato attraverso il commissariamento progressivo dei suoi centri decisionali. Esprime poi una forte critica nei confronti delle agevolazioni che, anche con questo provvedimento, il Governo riserva alle società concessionarie autostradali e sottolinea la mancanza di una visione strategica dei problemi e la conseguente dimensione localistica degli interventi previsti, come nel caso delle attività che interessano l'area industriale di Genova e le acciaierie di Cornigliano. Criticabile è poi anche l'intervento relativo al fondo rotativo degli investimenti in ricerca, evidentemente insufficiente rispetto alle esigenze di tali attività. Le modifiche apportate al funzionamento del CIPE, attraverso la costituzione del Comitato per lo sviluppo e del Comitato per l'attrazione delle risorse, sembrano poi mirate unicamente a rendere ancora più incerto il ruolo di tale organismo nell'attività di programmazione economica di livello nazionale. Analoghe perplessità solleva inoltre l'incremento delle funzioni di Sviluppo

Italia S.p.A., poiché sempre meno chiaro risulta il ruolo di questa società a partecipazione pubblica nell'attività di programmazione economica. Giudica poi negativamente le disposizioni finalizzate alla diffusione delle tecnologie digitali, che sembrano essere l'unica preoccupazione della politica economica del Governo. Conclude infine sottolineando ancora una volta la intempestività del provvedimento che traspare, tra l'altro, anche da recenti affermazioni del Ministro dell'economia agli organi di stampa.

Il presidente GRILLO, pur apprezzando taluni dei rilievi critici formulati dal senatore Zanda, precisa che la norma che fa riferimento all'area industriale di Cornigliano è il frutto di accordi politici che hanno coinvolto anche l'opposizione e che sono finalizzati, tra l'altro, alla bonifica di talune aree in prossimità degli impianti industriali.

Il senatore DEMASI (AN) ritiene che le osservazioni del senatore Zanda, per quanto acute, siano residuali rispetto alla complessità dei problemi da affrontare. Fa presente al riguardo che il decreto-legge in esame, per la sua stessa natura, contiene disposizioni settoriali, la cui rilevanza non può essere certamente paragonata ad interventi più strategici che devono essere adeguatamente formulati nel contesto della elaborazione della manovra di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Esame e rinvio)

Il senatore PEDRAZZINI (LP) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo che dà attuazione alla previsione del comma 456 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), con cui è autorizzata la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto ai nodi di scambio intermodali, in ragione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il predetto comma stabilisce che gli interventi ammessi al contributo e gli importi massimi erogabili sono individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tali interventi sono pertanto finalizzati alla realizzazione di una piattaforma di gestione della rete logistica nazionale che permetta le interconnessioni dei nodi di scambio modale, anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto merci, il controllo e il monitoraggio delle flotte e dei carichi e l'interazione tra gli elementi della filiera produttiva. In tale contesto l'attuazione degli obiettivi previsti dalla legge verrà

perseguito attraverso una società di capitali, a controllo pubblico, che rappresenta direttamente le associazioni di categoria del settore interportuale e che opera con procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto individua l'obiettivo dei finanziamenti autorizzati dal comma 456 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, concernenti la realizzazione di un sistema di gestione della rete logistica nazionale finalizzata alla interconnessione dei nodi di intercambio modale anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci. L'articolo 2 prevede poi che la piattaforma *hardware* e *software* del sistema sia aperta, modulare e orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci. Il sistema deve essere inoltre orientato alla fornitura dei servizi per facilitare, attraverso l'interazione fra gli elementi della filiera produttiva, l'incontro tra la domanda e l'offerta, il controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi, l'interscambio dei dati e la realizzazione dei sistemi informativi, con particolare riferimento a quelli di teleprenotazione. L'articolo 3 prevede l'individuazione di una società di capitali, a controllo pubblico, diretta espressione dell'associazione di categoria interportuale, a cui affidare mediante convenzione l'attuazione degli obiettivi previsti dalla legge. La società provvede alla realizzazione della piattaforma logistica integrata con procedure ad evidenza pubblica in conformità alle disposizioni comunitarie. L'articolo 4 fa quindi obbligo alla società prevista dall'articolo 3 di presentare, entro 90 giorni dall'emanazione del decreto in esame, un piano finanziario che preveda oltre al contributo statale, risorse aggiuntive tali da garantire la realizzazione del progetto, almeno pari alla metà dello stesso contributo. Nello stesso termine la società deve presentare un programma di sviluppo della progettazione e dell'esecuzione degli interventi e un progetto che dimostri gli obiettivi prefissati e la congruità dei costi a base delle procedure di affidamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuterà preliminarmente alla stipula della convenzione gli elementi previsti dall'articolo 4, imponendo eventuali correzioni a cui la società è tenuta a conformarsi. L'articolo 5 stabilisce poi che eventuali utili conseguiti dalla società di gestione siano reinvestiti nella manutenzione e, ove possibile, nell'espansione della piattaforma logistica ovvero impiegati per il finanziamento delle attività della stessa società di gestione. Il secondo comma prevede inoltre che la proprietà di quanto realizzato con gli interventi previsti dalla legge n. 311 del 2004 sia dello Stato e che le strutture siano gestite a titolo gratuito dalla società di gestione per venti anni dall'entrata in servizio del sistema con modalità da individuare nella convenzione prevista dall'articolo 3. Secondo quanto previsto dall'articolo 6, infine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un comitato di vigilanza e monitoraggio per l'attuazione del programma composto da un magistrato della Corte dei Conti con funzioni di presidente, tre dirigenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competenti per materia e due esperti. Il Comitato, supportato da una segreteria tecnica, riferisce semestralmente al Ministro sull'avanzamento delle attività, il conseguimento degli obiettivi e la congruità della spesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 aprile 2005.

Il presidente GRILLO (*FI*) ricorda di aver illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla quale dichiara aperto il dibattito.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) interviene al riguardo, dichiarandosi favorevole alla proposta ma rilevando la necessità di esprimere più chiaramente, all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo in esame, in materia di pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto, l'obbligatorietà delle annotazioni ivi indicate, con la previsione di un termine specifico per la loro effettuazione e di un conseguente sistema sanzionatorio in caso di inosservanza. Per quanto riguarda poi l'articolo 28 laddove si prevede l'introduzione di un sistema di identificazione dei natanti, analogo a quello vigente per la registrazione dei ciclomotori, rileva che tale modalità di identificazione – diversa dall'immatricolazione vera e propria – richiede appositi criteri identificativi per tali unità. Appare poi imprescindibile l'informatizzazione dei pubblici registri relativi alla nautica da diporto, attraverso la costituzione di uno «sportello telematico del diportista» improntato al modello dello sportello telematico dell'automobilista, già esistente. Agli articoli 50 e 51, andrebbe poi precisato meglio che l'attività di mediatore per le unità da diporto concerne gli aspetti negoziali delle transazioni, con esclusione delle pratiche amministrative conseguenti alle transazioni stesse. Con riferimento all'articolo 52, suggerisce inoltre di rinviare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle istituzioni e degli organismi idonei alla divulgazione dell'educazione marinara. Fa presente infine la necessità di assicurare l'inserimento nel tessuto economico e la professionalità delle scuole nautiche, autorizzate dalle amministrazioni provinciali, attraverso un comma aggiuntivo all'articolo 39 o disponendo uno specifico rinvio nell'articolo 65.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, dopo aver manifestato apprezzamento per i suggerimenti illustrati dal senatore Veraldi, dichiara di condividere in particolare quello relativo all'istituzione di uno sportello telematico del diportista che dichiara di recepire nella proposta di parere favorevole con osservazioni.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente Grillo (*FI*) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni integrate con l'osservazione del senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) (e riportata in allegato al resoconto della seduta odierna) che risulta infine approvata.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (n. 454)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo 2005.

Il presidente GRILLO (*FI*) dichiara aperto il dibattito.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo mira ad introdurre nell'ordinamento italiano il principio dell'applicazione delle norme internazionali dal momento della loro entrata in vigore a livello internazionale, prevedendo una sorta di aggiornamento costante della normativa di settore, tale che gli strumenti internazionali applicabili nel nostro paese siano quelli più recentemente sottoscritti. Pur condividendo le finalità del provvedimento in esame, ritiene tuttavia necessario assicurare che gli aggiornamenti della normativa di settore, finalizzati a rendere la normativa nazionale coerente con gli strumenti internazionali più recentemente sottoscritti, siano previamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, dichiara di condividere quanto rilevato dalla senatrice Donati e propone pertanto un parere favorevole con l'osservazione dianzi formulata (riportata in allegato al resoconto odierno).

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni del Relatore è posta ai voti e quindi approvata.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente GRILLO avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**SCHEMA DI PARERE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 454 PREDISPOSTO DAL RELATORE E
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (n. 454), esprime parere favorevole rilevando tuttavia la necessità di sottoporre all'esame delle competenti Commissioni parlamentari gli aggiornamenti della normativa di settore, finalizzati a rendere la normativa nazionale coerente con gli strumenti internazionali più recentemente sottoscritti.

**SCHEMA DI PARERE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 458 PREDISPOSTO DAL RELATORE E
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, lo schema di decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto (n. 458),

considerate le osservazioni espresse dalla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni

con riferimento all'ambito di applicazione del codice, all'articolo 1, appare opportuna una sostituzione del comma 3 con il testo seguente:

«3. In materia di navigazione da diporto nelle acque marittime e in quella interne si applicano oltre al presente codice, le leggi, i regolamenti e gli usi ad essa relativi. Ove manchino tali disposizioni e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto alla navigazione»;

in relazione alla procedura di attestazione di idoneità l'articolo 27 dovrebbe essere sostituito con il seguente testo:

«1. L'attestazione di idoneità è il documento che attesti lo stato di navigabilità e la permanenza dei requisiti di sicurezza per i natanti a motore di lunghezza compresa fra i 7,51 e i 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate. L'attestazione di idoneità ha validità di 8 anni decorrenti dalla data di immissione in commercio per le imbarcazioni nuove o dalla data di scadenza del certificato di sicurezza rilasciato o rinnovato per le unità a suo tempo immatricolate»;

appare opportuna la soppressione dell'articolo 30;

dopo l'articolo 33 appare necessario inserire una normativa di dettaglio per la navigazione temporanea sia in relazione ai profili concernenti il rilascio dell'autorizzazione, sia alle condizioni di sicurezza con l'introduzione di due norme del seguente tenore: «(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione della navigazione temporanea). 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio del soggetto richiedente dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini op-

pure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto. 2. Le autorità competenti annotare su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla scritta temporanea. La sigla temporanea è riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla debbono essere neri su fondo bianco ed avere le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e può stabilire specifiche condizioni di utilizzo. 4. L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale»; «(Condizioni di sicurezza da osservare per la navigazione temporanea). 1. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione. 2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità. 3. Le unità autorizzate alla navigazione temporanea devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, come previsto dall'articolo 41. L'apparato potrà essere utilizzato solo ai fini del soccorso. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione. Per l'utilizzo di tali apparati non è richiesta la licenza di esercizio.»;

all'articolo 53 sarebbe poi necessario l'aggiunta di un comma finale che stabilisca che in caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, il proprietario dell'unità da diporto o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà;

all'articolo 65 appare opportuno accentuare il processo di semplificazione normativa nel senso indicato dalla legge di delega (n. 172 del 2003, art. 6) delle seguenti procedure: a) semplificazione modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; b) semplificazione procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto; c) semplificazione disciplina relative ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto; d) semplificazione procedimento per

il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto; e) semplificazione disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo; f) semplificazione procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea;

da ultimo, appare utile una informatizzazione del settore prevedendo, in analogia con quanto stabilito per il settore automobilistico, l'istituzione di uno sportello telematico del diportista.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

301^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) *Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il senatore PIATTI (*DS-U*), nel richiamarsi preliminarmente all'intervento svolto dal senatore Vicini, osserva che, anche a seguito della recente tornata elettorale, l'economia è nuovamente tornata al centro del dibattito politico. Pur se va valutato positivamente che si inizia ad affrontare la questione relativa alla competitività del sistema Paese, non si può non rilevare come si intervenga tardivamente e con un *plafond* di risorse finanziarie del tutto insufficiente. Ricordato come il recente intervento di politica fiscale ha finito per premiare solo una parte dei contribuenti, per di più con redditi elevati, rileva come da parte del capo del Governo si continui a parlare di riduzione fiscale generalizzata, mentre la leva fiscale va usata in modo selettivo e selezionando gli obiettivi, come fece a suo tempo il centro sinistra con il credito di imposta. In quanto alle questioni più direttamente attinenti al settore agricolo, affrontate con il decreto in esame, ritiene che non sia sufficiente per il comparto primario procedere a delle riduzioni dei costi gravanti sul settore, e anche la stessa difesa della tracciabilità, obiettivo oramai acquisito da tutti, non può costituire una «parola magica» in quanto non è in grado di per sé di accrescere i

fattori che determinano la competitività del comparto, che richiede invece, al fine di fare sistema, interventi volti a rafforzare ed allargare la dimensione dell'impresa, promuovere e consolidare l'*export*.

Preannuncia di avere presentato numerose proposte emendative relative al decreto-legge in esame (fra cui una rivolta a prevedere l'istituzione di un'agenzia per lo sviluppo territoriale, come pure altre per sostenere le produzioni agricole di qualità all'estero e in materia di ricerca), al fine di delineare una serie di interventi indispensabili per rafforzare l'effettiva competitività delle imprese agricole. Su tali questioni chiede pertanto attenzione da parte del relatore.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore, senatore PICCIONI (*FI*), ribadisce che il provvedimento in esame imprime una importante svolta nella tutela e nella promozione dei fattori di competitività del settore primario ed in particolare valuta positivamente l'intervento volto a stabilizzare l'IVA agricola, prima soggetta alla necessità di proroghe a valenza annuale, come pure va valutata positivamente la modifica introdotta in materia di limiti finanziari ai fini dell'applicabilità del regime speciale previsto per i produttori agricoli in tema di detraibilità dell'imposta assoluta o dovuta ai fini del calcolo dell'IVA. Valuta altresì positivamente le misure per l'istituzione del contratto di distretto accanto al contratto di filiera. Ritiene peraltro necessario richiamare l'attenzione della Commissione sulla esigenza di rivedere l'incremento dell'accisa sulla birra, disposto con l'articolo 10 del decreto in esame, tenuto conto che si tratta di un notevolissimo aumento dell'accisa che deprime un intero settore produttivo nazionale, che ha già subito un rilevante incremento dell'imposizione fiscale. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole con l'osservazione sull'esigenza di rivedere l'incremento dell'accisa sulla birra disposto dall'articolo 10 (commi 2 e 4).

Il sottosegretario DELFINO, ringraziato preliminarmente il relatore per la puntuale ed esaustiva rappresentazione della portata del provvedimento, con il quale si sono assunte importanti iniziative a favore anche del settore primario, rileva che, dall'ampio dibattito svoltosi, è comunque emersa un'ampia condivisione degli strumenti di intervento previsti. Con riferimento all'intervento del senatore Bongiorno (relativo alla copertura della stabilizzazione dell'IVA agricola con aumento di accise), sottolinea comunque che, data la scarsità delle risorse finanziarie, è stato necessario identificare una copertura finanziaria reale, che prevede interventi comunque inferiori a quelli originariamente ipotizzati, fermo restando che l'obiettivo principale è la messa a regime del sistema dell'IVA agricola.

Quanto poi alle questioni sollevate relativamente all'ISMEA, sottolinea che si tratta di un'importante scelta legislativa, perché in tal modo viene aumentato il livello delle garanzie previste rispetto a quelle effettivamente operative sulla base del precedente Fondo interbancario di garan-

zia, sicché risultano evidenti i vantaggi per gli operatori nei confronti del sistema bancario (in quanto c'è la possibilità di offrire garanzie fino al 70 per cento, con un incremento fino all'80 per cento per i giovani agricoltori). Nel ribadire l'utilità e la opportunità per il comparto agricolo ed agroalimentare delle misure adottate, ritiene che possa essere valutata positivamente anche l'osservazione avanzata dal relatore.

Il senatore BONGIORNO (AN) richiama l'attenzione del relatore sull'opportunità di formulare un'osservazione di carattere e di tenore più generale relativa all'esigenza di ripensare e rivedere il sistema di copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 10 per il settore agricolo. Ricorda al riguardo che finora gli interventi di proroga annuale dell'IVA agricola utilizzavano, quale copertura finanziaria, risorse reperite al di fuori del settore primario. Pertanto, tenuto conto anche dell'ulteriore meccanismo, previsto dal comma 4 del citato articolo 10, che facoltizza eventuali ulteriori rimodulazioni delle nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, esprime una forte preoccupazione per il livello di imposizione fiscale che si potrà determinare sui prodotti alcolici intermedi (in particolare sui vini).

Il relatore PICCIONI (FI) accoglie la proposta del senatore Bongiorno di riformulare l'osservazione nel senso da lui indicato. Ribadisce pertanto la proposta di parere favorevole integrato dalla osservazione sulla esigenza di rivedere il meccanismo di copertura finanziaria degli interventi adottati per il settore agricolo con l'articolo 10.

Il presidente RONCONI, verificata la presenza del numero legale, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere sul disegno di legge in titolo un parere favorevole con l'osservazione del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere sul disegno di legge in titolo un parere favorevole con l'osservazione del tenore da lui proposto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (AN) rileva preliminarmente che i numerosi schemi di decreti legislativi iscritti all'ordine del giorno della Commissione dimostrano come il Governo sta procedendo positivamente nella riforma di un comparto fondamentale per l'economia italiana, rilevando

come il decreto-legge n. 22 del 2005 in materia di crisi di mercato (all'esame dell'altro ramo del Parlamento), come pure il decreto-legge in materia di competitività (su cui la Commissione ha testé concluso l'esame in sede consultiva) contribuiscano a delineare un quadro di importanti interventi di riforma del settore primario. Osserva comunque che le profonde innovazioni normative che vengono così introdotte richiederanno un forte impegno da parte delle strutture pubbliche preposte e delle associazioni professionali interessate, al fine di favorire la effettiva implementazione della nuova strumentazione prevista.

Il relatore fa rilevare che il nuovo schema di decreto legislativo in esame (già schema n. 457) contiene le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge n. 38 del 2003, in materia di regolazione dei mercati, attraverso una più precisa disciplina dei rapporti contrattuali tra soggetti economici operanti nella filiera agroalimentare, ponendosi pertanto nel solco della riforma dei soggetti economici organizzati già avviata con il precedente decreto legislativo n. 228 del 2001.

Lo schema si compone di sedici articoli dei quali, in particolare, l'articolo 1 reca le definizioni dei principali termini ed espressioni utilizzati nel testo. Sul punto, merita attenzione la definizione di «intesa di filiera», disciplinata al successivo articolo 9 e avente come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

L'articolo 2 reca la definizione delle organizzazioni di produttori (qui di seguito denominate OP), dei quali l'articolo in questione definisce gli scopi essenziali, in termini di programmazione della produzione, concentrazione dell'offerta gestione delle crisi di mercato, riduzione dei costi e stabilizzazione dei prezzi.

L'articolo 3 definisce i requisiti e le forme societarie nelle quali le OP possono essere costituite, oltre agli obblighi statutari e talune regole essenziali di funzionamento, quali quelle atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e la necessaria fissazione di sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari. Ai fini del riconoscimento, le OP debbono comunque avere un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente, ma le regioni possono in ogni caso stabilire limiti superiori.

L'articolo 4 disciplina la procedura per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, su istanza da presentare alla Regione. Le Regioni e il MIPAF possono inoltre concedere aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

L'articolo 5 disciplina le forme associate delle OP, che possono essere costituite sempre nelle forme di cui al citato articolo 3, per il perseguimento di vari scopi, quali la concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli, la gestione delle crisi di mercato, la costituzione di fondi di esercizio, il coordinamento delle attività delle OP.

L'articolo 6 stabilisce pertanto i requisiti per il riconoscimento delle forme associate nazionali di OP, individuando il contenuto obbligatorio dei relativi statuti. Si tratta di disposizioni sostanzialmente omogenee, nell'impostazione di fondo, a quelle previste dal citato articolo 3. Il comma 6, prosegue il relatore, definisce le cause, previa diffida, che danno luogo alla revoca del riconoscimento. Il MIPAF, inoltre, allo scopo di favorire la costituzione ed il funzionamento delle organizzazioni comuni, può concedere aiuti a carattere temporaneo e decrescente, a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti per la costituzione e l'avviamento nei primi 5 anni successivi al riconoscimento.

L'articolo 7 prevede invece la possibilità per tali organizzazioni di primo e secondo grado di costituire un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali.

L'articolo 8 contiene alcune disposizioni in tema di gestione delle crisi di mercato, attribuendo alle OP e relative unioni la facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni, i prodotti conferiti dagli aderenti e prevedendo taluni indici oggettivi di verifica delle situazioni di squilibrio: si tratta di disposizioni di notevole rilievo che vanno collegate alla riforma del sistema indennizzatorio dei rischi in agricoltura, con l'obiettivo di far maturare la cultura imprenditoriale dei produttori del settore.

Il comma 7 prevede inoltre che le OP predispongano e trasmettano al Ministero appositi piani di intervento, soggetti ad approvazione. Il comma 8 prevede inoltre la possibilità per l'AGEA di stipulare contratti con le unioni di OP per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire eventuali temporanee sovracapacità produttive.

L'articolo 9 definisce e disciplina l'intesa di filiera, avente come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori.

L'articolo 10 prevede la possibilità di stipulare accordi quadro o contratti quadro per sviluppare gli sbocchi commerciali, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, migliorare la qualità dei prodotti, ridurre le fluttuazioni dei prezzi e prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato. Coerentemente, l'articolo 11 definisce le caratteristiche e la disciplina applicabile agli accordi di filiera, in linea con i principi generali contenuti nel codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Viene anche definito il contenuto negoziale minimo obbligatorio riferito agli accordi di filiera i quali debbono essere inoltre depositati entro dieci giorni dalla stipulazione presso il MIPAF il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale.

L'articolo 12 disciplina gli aspetti relativi all'esercizio del recesso e le conseguenze da riconnettersi alla cessione d'azienda prevedendo inoltre, al comma 4, che i crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto dello schema in esame, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dalla normativa civilistica generale.

L'articolo 13 definisce gli obblighi degli acquirenti, in linea con i principi generali in materia di obbligazioni, prevedendo inoltre l'applicabilità della disciplina della risoluzione per inadempimento, mentre l'articolo 14 – in materia di incentivi – stabilisce che la stipula di contratti individuali di coltivazione e fornitura conformi agli accordi di filiera costituisce criterio di preferenza per l'attribuzione di contributi statali e per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione in ambito agricolo.

L'articolo 15 contiene disposizioni relative ad altre tipologie di accordi nel sistema agroalimentare, prevedendo l'approvazione del MIPAF e il regime formale, oltre a definire il contenuto negoziale tipico essenziale. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra questi ultimi e le imprese di approvvigionamento o di trasformazione debbono essere autorizzati dal MIPAF. Su tale articolo formula alcune riserve perché sembra eccessivo limitare – se questo è lo scopo – l'applicabilità di alcune norme del Codice civile.

L'articolo 16 reca infine le disposizioni finali e le abrogazioni di norme conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Conclusivamente ribadisce l'esigenza comunque di prevedere una applicazione semplificata del nuovo sistema così introdotto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI ricorda che domani, mercoledì 13 aprile, alle ore 14 è convocata la seduta delle Commissioni congiunte 9^a del Senato della Repubblica e XIII della Camera dei deputati per lo svolgimento dell'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata, di rappresentanti di Confindustria-Federalimentare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

251^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l'anno 2005 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive (n. 463)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Il relatore SAMBIN (*FI*) rileva preliminarmente che l'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 autorizza il Ministero delle attività produttive ad avvalersi di esperti o di società specializzate per la realizzazione di attività di studio e di ricerca nei settori di sua competenza, e che anche per il 2005 lo stanziamento disponibile ammonta a 3,098 milioni di euro, ripartiti in 1,032 milioni di euro per il Centro di responsabilità «Gabinetto» e in 2,065 milioni di euro per il Centro di responsabilità «Imprese».

Le disponibilità assegnate al «Gabinetto» continueranno ad essere utilizzate, in linea di principio, per attivare analisi e studi di settore che costituiscano un supporto per le decisioni dell'organo politico ed agevolino la definizione degli interventi normativi e delle relative linee di azione. In questa ottica – prosegue il relatore – i fondi concorreranno al finanziamento dell'Osservatorio per il monitoraggio delle attività industriali, organo istituito nel corso del 2004 presso il Ministero con il compito di effettuare un raccordo dei dati sull'andamento delle attività nei vari settori e facilitare così la definizione di nuovi strumenti di politica industriale.

Particolare attenzione sarà poi prestata al tema della razionalizzazione e dello snellimento delle procedure, come strumenti capaci di impri-

mere un'accelerazione alla realizzazione degli interventi di sostegno alle attività produttive, nonché alle problematiche derivanti dal processo di riorganizzazione in atto nel Ministero, a seguito delle modifiche al riparto delle competenze introdotte con la riforma del titolo V della Costituzione.

Con riferimento alle attività già avviate nei passati esercizi, precisa che proseguiranno sia gli studi relativi alle implicazioni, per i settori produttivi, dell'appartenenza italiana all'Unione Europea che le ricerche relative al ruolo del Ministero quale centro di riferimento e di indirizzo per le politiche industriali di carattere settoriale, nazionale ed internazionale, anche in relazione al sistema degli incentivi. Continueranno inoltre le analisi relative alla competitività del sistema industriale italiano nonché quelle relative alle problematiche del settore energetico nella fase di attuazione della legge di riordino.

Particolare attenzione verrà prestata all'internazionalizzazione del sistema produttivo, soprattutto nell'ottica della definizione di strumenti di tutela del Made in Italy. Proseguiranno poi gli studi volti al perfezionamento della disciplina degli interventi in caso di crisi e ristrutturazione aziendale, all'approfondimento delle tematiche inerenti la responsabilità sociale delle imprese e la vigilanza nei confronti delle cooperative e all'analisi dei fenomeni inflattivi e della loro incidenza sul sistema distributivo. Saranno infine effettuati studi per favorire la valorizzazione e la promozione delle iniziative nazionali ed internazionali in materia di turismo.

Per quanto riguarda le attività da finanziare a carico del centro di responsabilità «Imprese», continuerà ad essere sostenuto il funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale: a seguito della riorganizzazione del Ministero, tra l'altro, sono state ampliate le funzioni e i compiti di tale organismo, che concorrerà alla elaborazione del Piano annuale e triennale di politica industriale previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2004. Si prevede poi che una parte delle risorse venga destinata all'attività del già citato Osservatorio per il monitoraggio delle attività industriali. Proseguiranno infine le attività finalizzate a facilitare la diffusione dei risultati della ricerca nel mondo imprenditoriale, soprattutto con riferimento al settore delle piccole e medie imprese. Segnala, infine, che in allegato al Programma per il 2005, è stata trasmessa alle Camere una Relazione sull'attività di studio e di analisi svolta nel 2004.

Il presidente PONTONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*), rilevata preliminarmente l'importanza del provvedimento in esame, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di adottare un approccio equilibrato nel valutare i costi e i benefici dei fenomeni di delocalizzazione, che possono costituire non solo un depauperamento del tessuto produttivo, ma altresì un'opportunità per le imprese.

Con riguardo al programma di utilizzo dell'autorizzazione di spesa per studi e ricerche per la politica industriale, sottolinea la necessità che il Governo fornisca alla Commissione maggiori informazioni in ordine al-

l'effettivo utilizzo, nell'anno 2004, di tali risorse, nonché in ordine ai risultati ottenuti. Pur essendo consapevole della prossima scadenza del termine per l'espressione del parere, auspica che il Governo possa fornire i chiarimenti richiesti nella seduta già fissata per domani.

Si riserva comunque di intervenire nuovamente a seguito dei chiarimenti forniti.

Il presidente PONTONE, nel rilevare la necessità di rispettare in ogni caso il termine per l'espressione del parere, per il quale è stata già concessa una proroga, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani, per consentire al rappresentante del Governo di fornire i chiarimenti richiesti.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il relatore MUGNAI (AN), ad integrazione di quanto già esposto nel corso della relazione, illustra la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:

«La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

appare necessario promuovere la formazione e la riqualificazione del personale che opera nel campo dell'internazionalizzazione e definire meccanismi di incentivazione fiscale che ne favoriscano l'inserimento professionale soprattutto in riferimento alle imprese ubicate nelle aree svantaggiate;

nell'ottica di agevolare la presenza delle piccole e medie imprese nei mercati esteri, potrebbe essere utile attivare strumenti di sostegno all'internazionalizzazione di aggregazioni e filiere di imprese, nonché dei distretti industriali;

appare auspicabile favorire i processi di concentrazione e le aggregazioni tra micro e piccole imprese, anche la fine di evitare la dispersione e l'eccessiva frammentazione dei contributi e progetti di finanziamento ad esse destinati, finalizzati a promuoverne la crescita e lo sviluppo;

al fine di rafforzare la tutela del *made in Italy*, sarebbe opportuno sottolineare la centralità del ruolo del Ministero delle attività produttive

nella lotta alla contraffazione. Le disposizioni introdotte in materia potrebbero inoltre essere rese più efficaci dall'introduzione di un limite minimo per le sanzioni pecuniarie di cui al comma 7 dell'articolo 1 e dalla previsione di un coinvolgimento, nell'accertamento delle violazioni, degli organi di polizia amministrativa, ai quali potrebbe essere destinata parte delle risorse ricavate dalle sanzioni;

potrebbe essere opportuno potenziare le strutture preposte ai controlli e al rilascio delle autorizzazioni per le esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, in considerazione del rilievo che tali attività assumono ai fini del controllo del mercato interno;

nell'ambito degli interventi finalizzati a favorire il rientro in Italia delle imprese che abbiano trasferito all'estero le proprie strutture produttive, sarebbe necessario prevedere meccanismi che incentivino in particolare la rilocalizzazione di imprese operanti fuori dallo spazio economico europeo;

al fine di agevolare le attività di ricerca e innovazione, soprattutto in riferimento alle piccole e medie imprese, potrebbe essere opportuno definire ulteriori strumenti di sostegno, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti e processi produttivi. Particolare impulso potrebbe inoltre venire dalla previsione di forme di incentivazione della collaborazione tra le piccole e medie imprese e le Università, gli enti di ricerca e i parchi scientifico-tecnologici;

con specifico riguardo all'incremento ed alla razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, si potrebbe valutare l'opportunità di destinare una quota significativa del fondo rotativo per investimenti in ricerca al finanziamento di progetti promosso da micro e piccole imprese, in forma singola o associata;

appare indispensabile proseguire l'impegno in materia di proprietà industriale, dando concreta attuazione alle misure del Codice recentemente varato e definendo meccanismi di tutela brevettuale che agevolino lo sviluppo della ricerca;

con riferimento alla semplificazione amministrativa, sembra necessario estendere l'esclusione dalla liberalizzazione anche al settore energetico, in considerazione dei rischi che comporterebbe un eventuale eccessivo ampliamento delle dichiarazioni di inizio attività in tale settore. Al riguardo, occorrerebbe peraltro contemperare adeguatamente la necessità di promuovere ulteriormente il processo di semplificazione con l'esigenza di non ostacolare l'inizio dell'attività. A tale proposito appare inoltre auspicabile non irrigidire le disposizioni del provvedimento eliminando altresì le distinzioni attualmente previste tra attività commerciali ed imprenditoriali;

sembra opportuno includere, tra gli interventi per lo sviluppo delle infrastrutture da finanziare prioritariamente, quelli relativi al completamento dei programmi già previsti dalla legislazione vigente per la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia, anche in considerazione delle ricadute in termini di sviluppo economico ed industriale;

con riferimento al nuovo sistema di incentivi alle attività produttive, appare necessario sottolineare come una maggiore elasticità nella composizione del capitale di credito costituirebbe una condizione di stimolo agli investimenti e garantirebbe una più efficace applicazione dei nuovi meccanismi di agevolazione;

nell'ambito degli interventi a sostegno e garanzia dell'attività produttiva, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere norme finalizzate a migliorare l'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

potrebbe essere valutata l'opportunità di accelerare, anche mediante il coinvolgimento dell'Enit, le procedure per il rilascio dei visti turistici, ovvero ipotizzare eventuali nuove procedure di rilascio, al fine di agevolare la circolazione dei soggetti coinvolti in attività imprenditoriali rispetto ai soggetti interessati preminentemente ad attività di carattere turistico;

al fine di tutelare e promuovere la vocazione turistica dei tratti costieri nazionali, in un'ottica di rafforzamento e rilancio del settore turistico, occorrerebbe provvedere ad una rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative, valutando inoltre l'opportunità di provvedere tempestivamente ad una ridefinizione complessiva dell'attuale quadro normativo di settore;

coloro che al fine di contemperare le esigenze di carattere industriale con quelle di natura ambientale, sembrerebbe necessario prevedere la prosecuzione degli interventi di incentivazione all'uso del metano e del GPL per autotrazione. Con specifico riguardo ai profili di tutela e valorizzazione ambientale, una particolare attenzione potrebbe inoltre essere rivolta ai biocarburanti: in considerazione dei notevoli investimenti effettuati dagli operatori del settore, potrebbe, in particolare, essere opportuno superare le limitazioni dell'attuale normativa sul *biodiesel*, definendo forme di incentivazione che ne favoriscano la diffusione;

si sottolinea, infine, la complessiva necessità di salvaguardare la centralità del ruolo del Ministero delle attività produttive nell'ambito delle politiche per lo sviluppo, con particolare riferimento alle funzioni svolte nell'ambito della definizione dei programmi di intervento».

Si apre il dibattito.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) ritiene che l'ampiezza delle osservazioni proposte dal Relatore costituisca già di per sé un chiaro indice della insufficienza delle misure contenute nel decreto-legge in esame, le cui lacune sono state a più riprese segnalate anche dagli stessi imprenditori.

Si sofferma quindi analiticamente sulle singole disposizioni lamentando, in primo luogo, l'eccessiva carenza di misure strutturali per favorire la ripresa e lo sviluppo del Mezzogiorno, ed in particolare della Regione Sicilia. Ritiene inoltre che le misure in favore del *made in Italy* costituiscano un semplice palliativo, senza risolvere i problemi che stanno all'origine dell'invasione dei mercati italiani ed europei da parte di prodotti

asiatici a basso costo per i quali, a suo avviso, occorrerebbe innanzitutto adottare efficaci meccanismi di controllo a livello doganale. Infatti, la diffusione di prodotti dai paesi dell'estremo Oriente ed in particolare dalla Cina rappresenta ormai un elemento strutturale e sempre più consolidato dei traffici commerciali internazionali, contro il quale il Governo avrebbe dovuto adottare misure di carattere preventivo e più efficace.

Con riguardo alle disposizioni in materia di confidi, fa osservare che l'entrata in vigore dei cosiddetti principi di Basilea 2 determinerà ulteriori gravi difficoltà nel ricorso al credito per numerose imprese; a tale riguardo, rileva sin d'ora di procedere ad alcuni approfondimenti conoscitivi, anche attraverso lo svolgimento di audizioni, per poter valutare con maggior precisione la rilevanza di tali conseguenze.

Pur dichiarando di condividere le osservazioni contenute nella proposta di parere del Relatore, ritiene il provvedimento gravemente insufficiente nel suo complesso. Per tali ragioni preannuncia sin d'ora il proprio voto contrario.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ritiene che il provvedimento in esame, caratterizzato da una gestazione estremamente travagliata sia nei tempi che nella scelta delle misure e degli strumenti, dimostri l'assenza di una chiara politica industriale da parte del Governo. Il decreto-legge risulta infatti estremamente disomogeneo, privo di reali misure di carattere strutturale, pur contenendo alcune disposizioni astrattamente condivisibili. Ritiene inoltre che la mancata assegnazione, in sede referente, del disegno di legge di conversione alla Commissione industria rispecchi la difficile situazione in cui si trova attualmente il Ministero delle attività produttive, le cui competenze sono state in più di un'occasione avocate al Ministero dell'economia e delle finanze.

Lamenta inoltre il mancato coinvolgimento delle forze di opposizione per la definizione di un provvedimento che, per la complessità e la quantità delle disposizioni previste, appare paragonabile a una piccola manovra economica. Sarebbe stato preferibile – osserva l'oratore – cercare di superare le contrapposizioni tra schieramenti politici riservando un congruo tempo per l'esame di un testo di tale rilevanza, senza comprimere il dibattito parlamentare in tempi eccessivamente ristretti. Il preannunciato ricorso al voto di fiducia costituisce poi, a suo avviso, un'ulteriore riprova della scarsa propensione dell'Esecutivo a confrontarsi con le forze di opposizione, tanto più ove si consideri che numerosi emendamenti al decreto-legge sono stati presentati alla 5^a Commissione da esponenti dei partiti di maggioranza.

Con riguardo ai profili di merito, pur condividendo alcune delle misure previste, ritiene che il Governo avrebbe dovuto concentrarsi sui veri problemi strutturali che a tutt'oggi ostacolano la competitività del sistema-Paese, come il costo del lavoro e gli effetti distorsivi del cuneo fiscale. Con riguardo al sottodimensionamento delle imprese, ritiene altresì che le misure previste siano in grado di generare unicamente effetti indiretti, senza incidere in modo incisivo sui processi di crescita e di sviluppo.

Dichiara, peraltro, di condividere le osservazioni suggerite dal relatore Mugnai sottolineando altresì la necessità di adottare misure atte a restituire alla società Sviluppo Italia la sua missione originaria. Nel ribadire quanto già rilevato dal senatore Garraffa, secondo il quale l'ampiezza delle osservazioni suggerite – per quanto condivisibili – costituisce un chiaro indice dell'insufficienza delle misure attualmente recate, preannuncia sin d'ora un voto contrario da parte del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il presidente PONTONE dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore MUGNAI (AN) e il sottosegretario VALDUCCI rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Il presidente PONTONE avverte quindi che porrà in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore IERVOLINO (UDC), preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo. Ritiene infatti che le osservazioni proposte dal relatore, lungi dall'evidenziare le lacune rilevate, tengano invece conto dell'impianto di base del provvedimento, mirando a rafforzarlo. Il decreto-legge in esame costituisce infatti la migliore soluzione oggi realizzabile per imprimere una spinta al ciclo economico.

Dichiara pertanto di condividere le osservazioni proposte, con particolare riguardo a quanto rilevato sugli incentivi per il rientro delle imprese e alle misure per colmare il *deficit* infrastrutturale del Mezzogiorno.

Il senatore TRAVAGLIA (FI) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo precisando di non condividere numerose osservazioni formulate nel corso del dibattito, ed in particolare su quanto sostenuto circa un'attrazione di competenze da parte del Ministero dell'economia a danno del Ministero delle attività produttive.

Con riguardo alla proposta di parere formulata dal relatore, dichiara di condividere le osservazioni suggerite, rilevando peraltro l'opportunità di concentrare l'attenzione sugli obiettivi di più semplice ed immediata realizzazione, piuttosto che sulle misure maggiormente onerose, che potrebbero produrre effetti solo in via differita.

In relazione alle misure previste in materia di lotta alla contraffazione e di tutela del *made in Italy*, fa osservare che, pur non potendosi negare le forti opportunità rappresentate dall'ampiezza dei mercati asiatici, occorre tuttavia tener conto che tali mercati sono caratterizzati da una domanda spinta verso il basso da un reddito pro-capite estremamente ridotto, di talchè le opportunità dei mercati orientali potranno compensare l'attuale aggressiva politica commerciale di penetrazione nei mercati solo nel medio e nel lungo periodo.

Con tali precisazioni, ribadisce il proprio voto favorevole.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo forti perplessità sul contenuto del decreto-legge, che ritiene incompleto e farraginoso. Nel ripercorrere l'*iter* estremamente difficoltoso che ha portato al varo delle misure previste, dopo numerosi annunci e relativi rinvii, esprime forti perplessità sulla reale disponibilità delle risorse necessarie e sulla razionalità degli interventi.

A suo avviso, si sarebbero dovute inserire disposizioni per promuovere in modo più efficace la crescita e lo sviluppo delle imprese, attraverso modifiche di tipo strutturale degli adempimenti fiscali ed amministrativi richiesti. Pur ritenendo condivisibili alcune misure, come ad esempio quelle per l'innovazione digitale delle imprese o quelle volte a snellire gli adempimenti procedurali in materia di denuncia di inizio attività esprime, per converso, forti perplessità su numerose altre disposizioni, quali ad esempio quelle previste in materia di professioni intellettuali.

Per tali ragioni, ritiene che il decreto-legge nel suo complesso risulti insufficiente e non risolutivo, ribadendo pertanto il proprio voto contrario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PONTONE, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

306^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) il dottor Craca, dirigente centrale entrate contributive, il dottor Morrone, dirigente entrate contributive e il dottor Mattioni, dirigente coordinamento statistico attuariale.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: audizione di una delegazione dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un cordiale saluto agli intervenuti, ricorda che con l'odierna audizione ha inizio l'indagine conoscitiva

sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili.

Riferiscono quindi sul tema oggetto della procedura informativa in titolo il dottor CRACA e il dottor MORRONE.

Rivolgono quindi domande e richieste di chiarimento il PRESIDENTE, la senatrice PILONI (*DS-U*), il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) e il senatore MORRA (*FI*).

Ad essi replicano il dottor CRACA e il dottor MORRONE.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che è già stata svolta la relazione sul provvedimento in esame. Precisa altresì che, essendo il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la mattina di giovedì 14 aprile, l'*iter* in sede consultiva dovrà concludersi entro la giornata di domani.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) fa presente che l'incremento dell'indennità di disoccupazione, contemplato nell'articolo 13 del provvedimento in titolo, è pari al 50 per cento della misura prevista dalla normativa vigente, risultando quindi quantitativamente inferiore all'incremento del 60 per cento, prefigurato dall'emendamento governativo a suo tempo presentato nel corso dell'esame del disegno di legge 848-*bis*, recante, tra l'altro, la delega per il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali. In realtà, va evidenziato che le risorse originariamente destinate per l'attuazione della misura in questione – individuate in particolare nell'ambito del Fondo per l'occupazione – sono state utilizzate dall'Esecutivo per altre finalità, disattendendo in tal modo anche gli impegni assunti dal Governo nell'ambito del Patto per l'Italia, che esplicitamente ha indicato nel 60 per cento la misura dell'incremento dell'indennità di disoccupazione. Va peraltro ricordato che le forze politiche di opposizione hanno in più occa-

sioni e senza successo sollecitato il Governo ad adottare tale provvedimento con un apposito decreto-legge.

Un altro profilo di criticità ravvisabile nell'ambito della disciplina contemplata all'articolo 13 del provvedimento in titolo riguarda la mancata previsione di forme di contribuzione figurativa connesse allo stato di disoccupazione, essenziali invece nell'attuale situazione di precarizzazione del mercato del lavoro, per effetto della quale i periodi di inattività risultano statisticamente sempre più frequenti.

Riguardo al comma 8 dell'articolo 13, si osserva che la disciplina contenuta nello stesso prefigura, fra l'altro, un riconoscimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti – di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 – subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento, a carico degli enti bilaterali. Tale condizione è suscettibile di creare ingiustificate disparità di trattamento tra categorie di lavoratori ed è quindi auspicabile che il Governo accolga gli emendamenti presentati su questo punto dalle forze politiche di opposizione.

Va poi rilevato che l'Esecutivo, attraverso appositi emendamenti intenderebbe introdurre nell'ambito del provvedimento in esame tre distinte disposizioni di delega legislativa, una inerente alla riforma delle professioni, un'altra alla materia del diritto fallimentare ed infine una terza riguardante le procedure concorsuali. Ove tali proposte, che peraltro dovrebbero essere riferite al disegno di legge di conversione, vengano accolte, risulterebbe eccessivamente ampliato l'ambito di intervento della normativa all'esame, con conseguente inevitabile aumento del numero delle proposte emendative inerenti alla stessa – presentate sia dalle forze politiche di maggioranza sia dalle forze politiche di opposizione – e con il rischio concreto che l'Esecutivo utilizzi in modo pretestuoso tale circostanza per giustificare l'apposizione di una questione di fiducia sul provvedimento in esame, adottando ancora una volta una linea di condotta lesiva delle prerogative e del ruolo del Parlamento.

All'articolo 5, comma 4, si prevede poi la possibilità di utilizzare gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici per finanziare la realizzazione di infrastrutture con il sistema del *project financing*, sottraendo a tali enti consistenti risorse e impedendo in tal modo agli stessi di espletare in concreto le funzioni di propria competenza.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*), nel dichiararsi pienamente d'accordo con i rilievi critici mossi dal senatore Battafarano all'impostazione del provvedimento all'esame, osserva che l'articolazione degli interventi su due diversi provvedimenti – uno solo dei quali è all'esame del Senato, mentre l'altro, con una scelta molto discutibile, è stato trasmesso alla Camera dei deputati – è emblematica della frammentarietà e della labilità della strategia messa in campo dal Governo in materia di competitività, strategia del tutto inadeguata a delineare risposte organiche e convincenti ai gravi problemi del sistema produttivo. Si tratta inoltre di interventi di

carattere accentuatamente centralistico, che non tengono adeguatamente conto della necessità di dare puntuale applicazione al principio della sussidiarietà su materie che l'articolo 117 della Costituzione demanda in larga misura alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Il provvedimento in conversione trascura del tutto questo aspetto e delinea soluzioni che mortificano il sistema delle autonomie e ignorano le competenze delle Regioni. Entrando nel merito dell'articolo 13 del decreto-legge n. 35, che contiene gran parte delle disposizioni di competenza della Commissione, il senatore Viviani osserva che l'elevazione della misura e della durata dei trattamenti di disoccupazione risulta essere nettamente al di sotto di quanto era originariamente previsto nell'emendamento governativo riferito al disegno di legge n. 848-*bis* e di quanto era stato concordato con le parti sociali nell'ambito del Patto per l'Italia; quest'ultimo, pertanto, viene disatteso ancora una volta e ciò pone in evidenza un *deficit* di credibilità sul quale l'Esecutivo dovrebbe riflettere attentamente anche in relazione ai recenti esiti elettorali. Il divario tra una regolamentazione particolarmente complessa e la scarsità delle risorse disponibili contribuisce poi a porre ulteriormente in evidenza l'inadeguatezza della disciplina in questione.

Altre misure, come ad esempio quelle relative alla incentivazione della mobilità dei lavoratori di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 13, costituiscono un evidente passo indietro rispetto alla legge n. 30 del 2003 e alla stessa riforma degli ammortizzatori sociali che pure, a suo tempo, ha costituito uno degli obiettivi qualificanti indicati dal Governo in materia di lavoro.

Il comma 1 dell'articolo 13 – prosegue il senatore Viviani – indica finalità non chiare in ordine agli stanziamenti ivi previsti per la previdenza complementare. La scelta di destinare tali risorse al sostegno dell'apparato produttivo, anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dalla legge n. 234 del 2004, lascia infatti irrisolti alcuni problemi essenziali, quali il regime fiscale dei contributi versati per la stessa previdenza complementare e l'attuazione di quest'ultima per il pubblico impiego. L'entità delle risorse e la loro finalizzazione riguarda un profilo importante – come di certo è il sostegno all'apparato produttivo – ma non essenziale per consentire un adeguato sviluppo della previdenza complementare, in assenza della quale le prospettive pensionistiche dei lavoratori dipendenti potrebbero diventare molto precarie.

Un altro aspetto del provvedimento che desta forti perplessità è l'assenza di interventi per la qualificazione del capitale umano: si tratta di una lacuna già presente nella legge n. 30 e il fatto che questo tema non venga affrontato nel decreto-legge in conversione, anche in termini di allocazione di risorse finanziarie, indica come l'Italia si collochi in una posizione fortemente arretrata, rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea, per quanto attiene all'attuazione di uno dei principi essenziali della strategia di Lisbona.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*), anche in relazione all'andamento dell'esame presso la Commissione di merito e al fine di una più puntuale formulazione del parere, ritiene utile che il Sottosegretario informi la Commissione sul contenuto degli emendamenti in materia di lavoro che il Governo intende presentare al decreto-legge in titolo.

Il sottosegretario SACCONI fa preliminarmente presente che le proposte di modifica del decreto-legge n. 35 che il Governo ha formalizzato in specifici emendamenti recuperano alcune parti del disegno di legge governativo n. 5736, all'esame della Camera dei deputati, e, in effetti, intervengono anche su alcuni aspetti della disciplina del mercato del lavoro. Le modifiche proposte riguardano in primo luogo la disciplina del contratto di inserimento: verrebbe a questo proposito integrato il comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di escludere per le donne il sottoinquadramento previsto per tale tipologia di rapporto, fatta comunque salva la diversa previsione dai parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Governo intende in tal modo scongiurare il rischio di dare luogo ad un effetto indesiderato di discriminazione di genere, a fronte di un andamento del mercato del lavoro italiano caratterizzato, tra l'altro, da un tendenziale calo dell'occupazione femminile, che si presenta in modo relativamente omogeneo su tutto il territorio nazionale, senza differenze apprezzabili tra le varie province. Restano comunque fermi gli incentivi economici in termini di decontribuzione previsti dalla vigente disciplina del contratto di inserimento.

Un altro intervento di modifica riguarda l'inclusione dell'impresa familiare operante nel settore del commercio, del turismo e dei servizi nel novero dei soggetti – attualmente limitati alle persone fisiche – che possono avvalersi di prestazioni di natura meramente occasionale e accessoria, secondo la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276. Conseguentemente, dette imprese sono autorizzate ad utilizzare tali prestazioni per un importo complessivo non superiore, per ciascun anno fiscale, a 10.000 euro, senza essere gravate dagli oneri burocratici connessi alla apertura e chiusura del rapporto di lavoro. I relativi compensi possono essere corrisposti tramite i buoni di cui al comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 276, che, però, nel caso di utilizzo da parte dell'impresa familiare, sono assoggettati agli stessi oneri contributivi previsti per il rapporto di lavoro subordinato. Con tali misure si intende attrarre nell'ambito del lavoro regolare un rapporto che, per sua natura, tende tradizionalmente a collocarsi nell'area del sommerso.

Un altro profilo della disciplina posta dal decreto legislativo n. 276 sul quale il Governo intende intervenire è quello del lavoro intermittente che, secondo le proposte di modifica avanzate, dovrebbe essere esteso ai soggetti di età inferiore ai 25 anni e ai lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati: una tale estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 276 è suscettibile, anche in questo caso,

di produrre effetti positivi in ordine alla regolarizzazione di lavoratori che si collocano nell'area più marginale del mercato del lavoro, ovvero, nella maggior parte dei casi, direttamente nell'ambito del sommerso. Un'ultima modifica riguarda poi la possibilità di estendere la sperimentazione del sistema dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio al di fuori delle aree metropolitane, con una semplificazione normativa che si propone di promuovere lo sviluppo di questo istituto, rimuovendo anche gli elementi che possono dare luogo ad un uso improprio di esso.

Concludendo la sua esposizione il rappresentante del Governo osserva infine che, per quanto concerne il comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge in conversione, è stato recentemente siglato un avviso comune tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria il cui contenuto potrebbe essere utilizzato positivamente per dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 13 gennaio 2005, ferma restando l'esigenza – che è alla base della disposizione richiamata – di consentire comunque l'avvio dei fondi interprofessionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri è integrato con l'esame del disegno di legge n. 3309, inerente al responsabile condominiale della sicurezza.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

263^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE***(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali****(1645) TOMASSINI.** – *Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005**(1928) TOMASSINI.** – *Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005**(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.** – *Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 febbraio 2005, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione aveva dato mandato ai relatori Salini e Di Girolamo di predisporre un testo unificato delle iniziative legislative in titolo. Dopo aver comunicato che la senatrice Boldi, designata da ultimo come relatrice in sostituzione del senatore Salini, nominato nel frattempo sottosegretario per la salute, è impossibilitata a partecipare ai lavori odierni della Commissione, dichiara che svolgerà egli stesso funzione di relatore, congiuntamente con il senatore Di Girolamo.

Egli illustra quindi il testo unificato (allegato al presente resoconto), soffermandosi in particolare sulle principali novità rispetto al testo già licenziato dalla Commissione e successivamente rinviato dall'Assemblea al fine di un esame congiunto con il disegno di legge n. 3236. Al riguardo,

dà conto anzitutto dell'articolo 2, relativo ai requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie, sottolineando che il comma 4 integra il decreto legislativo n. 502 del 1992, nel senso di includere fra i requisiti richiesti per la nomina di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche l'espletamento del mandato parlamentare, nonché di quello di consigliere regionale.

Quanto al comma 5, esso esonera i laureati in medicina e chirurgia nonché gli altri operatori sanitari dallo svolgimento della formazione continua limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare ovvero di consigliere regionale.

Con riferimento all'articolo 4, volto a delegare il Governo all'istituzione degli ordini e degli albi professionali, il Presidente si sofferma sulle novità recate al comma 1, lettere b), c), e) ed f).

Conclude illustrando l'articolo 6-*bis*, teso ad istituire profili di operatore tecnico di sanità veterinaria.

Il relatore DI GIROLAMO (*DS-U*) si sofferma a sua volta sull'articolo 6 del testo unico, relativo all'istituzione della funzione di coordinamento, sottolineando anzitutto che esso recepisce in gran parte i contenuti recati dal disegno di legge n. 1645.

Al riguardo, osserva che il comma 1 demanda al Ministero della salute l'individuazione e la regolamentazione, per il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dei diversi profili professionali, che si articolano in professionisti e dirigenti, ai quali si accede sulla base del titolo di studio e dell'esperienza professionale maturata.

Ritiene altresì importante che l'esercizio della funzione di coordinamento sia attribuito a coloro che possiedono specifici requisiti, quali i *master* di primo livello in *management*, sì da collegare l'esercizio di tale delicata funzione con il previo svolgimento di attività formative.

Esprime conclusivamente l'auspicio che nel corso della fase emendativa si riescano ad apportare ulteriori integrazioni dirette a recuperare il contenuto originale del testo già licenziato all'unanimità dalla Commissione sanità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2943) TOMASSINI. – *Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento*

(1437) ACCIARINI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(2279) RIPAMONTI e DEL PENNINO. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 marzo 2005, nel corso della quale – ricorda il presidente TOMASSINI – si era chiusa

la discussione generale ed era stato stabilito per lunedì 14 marzo, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2943.

Egli dà tuttavia eccezionalmente la parola al senatore Del Pennino per consentirgli di svolgere il proprio intervento, non essendo potuto intervenire in discussione generale, a causa di improrogabili impegni.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*) si richiama anzitutto alle argomentazioni emerse nel corso del dibattito, sottolineando come le recenti vicende evidenziano la delicatezza del tema delle dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

La necessità di procedere ad un intervento legislativo che individui con chiarezza quali sono i soggetti titolati ad esprimere la volontà per conto del soggetto interessato quando quest'ultimo versa in stato di incapacità, è – a suo avviso – tanto più pressante in considerazione della circostanza che la Magistratura è sovente chiamata a svolgere una funzione suppletiva, che va al di là delle sue funzioni istituzionali.

In proposito, richiama altresì gli esiti del dibattito svolto nell'ambito del Comitato nazionale di bioetica, nel quale è prevalso un confronto su problemi reali, senza spazio per pregiudizi ideologici.

Soffermandosi sulle principali differenze fra il disegno di legge presentato dal presidente Tomassini (n. 2943), da un lato, e i disegni di legge a firma sua e del senatore Ripamonti (n. 2279), nonché della senatrice Acciarini (n. 1437), dall'altro, sottolinea che questi ultimi si caratterizzano per la previsione di un unico soggetto titolato ad esprimere l'assenso al trattamento terapeutico quando l'interessato non è più in grado di manifestarlo, mentre nel primo vi è un riferimento ad una pluralità di soggetti.

In particolare, esprime perplessità con riguardo alla figura del mandatario, contenuta all'articolo 3 del disegno di legge n. 2943, che finisce – a suo giudizio – per sovrapporsi in parte alla figura del fiduciario.

Anche per ragioni di semplificazione legislativa, ritiene dunque necessario individuare una figura unica, che sia titolare del diritto ad esprimere il consenso ai trattamenti sanitari, sempre che essa sia stata previamente indicata dal soggetto interessato. Solo in assenza di tale designazione, è a suo avviso auspicabile fare riferimento ad ulteriori soggetti.

Relativamente al grado di vincolatività delle dichiarazioni anticipate di volontà, egli ricorda che il disegno di legge a sua firma prevede che esso sia assoluto. In proposito, registra tuttavia la differente posizione, recata dal disegno di legge n. 2943, che del resto si pone sostanzialmente in linea con la maggioranza dei membri del Comitato nazionale di bioetica. In ordine a tale aspetto, preannuncia peraltro una disponibilità al confronto, sempre che sia confermato il principio della vincolatività, salvo che ricorrano circostanze specifiche. Coglie peraltro l'occasione per esprimere invece contrarietà nei confronti degli emendamenti che intendono restringere il valore vincolante della dichiarazione, che rappresenterebbero, a suo avviso, un passo indietro, rispetto al disegno di legge n. 2943, accolto come testo base.

Conclude auspicando che si giunga ad individuare soluzioni largamente condivise, onde favorire una sollecita conclusione dell'*iter* legislativo. Al riguardo, chiede una breve riapertura dei termini per la presentazione di proposte emendative riferite al disegno di legge n. 2943.

Il presidente TOMASSINI propone indi di stabilire un nuovo termine per gli emendamenti a domani 13 aprile, alle ore 12.

La Commissione conviene su tale proposta.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) *RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(348) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(1124) *TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale*

(1312) *CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico*

(3274) *ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico*

– e petizione n. 283 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 marzo 2005.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2852, allegati al presente resoconto.

In sede di articolo 1, il presidente TOMASSINI illustra l'emendamento 1.1, diretto a precisare che l'ambito di applicazione della legge riguarda il settore erboristico generale e non solo quello riferito alle piante officinali.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore ULIVI (AN) esprime parere contrario sulle proposte emendative presentate all'articolo 1, giudicando peraltro opportuno limitare le modifiche al testo onde assicurarne una rapida approvazione.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme al relatore.

In sede di articolo 2, il presidente TOMASSINI illustra l'emendamento 2.2, diretto a sopprimere la lettera c) del comma 1, nonché l'emendamento 2.4, soppressivo del comma 2.

Gli altri emendamenti presentati all'articolo 2 sono quindi dati per illustrati.

Il relatore ULIVI (AN) esprime parere contrario sulle proposte emendative presentate, osservando in particolare che le definizioni recate all'articolo 2 risultano analoghe a quelle contemplate nelle altre iniziative legislative in titolo.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme al relatore.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire per illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 3, essi sono dati per illustrati.

Il RELATORE ed il sottosegretario CURSI esprimono orientamento contrario anche nei confronti degli emendamenti presentati all'articolo 3.

In sede di articolo 4, il presidente TOMASSINI illustra l'emendamento 4.1, volto a prevedere che la promozione di attività dirette allo sviluppo della coltivazione delle piante officinali da parte delle regioni avvenga d'intesa con il Ministero delle politiche agricole.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Il relatore ULIVI (AN) ed il sottosegretario il sottosegretario CURSI esprimono parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il presidente TOMASSINI illustra l'emendamento 5.1, diretto a recepire le osservazioni recate nel parere espresso dalla Commissione istruzione, al fine di correggere il riferimento alla «laurea specialistica» con quello – corretto – alla «laurea magistrale», nonché il riferimento al «decreto ministeriale n. 509 del 1999», non più vigente, con quello al decreto ministeriale n. 270 del 2004.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore ULIVI (AN) ed il sottosegretario CURSI esprimono parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento 5.1 testé illustrato dal presidente Tomassini, per il quale il parere è favorevole.

In sede di articolo 6, il presidente TOMASSINI illustra l'emendamento 6.2, anch'esso volto a recepire le osservazioni rese dalla Commissione istruzione.

Il relatore ULIVI (AN) illustra, a sua volta, l'emendamento 6.5, finalizzato ad accogliere le legittime richieste delle associazioni affinché la

preparazione dei prodotti erboristici avvenga in apposite aree separate, e non come previsto attualmente al comma 3 in appositi laboratori separati.

Poiché nessun senatore chiede di illustrare ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 6, il presidente TOMASSINI invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi orientamenti.

Il relatore ULIVI (AN) esprime parere contrario nei confronti delle proposte emendative riferite all'articolo 6, ad eccezione dell'emendamento 6.2, per il quale il parere è favorevole, nonché dell'emendamento 6.5, a sua firma, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme al relatore.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 7, si passa direttamente all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Il presidente TOMASSINI ritira gli emendamenti 8.6 e 8.9.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore ULIVI (AN) ed il sottosegretario CURSI esprimono parere contrario nei confronti delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire per illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 9, essi sono dati per illustrati.

Il relatore ULIVI (AN) ed il sottosegretario CURSI esprimono la propria contrarietà nei confronti delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 10, si passa direttamente all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Il presidente TOMASSINI illustra l'emendamento 11.2, anch'esso diretto a recepire le osservazioni recate nel parere accolto dalla Commissione istruzione.

Il relatore ULIVI (AN) esprime parere contrario nei confronti del complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamento 11.2, per il quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme al relatore.

In sede di articolo 12, si dà per illustrato l'unico emendamento presentato, con riferimento al quale si esprimono in senso contrario sia il RELATORE, che il SOTTOSEGRETARIO.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 13 e 14, il presidente TOMASSINI passa ad illustrare l'unica proposta emendativa riferita all'articolo 15, con riferimento alla quale il relatore ULIVI (AN) ed il sottosegretario CURSI si esprimono in senso contrario.

In sede di articolo 16, vengono date per illustrate le proposte emendative presentate, in riferimento alle quali il relatore ULIVI (AN) ed il sottosegretario CURSI esprimono parere contrario.

In sede di articolo 17, il RELATORE illustra l'emendamento 17.1 diretto a recepire una delle osservazioni contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 18, 19 e 20, il RELATORE illustra l'emendamento 21.1, finalizzato a dar seguito alle osservazioni contenute nel parere accolto dalla Commissione giustizia. Coglie peraltro l'occasione per modificare tale proposta emendativa, inserendo sia al comma 2, primo periodo, che al comma 4 dopo le parole: «la confisca» le seguenti: «e la distruzione».

Dà indi conto dell'emendamento 21.0.1, recante un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21, volto a recepire ulteriori osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione bilancio.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 21 sono indi dati per illustrati.

Il relatore ULIVI (AN) ed il sottosegretario CURSI esprimono parere contrario sul complesso delle proposte emendative presentate ad eccezione degli emendamenti 21.1 e 21.0.1, di cui raccomandano l'approvazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3236, 1645, 1928 E 2159**

**Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega
al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali**

Art. 1.

(Definizione)

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto ministeriale 29 marzo 2001 che svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o di riabilitazione.

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1 articolo 1.

3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Requisiti)

1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lett. c), valido sull'intero territorio nazionale e rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le università. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario della Guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

2. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria, anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata all'esito dell'esame di Stato abilitante all'esercizio della professione, salvaguardando comunque il valore abilitante

dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'aggiornamento professionale segue modalità identiche a quelle previste per la professione medica.

4. All'articolo 3 *bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 al comma 3, lettera *b*) alla fine del periodo dopo la parola «dell'avviso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale».

5. All'articolo 16 *bis* del decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente 3-*bis*: «i laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai precedenti commi, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale».

Art. 3.

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)

1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma della sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino ad adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario al pari dei paesi dell'Unione europea, la presente legge regola tutte le professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000 n. 251 e del decreto ministeriale 29 marzo 2001, nel rispetto dei diversi iter formativi, che devono essere organizzate in ordini ed albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

Art. 4.

(Delega al Governo all'istituzione degli Ordini ed Albi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

dello Stato, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera *b)*, e ad esclusione della professione dell'assistente sanitario, per la pertinente assegnazione all'ordine della prevenzione ex legge 251 e decreto ministeriale 29 marzo 2001, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: aree delle professioni infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica; area delle professioni sanitarie della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001, includendovi, in particolare, le seguenti professioni: fisico medico, tecnico delle scienze motorie;

c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui alla lettera precedente;

d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al comma 1), le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie non mediche individuate ai sensi della lett. *a)*;

f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui alla lett. *a)*, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti.

2. Gli schemi di decreti legislativi redatti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al

comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

Art. 5.

(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario)

1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della legge n. 251, il cui riconoscimento ed esercizio debbono essere riconosciuti su tutto il territorio nazionale, avviene o in sede di recepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato e delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza Stato-regioni, e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui art. 1 comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.

5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui all'articolo 2 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione.

Art. 6.

(Istituzione della funzione di coordinamento)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari di cui all'articolo

17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, provvede ad individuare e a regolare per il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 diversi profili professionali, articolati in professionisti e dirigenti, cui si accede in base al titolo universitario conseguito e all'esperienza professionale maturata.

2. Per i profili delle professioni sanitarie delineati ai sensi del comma 1 è istituita la funzione di coordinamento.

3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. L'esercizio della funzione di coordinamento è conferito in base ai regolamenti vigenti a coloro che siano in possesso contestuale dei seguenti requisiti:

a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

5. Gli abilitati alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica incaricati di funzioni di coordinamento in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti professionisti coordinatori.

6. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.

Art. 6-bis.

(Istituzione di alcuni profili di operatore tecnico di sanità veterinaria)

1. È istituita la figura professionale dell'operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l'attività di cattura degli animali, il loro contenimento, nel rispetto del benessere animale, la pulizia degli ambienti compresi quelli in cui sono custoditi gli animali, il ritiro dalle strade e dagli altri luoghi pubblici degli animali morti, il trasporto del materiale, la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

2. È istituita la figura professionale dell'operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l'attività di cattura, assistenza, alimentazione e cura della mano agli animali stabulati, curandone l'igiene individuale e quella degli ambienti in cui sono ricoverati, garantendo l'applicazione delle norme sul benessere animale; svolge altresì il trasporto del materiale, ivi compresi gli animali morti, la guida degli automezzi speciali (autocanili e ambulanze veterinarie), la loro pulizia e la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

3. È istituita la figura professionale dell'operatore socio-sanitario adetto all'assistenza zoiatrica, il quale svolge la sua attività sia nel settore veterinario che in servizi di tipo socio-sanitario anche in ambiente ambulatoriale od ospedaliero veterinario e al domicilio dell'utente. Egli svolge la sua attività su indicazione degli operatori professionali sanitari o del personale medico veterinario, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale

4. L'attività dell'operatore di cui al comma 1 consiste nell'assistenza diretta alle attività terapeutiche veterinarie, nell'assistenza alle attività chirurgiche veterinarie, e nell'assistenza alle attività e terapie assistite con animali.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 4 della presente legge, in sede di Conferenza Stato-regioni, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere a integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2852

Art. 1.

1.1

RONCONI, TOMASSINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e al dettaglio delle piante» sopprimere: «officinali».

1.2

IERVOLINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) l'attività commerciale al dettaglio definita come erboristeria».

1.3

IERVOLINO

Al comma 2 sopprimere le parole da «e dietetico» fino alla fine del comma.

Art. 2.

2.1

IERVOLINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ed altre sostanze» fino alla fine del comma, con le seguenti: «tradizionalmente usati quali rimedi erboristici nei diversi contesti culturali, intesi a favorire lo stato di benessere dell'organismo umano, animale e vegetale».

2.2

RONCONI, TOMASSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.3

IERVOLINO

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: «la porzione di pianta fresca o essiccata» con le seguenti: «la parte di pianta contenente il fitocomplesso».

2.4

RONCONI, TOMASSINI

Sopprimere il comma 2.

Art. 3.**3.1**

IERVOLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli altri prodotti naturali» con la seguente: «non».

3.2

IERVOLINO

Al comma 3 sostituire le parole da: «riporta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «individua le piante, in specie e varietà che, per la loro elevata tossicità anche a livelli minimi sono impiegate per scopi diversi da quelli erboristici e non possono essere utilizzate come prodotti erboristici».

3.3

IERVOLINO

Sostituire il comma 5 con il seguente: «la detenzione e la vendita al dettaglio delle piante incluse nella tabella di cui al comma 1 è riservata al farmacista in farmacia su ricetta medica».

3.4

IERVOLINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. La vendita al dettaglio dei prodotti erboristici è riservata al farmacista e all'erborista, in farmacia e in erboristeria».

Art. 4.**4.1**

RONCONI, TOMASSINI

Al comma 1 dopo le parole: «le regioni possono promuovere» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali».

4.2

IERVOLINO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «sotto il controllo e la responsabilità di un erborista».

Art. 5.**5.1**

TOMASSINI

Al comma 3, sostituire le parole: «e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» con

le seguenti: «e di laurea magistrale, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».

Art. 6.

6.1

IERVOLINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) Diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge».

6.2

TOMASSINI

Al comma 2, sostituire le parole: «e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» con le seguenti: «e di laurea magistrale, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».

6.3

IERVOLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «non preconfezionati» con la seguente: «preincartati».

6.4

IERVOLINO

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea inclusi nella tabella di cui all'articolo 3».

6.5

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole da: «appositi laboratori separati» a: «dell'articolo 12» con le seguenti: «apposite aree separate ancorché all'interno dei locali nei quali si effettua la vendita al pubblico, dotate di idonei requisiti igienico-sanitari ai sensi dell'articolo 12».

6.6

IERVOLINO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La pesatura e la miscelazione delle piante officinali essiccate può essere effettuata direttamente al banco del locale idoneo alla vendita al pubblico nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti».

6.7

IERVOLINO

Al comma 4, sostituire le parole da: «non preconfezionati» con la seguente: «preincartati».

Art. 8.**8.1**

IERVOLINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «inclusi nella tabella di cui all'articolo 3».

8.2

IERVOLINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «comprese nella tabella di cui all'articolo 3».

8.3

IERVOLINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «e quantitativa e le rispettive percentuali».

8.4

IERVOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «e quantitativa e le rispettive percentuali» con le seguenti: «, la data di preparazione».

8.5

IERVOLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «i prodotti» con le seguenti: «le materie prime utilizzate per la preparazione dei prodotti».

8.6

RONCONI, TOMASSINI

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: «dall'indicazione della parte della pianta contenuta» aggiungere le seguenti: «e dei principali componenti attivi presenti».

8.7

IERVOLINO

Al comma 2 sopprimere la lettera h).

8.8

IERVOLINO

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: «che deve essere» fino a: «pubblico».

8.9

RONCONI, TOMASSINI

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) la concentrazione dei principi attivi presenti».

Art. 9.**9.1**

IERVOLINO

al comma 1) sostituire le parole: «perciò senza attività terapeutica documentata» con le seguenti: «prodotto erboristico: favorisce le funzioni fisiologiche dell'organismo».

9.2

IERVOLINO

Sopprimere il comma 3.

Art. 11.**11.1**

IERVOLINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge».

11.2

TOMASSINI

Al comma 2, sostituire le parole: «e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» con

le seguenti: «e di laurea magistrale, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».

11.3

IERVOLINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) L'esercizio commerciale specializzato nella vendita dei preparati e prodotti erboristici riservati ai soggetti indicati al comma 1 è definito come erboristeria».

11.0.1

IERVOLINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. È istituito, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute, il registro nazionale degli erboristi.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio dell'attività professionale di erborista».

Art. 12.

12.1

MICHELINI, BETTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 15.**15.1**

TOMASSINI

Al comma 2, sostituire le parole: «o del diploma di laurea in scienze biologiche o in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie» con le seguenti: «o di un altro dei titoli di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e all'articolo 11, commi 1 e 2, della presente legge o del diploma di laurea in scienze biologiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie» e al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «o degli altri titoli» con le seguenti: «o di uno degli altri titoli».

Art. 16.**16.1**

IERVOLINO

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 4).

16.2

IERVOLINO

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 6).

Art. 17.**17.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono finanziati» con le seguenti: «possono essere finanziati».

Art. 21.**21.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (*Sanzioni*). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 5, commi 1, 2 e 4, svolge attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali al fine di realizzare prodotti erboristici confezionati senza autorizzazione del Ministero della salute o senza comunicare al Ministero della salute le modificazioni dei dati di cui a l'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 774,69 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione degli articoli 8 e 9, confeziona, detiene per vendere o vende prodotti erboristici che non riportano nelle confezioni le indicazioni elencate all'articolo 8 o che non rispettano le norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 516,46 euro e con la confisca del prodotto. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 11, comma 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 516,46 euro. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 14, effettua la pubblicità dei prodotti erboristici inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 309,87 euro a 7.746,85 euro e con la confisca del prodotto».

21.1 (Testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (*Sanzioni*). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 5, commi 1, 2 e 4, svolge attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali al fine di realizzare prodotti erboristici confezionati senza autorizzazione del Ministero

della salute o senza comunicare al Ministero della salute le modificazioni dei dati di cui a l'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 774,69 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione degli articoli 8 e 9, confeziona, detiene per vendere o vende prodotti erboristici che non riportano nelle confezioni le indicazioni elencate all'articolo 8 o che non rispettano le norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 516,46 euro e con la confisca e la distruzione del prodotto. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 11, comma 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 euro a 516,46 euro. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 14, effettua la pubblicità dei prodotti erboristici inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 309,87 euro a 7.746,85 euro e con la confisca e la distruzione del prodotto».

21.2

IERVOLINO

Al comma 1 sostituire la parola: «15.500» con «2.000» e la parola: «62.000» con «5.000».

21.3

IERVOLINO

Al comma 2 sopprimere le parole da «con il sequestro» o «prodotto».

21.4

IERVOLINO

Al comma 3 aggiungere al termine del periodo le seguenti parole: «ed è perseguibile nei termini di legge per abuso di professione di erborista».

21.5

IERVOLINO

Al comma 4 sostituire la parola: «26.000» con la parola: «10.000» e la parola: «105.000» con la parola: «50.000». Sopprimere le parole da: «con il sequestro» fino alla fine del periodo.

21.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-bis.*(Tariffe)*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute determina con decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività amministrative di cui all'articolo 5, comma 1, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13, comma 1.

2. Entro il medesimo termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni determinano le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività amministrative di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 12, comma 2.

3. Gli uffici pubblici competenti avviano le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 13, comma 1, subordinatamente alla presentazione, da parte del richiedente, della ricevuta attestante il pagamento delle relative tariffe».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

418^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Stefani.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relativo a contributi in favore di enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2005 (n. 467)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZAPPACOSTA (AN) riferisce alla Commissione sullo schema di ripartizione in titolo che, rispetto all'analogo provvedimento dello scorso anno, reca uno stanziamento inferiore di circa il 7-8 per cento rispetto alla quota assegnata per l'anno 2004. Tale riduzione è dovuta a quanto stabilito dalla legge finanziaria per l'anno in corso, che ha contenuto gli stanziamenti per gli Enti ed organismi che fanno riferimento al capitolo di bilancio 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Nel determinare la misura della ripartizione tra i diversi Enti, il Ministero dell'ambiente ha tenuto anche conto del progressivo aumento degli Enti Parco Nazionali che ha visto l'istituzione, negli ultimi anni, di altri due Enti. Una ulteriore razionalizzazione delle risorse prevede, per l'anno in corso, che ai Parchi dell'Alta Murgia e della Val d'Agri vengano trasferite risorse pari a circa 1.500.000 euro per ciascun ente mentre al Parco Tecnologico ed Archeologico delle Colline Metallifere grossetane ed al Parco delle Miniere dell'Amiata vada uno stanziamento di 500.000 euro. Alle Riserve Naturali dello Stato è poi prevista un'assegnazione complessiva di 2.500.000 euro mentre, purtroppo, l'azione di conteni-

mento della spesa non ha consentito di evitare una decurtazione delle risorse destinate all'ICRAM.

In conclusione, a fronte di uno stanziamento complessivo di bilancio pari a circa 54.000.000 di euro, ai Parchi Nazionali dovrebbe essere assegnato un ammontare di risorse pressoché pari a quello dell'anno scorso, con una riduzione consistente soltanto per le Azioni Nazionali.

Preannuncia pertanto che è sua intenzione predisporre un parere favorevole.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore RIZZI (*FI*) formula le sue più vive congratulazioni all'indirizzo del relatore, il quale ha svolto il proprio compito in modo encomiabile, il che è ancor più significativo se si tiene conto della delicatezza afferente un provvedimento di riparto che reca una riduzione dei fondi disponibili.

Preannuncia pertanto il voto favorevole dei senatori del gruppo Forza Italia.

Il senatore MONCADA (*UDC*), nell'esprimere il suo apprezzamento per la relazione del senatore Zappacosta, preannuncia il voto favorevole del gruppo UDC.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (*AN*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del gruppo AN.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) preannuncia che i senatori della Margherita esprimeranno un convinto voto contrario, stigmatizzando il fatto che, ancora una volta, l'ammontare di risorse destinate ai Parchi, all'ICRAM e agli altri Enti facenti capo al Ministero dell'ambiente sia stato decurtato. Se poi al 7-8 per cento di riduzione nominale dei fondi si aggiunge l'effetto dell'inflazione, la diminuzione reale delle risorse assegnate agli Enti in questione raggiunge circa il 10 per cento. Ciò rappresenta un ulteriore esempio delle difficoltà che incontra il governo in carica nella gestione del Paese.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) ricorda che la legge finanziaria per l'anno in corso – che ha disposto la riduzione delle risorse da destinare agli Enti facenti capo al Ministero dell'ambiente – era stata approvata grazie alla questione di fiducia posta dal Governo. E' quindi evidente che la stessa riduzione delle risorse di cui si parla ha rappresentato una scelta precipua dell'Esecutivo. L'unico aspetto positivo di tale vicenda è che la decurtazione più consistente riguarda le Azioni Nazionali, e cioè il fondo di diretta gestione da parte del Ministro dell'ambiente, sul quale negli anni scorsi si erano appuntate in modo particolare le critiche dell'opposizione.

I senatori del gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo esprimeranno pertanto un voto contrario.

Il senatore CORRADO (*LP*) ritiene opportuna la riduzione delle risorse destinate al settore dei Parchi, nella considerazione che tali Enti siano utili e funzionali esclusivamente per i paesi particolarmente ricchi, mentre l'Italia deve fare oggi i conti con un obiettivo impoverimento, determinato in particolar modo dalla scelta di introdurre l'euro, scelta sostenuta inopinatamente da Romano Prodi.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore ZAPPACOSTA (*AN*) non ha nulla da aggiungere alla relazione svolta.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Zappacosta mandato a redigere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

94^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 14,45.

AFFARE ASSEGNATO

Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (n. 562)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile 2005.

Il relatore GIRFATTI (*FI*) ricorda che nella scorsa seduta i senatori Basile e Morselli hanno suggerito di integrare la proposta di risoluzione da ultimo presentata, con un riferimento alle indicazioni emerse nell'ambito del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles nei giorni 22 e 23 marzo scorsi.

Ritenendo di aderire a tali suggerimenti, ha quindi provveduto ad aggiornare il testo della proposta di risoluzione nel senso auspicato nel corso della discussione.

Presenta pertanto una ulteriore stesura della proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al presente resoconto), con la convinzione che possa raccogliere l'orientamento favorevole di tutti i Gruppi presenti in Commissione.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2531) *GABURRO ed altri. – Norme per la rivalutazione della pena detentiva attraverso esperienze di lavoro all'esterno del carcere*

(Parere alle Commissioni 2^a e 11^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CHIRILLI (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo che si prefigge di operare una rivalutazione della pena detentiva favorendo le esperienze di lavoro in enti pubblici e privati dei detenuti, degli internati e degli ex detenuti assunti entro un anno dal termine del periodo detentivo. Su sollecitazione delle Commissioni di merito, la 14^a Commissione è chiamata ad esprimere un parere con particolare riguardo all'articolo 5 del disegno di legge, per gli aspetti di compatibilità con la normativa comunitaria in materia di appalti e di concorrenza.

Prima di procedere all'esame di tale articolo 5, il Relatore dà conto degli altri articoli del provvedimento.

In particolare, l'articolo 1 prevede la possibilità di istituire, negli istituti penitenziari, delle cooperative di lavoro carcerario (CLC), per la fornitura del lavoro dei detenuti e degli internati ad enti pubblici e privati che operano all'interno o all'esterno del carcere.

Gli articoli 2, 3 e 4 prevedono tra l'altro che i soci delle CLC possono prestare il loro lavoro all'esterno del carcere dietro concessione del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno della validità di un anno, rinnovabile; che i rapporti di lavoro sono stipulati d'intesa con l'amministrazione penitenziaria e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria; e che la remunerazione è concordata tra i datori di lavoro e le CLC ed è corrisposta a queste ultime.

L'articolo 6 prevede che gli enti privati che intendano assumere lavoratori delle CLC debbano rispondere a determinati requisiti di idoneità ed essere a tale scopo autorizzati, secondo le modalità che saranno definite con regolamento da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. A tale riguardo occorre rilevare che i requisiti di idoneità delle imprese e il rilascio della relativa autorizzazione riguarda unicamente l'ipotesi dell'assunzione di manodopera fornita dalle CLC. Sarebbe quindi opportuna una valutazione da parte delle Commissioni di merito sul fatto che in questo modo si instaurerebbe un regime diverso – e forse più restrittivo – per le imprese che assumono dalle CLC, rispetto a quelle che assumono direttamente ai sensi dall'articolo 21 della legge n. 354 del 1975 o dall'articolo 48 del DPR n. 230 del 2000.

L'articolo 5 reca invece disposizioni di agevolazione per le imprese che assicurano l'impiego – per una quota non inferiore al 30 per cento dei lavoratori alle proprie dipendenze – di detenuti o internati soci delle CLC ovvero assunti direttamente (secondo le modalità previste dall'articolo 21 della legge n. 354 del 1975 o dall'articolo 48 del DPR n. 230 del 2000), o di ex detenuti assunti entro un anno dal termine della loro detenzione. L'agevolazione consiste nella possibilità di «ottenere appalti, nel settore dell'ingegneria ambientale e della manutenzione del territorio

e in tutti quelli che prevedono impiego di manodopera generica o poco specializzata, direttamente dalle amministrazioni pubbliche a licitazione privata».

Secondo il comma 2, il prezzo dei lavori appaltati non può comunque essere superiore a quanto preventivato nel capitolato d'asta.

Il comma 3 prevede, al primo periodo, che l'amministrazione pubblica procedente verifichi l'effettivo rispetto della quota del 30 per cento di manodopera costituita da detenuti o ex detenuti, mentre il secondo periodo dispone che l'amministrazione ha «facoltà di scelta», in presenza di più imprese concorrenti che rispettano la predetta percentuale.

Mentre gli altri articoli non presentano aspetti problematici rispetto all'ordinamento comunitario, per l'articolo 5 si pone il problema di valutarne la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di appalti.

Come è noto, la suddetta normativa si divide in due settori. Il primo è costituito dalle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, e 93/37/CEE, rispettivamente in materia di appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori, e il secondo è rappresentato dalla direttiva 93/38/CEE, relativa agli appalti in materia di acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni (ex settori esclusi). La finalità delle direttive è di permettere lo sviluppo della concorrenza tra le imprese interessate, assicurando la libertà di stabilimento, di prestazione di servizi e la libera circolazione delle merci, in ossequio agli articoli 43, 49 e 23 del Trattato CE.

Le direttive si applicano ad appalti il cui valore è superiore alle soglie comunitarie e prevedono la possibilità che le amministrazioni possano aggiudicarli scegliendo tra le tre procedure previste: la procedura aperta (che corrisponde all'asta pubblica o pubblico incanto), la procedura ristretta (la licitazione privata) o la procedura negoziata (ossia la trattativa privata). Per le tre procedure sono previste determinate norme e determinate condizioni, finalizzate a favorire l'armonizzazione tra le normative nazionali e a salvaguardare in ogni caso il principio concorrenziale.

Per gli appalti il cui valore sia inferiore alle soglie fissate, valgono comunque i principi espressi dal Trattato, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza. Secondo la Corte di giustizia (ordinanza 3 dicembre 2001, in C-59/00), «sebbene le direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applichino soltanto ai contratti il cui valore supera un determinato limite previsto espressamente in ciascuna delle dette direttive, il solo fatto che il legislatore comunitario abbia considerato che le procedure particolari e rigorose previste in tali direttive non sono adeguate allorché si tratta di appalti pubblici di scarso valore, non significa che questi ultimi siano esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario». Sul punto, con Circolare della presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – n. 8756 del 6 giugno 2002, è stato affermato che anche per gli appalti pubblici sottosoglia, e più in generale per i contratti stipulati da pubblici soggetti in settori non regolamentati sul versante europeo, il diritto comunitario considera il ricorso alla scelta diretta, in deroga ai principi di trasparenza e di concorrenza, quale evenienza eccezio-

nale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche, necessitanti di adeguata motivazione, che rendano impossibile in termini di razionalità l'individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto, ovvero che evidenzino la non rilevanza di un'operazione sul piano della concorrenza nel mercato unico europeo.

Per quanto riguarda la compatibilità dell'articolo 5 con l'ordinamento comunitario, il Relatore osserva che la possibilità di riservare l'aggiudicazione ad imprese che assicurino l'impiego di un certo numero di detenuti non sembra prevista dalla normativa europea attualmente vigente.

A tal proposito vengono in rilievo le due direttive che, a partire dal 31 gennaio 2006, sostituiranno e abrogheranno le 4 citate direttive in materia di appalti. Si tratta della direttiva 2004/17/CE, relativa agli appalti in materia di acqua, energia, trasporti e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

In entrambe queste ultime direttive si legge nei rispettivi considerando n. 44 e n. 33 che le condizioni di esecuzione di un appalto «possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi – applicabili all'esecuzione dell'appalto – di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale». I corrispondenti articoli 38 e 26 prevedono infatti che «le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'onere. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali».

Inoltre, le nuove direttive prevedono una disciplina particolare per una determinata categoria di persone svantaggiate costituita dai disabili. Gli articoli 19 della direttiva 2004/18/CE e 28 della direttiva 2004/17/CE prevedono la possibilità per gli Stati membri di riservare taluni appalti a cosiddetti «laboratori protetti». La finalità perseguita è quella di garantire misure contro l'esclusione sociale e promuovere forme di integrazione dei disabili nel mondo del lavoro. Le due direttive, di conseguenza, danno facoltà agli Stati membri di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di riservare l'esecuzione dell'appalto a tali laboratori «quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali».

Le disposizioni delle nuove direttive, che entreranno in vigore nel 2006, non escludono pertanto che per alcune categorie svantaggiate, ed in particolare per i disabili e per le «persone con particolari difficoltà di

inserimento» – tra le quali potrebbero ben rientrare gli internati, i detenuti o gli ex detenuti, in vista del loro reinserimento sociale –, possano essere previste talune facilitazioni nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. Tuttavia, si tratta pur sempre di una facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice che è libera di scegliere se inserire nei bandi le suddette condizioni di esecuzione. Mentre la riserva di un appalto è possibile solo in favore di determinati «laboratori protetti», presso cui sono impiegati però soltanto soggetti disabili.

Nulla esclude pertanto che i bandi di gara delle amministrazioni prevedano «condizioni di esecuzione» dell'appalto maggiormente favorevoli per le CLC in oggetto. Si deve trattare peraltro di mere condizioni di esecuzione, e non di una riserva.

In una diversa ottica, e per un ampliamento dell'esame della normativa in astratto suscettibile di valutazione da parte delle Commissioni riunite (e limitatamente alle disposizioni concernenti le cooperative sociali), appare possibile – osserva ancora il Relatore – considerare il disposto dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali, già richiamata peraltro per estendere alle CLC le disposizioni ivi previste in materia di agevolazioni contributive e fiscali. L'articolo 5 di detta legge – sostituito dalla legge comunitaria 6 febbraio 1996, n. 52, per sanare una procedura di infrazione –, prevede, a talune condizioni, che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative per la fornitura di beni e servizi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalla direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, «purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ...». L'articolo 4 della citata legge include tra le persone svantaggiate, tra gli altri, anche i detenuti, gli internati negli istituti penitenziari, i condannati ed altri soggetti a vario titolo interessati da esperienze di detenzione, e precisa altresì, similmente a quanto previsto dall'articolo 5 del presente disegno di legge, che «le persone svantaggiate ... devono costituire almeno il trenta per cento di lavoratori della cooperativa...».

Concludendo la propria esposizione, il Relatore sottolinea le apprezzabili finalità sottese al disegno di legge, da contemperare tuttavia con le prescrizioni della normativa comunitaria in materia di appalti.

Conviene il presidente GRECO, ringraziando il Relatore per l'esauriente trattazione che ha messo in evidenza talune criticità del provvedimento ma che ha anche prospettato alcune ipotesi di compatibilità con i profili normativi comunitari.

Il senatore BASILE (*Misto*) esprime preoccupazione per la compatibilità dell'articolato della proposta in esame, con la normativa comunitaria. Si sofferma poi sul comma 2 dell'articolo 1, concernente le agevolazioni contributive e fiscali.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) condivide il tenore delle osservazioni del relatore.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) si riserva quindi di presentare una proposta di parere, anche sulla base delle indicazioni emerse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile 2005.

Il presidente GRECO, in attesa dell'imminente arrivo del relatore Ciccanti – attualmente impegnato in altra riunione – dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) sottolinea prioritariamente il forte ritardo con il quale il Governo tenta di affrontare problemi fondamentali per lo sviluppo economico del Paese. Peraltro l'iniziativa intrapresa presenta enormi difficoltà di attuazione, in considerazione della estrema complessità e macchinosità dei due provvedimenti di cui si compone, l'uno consistente nel disegno di legge n. 5736 presentato alla Camera, l'altro, nel decreto-legge in esame presso questo ramo del Parlamento.

A suo avviso sarebbe stato più opportuno presentare un insieme di norme agili e coordinate, previa acquisizione di un consenso trasversale a tutte le forze politiche, in modo da assicurarne una efficace ed immediata attuazione. Già da un primo esame emerge l'insufficienza del provvedimento che non si richiama agli obiettivi delineati dalla strategia di Lisbona. Sottolinea poi che il provvedimento di riduzione della pressione fiscale non poteva conseguire gli effetti sperati sulla domanda e quindi sullo sviluppo, poiché è mancato l'intervento a suo avviso principale, consistente nella realizzazione di costi competitivi, in grado di incrementare adeguatamente la domanda e la produzione. Peraltro, gli esigui effetti sui redditi medio alti sono stati anche erosi dall'incremento dei livelli di inflazione. Ben altre misure sarebbero state quindi necessarie per favorire in termini reali e non virtuali, lo sviluppo economico: un'efficace azione sui tempi e i costi della pubblica amministrazione; incentivi per la formazione professionale con adeguati stanziamenti per l'innovazione e la ricerca scientifica, come opportunamente sottolineato dal ministro Moratti; interventi adeguati nel settore delle infrastrutture; infine sul versante della liberalizzazione dei servizi, sarebbe stato necessario agire sui costi per agevolare la produzione e in definitiva gli stessi consumi delle famiglie.

La criticità nei confronti del provvedimento non può essere mitigata dall'apprezzamento per taluni aspetti riguardanti il diritto fallimentare e la normativa sulle professioni. Pertanto il giudizio di insufficienza e di inadeguatezza della normativa in esame rimane inalterato ed è anzi aggravato dalla considerazione che inopinatamente vengono «riciclati» fondi presenti in altri provvedimenti, con ciò sottraendo risorse per lo sviluppo del Mezzogiorno e per gli incentivi alle imprese. A questo proposito l'oratore esprime ulteriori perplessità sulla tipologia degli incentivi prospettata nel provvedimento, poiché a suo avviso viene meno anche quella snellezza delle procedure di erogazione che ne hanno agevolato finora l'utilizzo.

Formula quindi la raccomandazione al Relatore di tenere nel debito conto le osservazioni esposte, nella convinzione che il provvedimento non si pone in linea con quanto delineato nell'Agenda Lisbona, né con le indicazioni da ultimo emerse nel Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles nei giorni 22 e 23 marzo scorsi.

Il presidente GRECO osserva, con riferimento all'intervento – squisitamente politico nel merito del provvedimento – del senatore Coviello che, per quanto attiene ai profili di stretta competenza di questa Commissione il disegno di legge in esame solo formalmente non si richiama agli obiettivi dell'Agenda di Lisbona. In realtà le misure proposte dal Governo (la cui congruità è demandata alla valutazione della Commissione di merito) sono state varate al fine di «dotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d'azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo», come si legge nel preambolo di presentazione del provvedimento al Parlamento.

Il relatore CICCANTI (*UDC*), riservandosi di presentare una proposta di parere che raccolga i suggerimenti che sono emersi ed emergeranno nel prosieguo della discussione, esprime l'avviso che il provvedimento in esame costituisce un primo tentativo di attuare gli obiettivi delineati nell'Agenda Lisbona, unitamente all'altra parte delle misure predisposte dal Governo e contenute nel disegno di legge n. 5736 presentato alla Camera dei deputati. Peraltro per l'attuazione di quella strategia occorreranno molto probabilmente altri interventi normativi e questo aspetto è comunque stato previsto in sede comunitaria poiché l'Agenda stessa prefigura degli obiettivi ma rimette appunto agli Stati membri la decisione circa le iniziative legislative da assumere per l'attuazione della strategia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE
PREDISPOSTA DAL RELATORE SULLA COMUNICA-
ZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EURO-
PEO SULLE PROSPETTIVE FINANZIARIE 2007-2013**

Onorevoli Senatori. – La 14^a Commissione permanente,

a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (COM(2004) 101 def./3), nonché dei successivi lavori svolti in seno alla Commissione europea, al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo;

tenuto conto anche dei lavori svolti in seno al Consiglio europeo, ed in particolare degli incontri del 16-17 dicembre 2004, nonché dei lavori svolti in seno alla «Commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata», creata dal Parlamento europeo il 15 settembre 2004 al fine di definire le priorità politiche dell'istituzione per le future prospettive finanziarie, in termini legislativi e di bilancio;

considerato che l'orientamento per il prosieguo del negoziato sulle prossime prospettive finanziarie dell'Unione è di giungere ad un accordo politico tra gli Stati membri, al Consiglio europeo del giugno 2005, per poi approdare al definitivo Accordo interistituzionale tra la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo entro la fine del 2005;

valutati attentamente, anche in seno ai lavori del gruppo di lavoro della 14^a Commissione che si sono svolti in merito, con l'intervento di alcuni esperti, i molteplici aspetti problematici, connessi alla definizione degli obiettivi politici dell'Unione europea e alle prospettive per il loro finanziamento, per il periodo 2007-2013, con particolare riguardo alle problematiche specifiche maggiormente attinenti all'Italia;

tenuto conto dei lavori dalla 14^a Commissione, relativi all'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona intesi a far divenire l'Unione europea l'economia più dinamica e più competitiva al mondo;

tenuto altresì conto delle Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005, in cui si è rilanciata la Strategia delineata a Lisbona mediante un riorientamento degli obiettivi verso la crescita e l'occupazione, e in cui si è affermato che l'Europa deve rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la

sua produttività e rafforzare la coesione sociale, puntando principalmente sulla conoscenza, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano;

tenuto conto, inoltre, della Comunicazione della Commissione europea COM(2004) 581 definitivo, «Rafforzare la governance economica e chiarire l'implementazione del Patto di Stabilità e di Crescita» del 3 settembre 2004, nonché dell'approvazione da parte del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, della relazione del Consiglio Ecofin del 20 marzo 2005 «Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita», che aggiorna e completa il Patto, costituito dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam e dai regolamenti n. 1466/97 e n. 1467/97 del Consiglio;

valutate le Conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 in cui si afferma che «le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 dovranno dotare l'Unione dei mezzi adeguati per portare a compimento le politiche dell'Unione in generale e, segnatamente, le politiche che concorrono alla realizzazione delle priorità di Lisbona»;

considerato che la proposta iniziale della Commissione europea, del 10 febbraio 2004, «Costruire il nostro avvenire comune Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» (COM(2004)101 def./3), individua in cinque rubriche (a loro volta divise in sottorubriche) le seguenti priorità politiche: crescita economica sostenibile (suddivisa in competitività e coesione), conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali (in cui rientra la politica agricola), attuazione della cittadinanza europea (comprensiva anche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia), obiettivo di rendere l'Unione europea un partner globale sulla scena mondiale, e un adeguato apparato amministrativo;

condivisa la valutazione espressa dalla Commissione europea, secondo cui, nel contesto dell'allargamento dell'Europa e della congiuntura geoeconomica mondiale, occorre agire con tempestività per innescare un processo virtuoso, massimizzando l'impatto delle politiche comunitarie per accrescere ulteriormente il valore aggiunto di ogni euro speso a livello europeo, in modo tale da invertire l'attuale tendenza che fa registrare una perdita di peso economico degli Stati membri dell'Unione rispetto agli Stati Uniti e ad alcuni Stati del continente asiatico;

ritenuta congrua la proposta della Commissione europea di mantenere il massimale delle risorse proprie dell'Unione europea all'1,24 per cento del reddito nazionale lordo europeo, fissando il tetto per le spese all'1,14 per cento del reddito nazionale lordo europeo, in difformità rispetto alla proposta avanzata, nel dicembre 2003, da sei Stati membri (Germania, Austria, Francia, Olanda, Regno Unito e Svezia) di fissare il tetto all'1 per cento, considerato anche che con l'allargamento dell'Unione, sebbene si preveda un aumento delle entrate dell'Unione del 5 per cento, la popolazione crescerà del 30 per cento, con un conseguente aumento della spesa;

considerato che la Commissione europea propone, per la sottorubrica 1a) «Competitività per la crescita e l'occupazione», uno stanziamento di impegno per il 2013 di 25.825 milioni di euro, rispetto agli

8.791 milioni di euro per il 2006, con un incremento percentuale di circa il 194 per cento, e ciò al fine di trasformare l'Unione europea in un'economia dinamica basata sulla conoscenza e orientata alla crescita, secondo gli obiettivi della Strategia di Lisbona;

considerato che a tal fine la Commissione europea fissa cinque obiettivi: 1. «Promuovere la competitività in un mercato unico pienamente integrato»; 2. «Potenziare la ricerca e lo sviluppo tecnologico», che copre il 53 per cento degli stanziamenti della rubrica, con un aumento nel 2013 del 159 per cento rispetto al 2006; 3. «Interconnettere l'Europa mediante le Reti transeuropee (TEN)», che copre il 17 per cento della rubrica, con un aumento nel 2013 del 309 per cento rispetto al 2006; 4. «Migliorare la qualità di istruzione e formazione», che copre il 10 per cento della rubrica, ma con un aumento nel 2013 del 323 per cento rispetto al 2006; 5. «Un'agenda per la politica sociale diretta ad aiutare la società europea ad anticipare e a gestire i cambiamenti», che, insieme al primo obiettivo ed al Fondo di adeguamento per la crescita, copre il 20 per cento della rubrica, con un aumento nel 2013 del 115 per cento rispetto al 2006;

rilevato, in particolare, che per il Fondo di adeguamento per la crescita è previsto lo stanziamento di 1 miliardo di euro l'anno, a cui potranno aggiungersi gli stanziamenti impegnati ma non utilizzati in applicazione della regola «n + 2» dei due strumenti di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo) fino ad un ulteriore miliardo di euro, e che tali importi dovranno essere utilizzati a sostegno dell'attuazione della «strategia di Lisbona»;

considerato che la Commissione europea suddivide la rubrica 1b) «Coesione per la crescita e l'occupazione» nell'obiettivo 1. «Convergenza», a cui dedica il 78 per cento del bilancio della rubrica, ma con solo il 40 per cento di aumento degli stanziamenti tra il 2006 e il 2013, e negli obiettivi 2. «Competitività regionale e dell'occupazione» e 3. «Cooperazione territoriale europea»;

apprezzata in particolare la proposta della Commissione europea di prevedere che, per il prossimo periodo 2007-2013, le regioni che fino al 2006 rientravano a pieno titolo nell'Obiettivo 1 (per l'Italia: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania), ma che per il cosiddetto «effetto statistico» dovuto all'allargamento, non sarebbero più ammissibili a fruire di tale sostegno, in quanto il loro livello di reddito pro capite risulterebbe più alto in termini relativi rispetto alla soglia del 75 per cento della media europea, possano continuare a fruire di tali aiuti, nella forma del cosiddetto «sostegno transitorio», di cui peraltro già gode il Molise per il periodo 2000-2006;

ricordato che il Parlamento europeo è intervenuto su quest'ultimo argomento, nell'ambito della sua risoluzione del 22 aprile scorso, in cui al punto 45 «insiste sul fatto che le spese per la coesione ai fini della crescita e dell'occupazione e, in particolare, il Fondo di sviluppo regionale debbano garantire la continuità degli investimenti in quelle regioni dove vi è un effetto statistico' avverso, e che debbano essere rese disponibili risorse adeguate per la continuazione della politica regionale a favore delle

regioni in ritardo di sviluppo degli attuali 15 Stati membri», mentre al punto 44 «ribadisce la richiesta che la politica di coesione sia finanziata in ragione dello 0,45% del PIL dell'Unione europea, per garantire il conseguimento dei suoi obiettivi nell'Unione allargata»;

ritenuto prioritario, a livello nazionale, fare fronte gli attuali squilibri economico-sociali, assicurando adeguati sostegni al Mezzogiorno d'Italia, caratterizzato da un'economia in difficoltà, dallo scarso sfruttamento delle grandi potenzialità nell'ambito del turismo, da un'agricoltura che ha grande bisogno di rinnovarsi e modernizzarsi, da un mercato del lavoro in forte squilibrio, e in cui è prioritaria la necessità di potenziare le infrastrutture, tra cui in particolare la rete autostradale e ferroviaria di interconnessione, i porti mercantili e turistici nonché l'industria alberghiera;

considerato che la rubrica 2. «Preservazione e gestione delle risorse naturali» vede un riequilibrio degli stanziamenti interni, a vantaggio delle misure relative allo sviluppo rurale, con una riduzione del 3 per cento della voce relativa ai pagamenti diretti, rispetto al 2006, voce che copre comunque il 75 per cento della rubrica stessa;

ricordato che il Parlamento europeo, al paragrafo 14 della sua risoluzione del 22 aprile 2004, «ritiene che il Parlamento non sia vincolato dalla decisione adottata dal Consiglio europeo nell'ottobre 2002 sulle spese agricole fino al 2013», e che tale posizione è stata ribadita nel documento di lavoro n. 9, del 2 dicembre 2004, della Commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata;

considerato con favore il forte aumento di bilancio (circa il 160 per cento per il 2013 rispetto al 2006) previsto dalla Commissione europea per la rubrica 3. «Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia», diretta ad offrire a tutti i cittadini europei libertà, giustizia e sicurezza e accesso ai beni fondamentali e a sviluppare una cultura europea che promuova una comune identità europea, preservando la ricchezza rappresentata dalla diversità culturale, ed in particolare per il suo primo obiettivo che prevede interventi finalizzati alla tutela dei diritti fondamentali, alla promozione della solidarietà in relazione alla libera circolazione delle persone, alla politica comune in materia di asilo, alla gestione integrata delle frontiere e al potenziamento della prevenzione e della lotta anticrimine, coordinati nei tre programmi «libertà», «sicurezza» e «giustizia», ai quali è riservato un aumento di bilancio per il 2013 di circa il 300 per cento rispetto al 2006;

considerato che, per la rubrica 4. «L'Unione europea come partner globale», la Commissione europea prevede quattro obiettivi tra cui l'obiettivo 1 («sviluppo sostenibile») che comprende il nuovo strumento «Cooperazione allo sviluppo e cooperazione economica», e l'obiettivo 3 («l'Unione europea come protagonista globale») che contiene il nuovo «strumento per la stabilità» destinato a fornire una risposta adeguata all'instabilità e alle crisi nonché alle sfide a più lungo termine inerenti la stabilità e la sicurezza, con un aumento di bilancio del 257 per cento nel 2013 rispetto al 2006;

rilevato che la Commissione europea si è espressa a favore di un sistema di risorse proprie basato in più ampia misura su risorse fiscali e su un utilizzo più limitato della risorsa reddito nazionale lordo (massimo 40 per cento del bilancio) come risorsa residuale equilibratrice, proponendo di presentare una proposta per una nuova risorsa propria a base fiscale che entri in vigore a decorrere dal 2014;

rilevato che la Commissione europea propone l'istituzione di un meccanismo generalizzato di correzione degli oneri netti di bilancio eccessivi di ciascuno Stato membro, sulla base della decisione presa al Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, da applicarsi quando i saldi di bilancio dei contribuenti netti superino lo 0,35% del loro RNL, prevedendo un rimborso di un'aliquota massima del 66%, entro un tetto massimo fissato a 7,5 miliardi di euro, con una serie di misure transitorie della durata di quattro anni per il Regno Unito e altri Stati membri, per essi assai vantaggiose;

impegna il Governo:

a compiere ogni azione necessaria al fine di assicurare che, quanto meno per il periodo fino al 2013, le intenzioni espresse dalla Commissione europea, relativamente all'annullamento transitorio del «effetto statistico», per le regioni che fino al 2006 rientrano a pieno titolo nell'Obiettivo 1, vengano confermate e tradotte poi nell'Accordo interistituzionale definitivo per il periodo 2007-2013 e nella legislazione sulla nuova politica di coesione, e di fare altrettanto per assicurare che il Molise possa continuare a beneficiare del sostegno transitorio, anche dopo il 2006; a sostenere inoltre che la politica di coesione debba essere guidata da un principio di selezione e di sostegno a quei progetti ad alto valore aggiunto nella ricerca e innovazione e nella creazione delle reti infrastrutturali e di collegamento delle aree svantaggiate con i Paesi dell'Est;

a considerare gli stanziamenti previsti per l'obiettivo «convergenza», della rubrica 1b) «Coesione per la crescita e l'occupazione», come previsioni minime che sarebbe necessario aumentare ricorrendo a misure dirette a ridurre la disparità fra i livelli di sviluppo delle regioni (anziché degli Stati membri) meno prospere dell'Unione europea, anche degli Stati membri dell'Unione europea a 15;

a sostenere la posizione che indica la necessità di raggiungere prima un accordo politico sul ruolo che l'Europa deve svolgere attraverso la sua azione politica e conseguentemente l'ammontare delle risorse a disposizione, e comunque che il tetto delle risorse non sia inferiore alla percentuale dell'1,24 per cento del RNL, al fine di evitare il rischio di determinare, attraverso una riduzione delle risorse complessive a disposizione dell'Unione, un pregiudizio alle politiche di coesione e alle politiche di sostegno all'agricoltura, per cui le regioni povere dei nuovi Stati membri verrebbero sostenute a danno delle regioni povere dei «vecchi» Stati membri come l'Italia le cui regioni meridionali potrebbero essere quasi tutte escluse dagli aiuti della politica regionale;

a sostenere una riforma dal lato delle entrate evitando gli inconvenienti legati alla percezione della bassa autonomia finanziaria dalla UE, in quanto il peso delle risorse derivanti dal PNL dei Paesi membri e dall'IVA rivela inevitabilmente la dipendenza del budget comunitario dagli stanziamenti governativi piuttosto che da una modalità di riscossione autonoma; una riforma per indurre una più alta percezione dell'autonomia finanziaria della UE;

a promuovere, nell'ambito dei negoziati relativi alle prospettive finanziarie 2007-2013, il principio secondo il quale è necessario tenere conto, ai fini del rispetto del predetto Patto, dei saldi netti negativi dei contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione europea, ovvero, in alternativa, instaurare un efficace meccanismo di correzione generalizzato, tale da impedire che i predetti saldi netti negativi gravino sul bilancio dello Stato e sul rispetto dei relativi vincoli comunitari, meccanismo di cui attualmente beneficia unicamente il Regno Unito ed in minima parte anche Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia;

a sostenere con forza la priorità, nell'ambito della rubrica 1a) «Competitività per la crescita e l'occupazione», del potenziamento della ricerca e dello sviluppo tecnologico, della formazione permanente e dell'avanzamento nella costruzione delle reti di interconnessione transeuropee (TEN) dei trasporti, dell'energia e dell'informatica;

a compiere ogni azione necessaria al fine di assicurare che, nell'ambito della rubrica 3. «Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia», venga considerato prioritario, con conseguenti adeguati stanziamenti di bilancio, il programma «libertà», fondato sul principio della solidarietà nella gestione dei flussi di persone, ai fini di un'equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri dell'onere finanziario derivante dall'introduzione di una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e dall'attuazione di politiche comuni in materia di asilo e immigrazione;

a compiere ogni azione necessaria per assicurare che, in relazione alla rubrica 4. «L'Unione europea come partner globale», l'Unione europea si doti degli strumenti che la rendano capace di agire efficacemente sulla scena mondiale, con particolare riguardo all'obiettivo della stabilità e della cooperazione allo sviluppo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

(Parere alla 5ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferiscono alla Commissione il senatore ZORZOLI ed il presidente VIZZINI, il quale, introducendo l'esame del provvedimento in titolo, sottolinea come l'articolo aggiuntivo di cui si propone l'inserimento rappresenti una presa di posizione netta della Commissione. Infatti, qualora i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni sulla materia insorgessero numerosi, risulterebbero di fatto vanificati gli stessi obiettivi perseguiti dall'iniziativa del Governo.

Il senatore ZORZOLI illustra analiticamente il provvedimento, soffermandosi in particolare sul coinvolgimento delle Regioni nei procedimenti previsti; svolge altresì alcune osservazioni al riguardo.

L'articolato del provvedimento in esame consta in primo luogo dell'articolo 1, volto a rafforzare il sistema doganale, in particolare attraverso lo snellimento del sistema logistico dei porti. Oltre a disposizioni volte a contrastare l'immigrazione illegale e la criminalità organizzata, l'articolo 1 contiene misure per la lotta alla contraffazione. Le disposizioni in esame recano inoltre agevolazioni e benefici per le imprese che intendano investire all'estero. Infine si dettano disposizioni concernenti gli Uffici diplomatici italiani.

L'articolo 2 reca numerose disposizioni in materia fallimentare e di giustizia civile. Per quanto concerne le professioni, benché materia di

competenza concorrente e dunque anche regionale, non vi sono profili di tipo procedurale, per cui si rinvia alla relazione che sarà svolta sul rapporto tra l'esercizio della funzione legislativa statale e regionale.

Analogo rinvio va fatto in relazione all'articolo 3 che modifica alcune disposizioni della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Qui si può tuttavia osservare – in relazione ai procedimenti previsti – che, poiché il comma 5 della novella recata dall'articolo 3 prevede il parere della Conferenza unificata per il decreto che disciplina le modalità di semplificazione per l'alienazione dei beni mobili registrati, per coerenza sembra opportuno che lo stesso parere sia previsto per la omologa fattispecie considerata dal successivo comma 6, circa la possibilità di estendere l'ambito dei soggetti legittimati ad effettuare le formalità relative, posto che questi potrebbero anche essere funzionari degli Enti territoriali.

L'articolo 4 modifica alcune norme della legge finanziaria per il 2005, tra l'altro in materia di contrasto dell'utilizzo illecito dei finanziamenti pubblici e di definizione di fabbricati ai fini della determinazione della rendita catastale.

L'articolo 5 – prosegue il senatore ZORZOLI – riguarda lo sviluppo delle infrastrutture e il loro finanziamento. Si prevede, tra l'altro, una priorità per gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche ed una riserva di quota del Fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di interventi per la riqualificazione e il miglioramento della dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane. L'individuazione di tali interventi deve avvenire nell'ambito di un programma regionale con procedure definite da un tavolo interistituzionale che coinvolge Regioni e Comuni.

L'articolo reca inoltre – al comma 7 – disposizioni concernenti il completamento delle infrastrutture di priorità o interesse pubblico per cui si prevede la nomina di un Commissario straordinario, con il conferimento di ampi poteri in materia di approvazione dei progetti. Nel caso di opere di interesse regionale la proposta di nomina deve essere effettuata previo parere del Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata; nel caso di opera di interesse sovraregionale la proposta deve essere formulata sentito il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata o con il Sindaco della città metropolitana interessata, dizione quest'ultima che sembrerebbe evocare un'improbabile alternativa di Organi di enti territoriali da consultare. Appare dunque opportuno un intervento chiarificatore, possibilmente volto a rafforzare l'intervento regionale che – nel caso di parere neppure previo – sembrerebbe degradare a mera comunicazione.

Il comma 10 dell'articolo 5, in materia di autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei terminali di rigassificazione conferisce al Ministero delle attività produttive, in caso di inerzia di nominare, anche senza diffida, alla nomina di un commissario «*ad acta*». La mancanza della diffida andrebbe rivalutata alla luce degli insegnamenti del giudice costituzionale in materia di condizioni di esercizio dei poteri sostitutivi.

L'articolo 6 reca disposizioni per lo sviluppo degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati da imprese e università o enti pubblici di ricerca.

L'articolo destina al comma 1 una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese sia destinata al sostegno di attività di ricerca: tuttavia, nei commi successivi, non sembrano esplicitamente coinvolte le Regioni nelle relative procedure. Ciò dà materia di riflessione, posto che il comma 7 prevede invece che il Fondo per la corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi sia ripartito d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e ciò in risposta alla censura formulata nella sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 2004.

L'articolo 7 – rileva il senatore ZORZOLI – riguarda la diffusione delle tecnologie digitali e, in particolare, la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga in tutte le aree sottoutilizzate. Inoltre viene modificata la disposizione della legge finanziaria per il 2005 riguardante i controlli degli apparecchi di intrattenimento, i cosiddetti videopoker.

L'articolo 8 modifica il sistema attualmente in vigore in materia di relazioni tra banca e impresa, specie nel Sud, al fine di favorire la competitività del sistema produttivo. Le modifiche fanno ricorso all'effetto leva correlato agli incentivi in conto interessi e prevedono il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella definizione dei criteri e delle modalità di attuazione.

L'articolo 9 prevede l'attribuzione di un credito di imposta alle piccole e medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione, a determinate condizioni.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di agricoltura, modificando alcune norme fiscali per i produttori agricoli. Per favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere. I criteri e le modalità saranno definiti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Con il comma 10 si stabilisce che il Ministero delle politiche agricole, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, promuova per il tramite della società Buonitalia spa un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali. All'attuazione si provvede con decreto interministeriale per il quale, tuttavia, non si prevede il coinvolgimento delle Regioni, il che sarebbe invece opportuno, data l'attinenza con la materia dell'agricoltura e del commercio con l'estero.

L'articolo 11 – prosegue il senatore ZORZOLI – riguarda i Fondi pubblici di sostegno e garanzia dell'attività produttiva. Esso, tra l'altro, introduce una nuova disposizione che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che disciplina le caratteristiche delle garanzie prestate Fondo di garanzia dell'Artigiancassa, per adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di

Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche. Gli interventi agevolativi previsti per la deindustrializzazione delle zone in crisi industriali sono inoltre estesi al territorio dei comuni individuati con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato tenendo conto degli accordi tra Governo, parti economiche e sociali ed enti territoriali.

Tra l'altro, l'articolo prevede talune agevolazioni sul territorio della regione Sardegna anche in riferimento alla miniera di carbone del Sulcis.

L'articolo 12 contiene norme rivolte al rafforzamento del settore turistico.

Per quanto riguarda la materia del turismo, è convinzione diffusa che si tratti di una materia di competenza residuale delle Regioni. Tuttavia – prosegue il senatore ZORZOLI – ciò non esclude che, nell'ambito di un progetto complessivo di rilancio economico, si ammetta un intervento non intrusivo dello Stato. Qualche perplessità può sorgere dallo stanziamento di fondi a finalità – diretta o indiretta – di promozione turistica, data la giurisprudenza costituzionale che esclude la legittimità di fondi statali in materie di competenza non esclusivamente statali. Tuttavia va anche ricordata la sentenza n. 420 del 2004, con la quale la Corte ha confermato la norma statale che utilizzava di parte del «fondo di offerta turistica» perché le modifiche apportate si ponevano in termini non peggiorativi per l'autonomia finanziaria regionale, un'osservazione che pare trasferibile sul testo in esame.

Piuttosto appare opportuno specificare il numero dei rappresentanti del Governo che siederà nel comitato previsto dal comma 1, posto che deve evidentemente trattarsi di un numero equamente definito nel quadro delle quote di rispettiva rappresentanza nelle componenti.

L'ENIT viene trasformato in Agenzia autonoma la cui organizzazione è rimessa ad un regolamento adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Presidenza del Consiglio provvede poi alla realizzazione del progetto «Scegli Italia» per la promozione del marchio «Italia», in raccordo, tra gli altri soggetti, con le Regioni per gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione: l'inciso che sembra limitare il ruolo delle Regioni andrebbe più opportunamente soppresso, considerata la verosimile matura di competenza residuale del turismo.

L'articolo 13 reca disposizioni relative alla previdenza complementare, al potenziamento degli ammortizzatori sociali, e agli incentivi per il reimpiego, in attesa di una loro organica riforma. A tal fine viene incrementato il Fondo per l'occupazione. Tra l'altro, viene modificata – al comma 13 – la normativa vigente in materia fondi per la formazione professionale stabilendo che i relativi piani sono stabiliti sentite le regioni. La modifica va messa in correlazione con la sentenza n. 51 del 2005 della Corte costituzionale, che ha tuttavia richiesto – dichiarando incostituzionale la norma modificata – «strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni»: va valutata dunque l'opportunità di rafforzare ulteriormente in tal senso la previsione.

L'articolo 14 riguarda le liberalità relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Gli articoli 15 e 16 recano rispettivamente le disposizioni sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore.

Nel suo complesso, il relatore, senatore ZORZOLI, ritiene il provvedimento in esame - per quanto di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali - altamente opportuno e complessivamente misurato, seppur migliorabile per taluni aspetti.

Propone pertanto, in relazione ai profili relativi alla partecipazione delle autonomie regionali ai procedimenti previsti, di formulare uno schema di parere favorevole con le osservazioni fatte all'articolo 3, comma 6, all'articolo 5, commi 7 e 10, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 10, comma 10, all'articolo 12, commi 1 e 8, all'articolo 13, comma 13, come meglio specificato nel testo del parere di cui darà lettura il presidente VIZZINI, dopo aver riferito alla Commissione.

Prende quindi la parola, nella sua qualità di relatore, il presidente VIZZINI, osservando come, per quanto concerne l'esercizio della competenza legislativa statale e regionale, vada preliminarmente osservato che - dalle materie trattate dal provvedimento in esame - emerge un contenuto che appare ampiamente caratterizzato da interventi in materia civilistica, penalistica e fiscale, e quindi di sicura competenza statale e non regionale. Il che non meraviglia, perché gli aspetti civili, penali e tributari costituiscono il comune contesto di base all'interno del quale si svolge ogni attività economica, il cui sviluppo è proprio il fine principale del decreto-legge.

È pur vero che il contenuto del provvedimento in esame appare - anche al di là delle questioni di diritto comune - innegabilmente articolato, complesso e, almeno apparentemente, eterogeneo. In realtà è finalisticamente che va valutata l'unità del testo normativo. I diversi interventi trovano dunque la loro ragion d'essere nel loro comune intento: essi, sia pure nella loro diversità, sono tutti volti ad assicurare le condizioni di crescita e di sviluppo del sistema Paese, ciò che è appunto noto alle cronache con il nome di competitività. È il criterio che è prevalso per l'assegnazione del provvedimento alla quinta Commissione, nonostante i profili così diversi dell'impianto complessivo.

Proprio per questi motivi, il presidente VIZZINI ritiene che vi sia un sostanziale ed evidente fondamento per l'intervento dello Stato. È il sistema Paese nel suo complesso che ha, secondo l'analisi della grandissima parte degli esperti e dei commentatori, bisogno di una serie ampia e profonda di interventi di tipo generale, al di fuori dei quali non vi è spazio per affidarsi a singoli interventi settoriali, parziali o episodici che cesserebbero inevitabilmente di produrre effetti immediatamente dopo la cessazione del dispiego di risorse pubbliche che vi fosse connesso. Proprio perché l'intervento deve essere ampio, generale e complessivo è lo Stato che deve attuarlo. La Corte costituzionale ha già chiaramente affermato che gli interventi di portata macroeconomica generale - e questo lo è con fin troppa evidenza - appartengono alla competenza dello Stato sulla base

di quella che ha chiamato – nella sentenza n. 4 del 2004 – un’interpretazione dinamica della tutela della concorrenza.

Un intervento, dunque, *pleno iure* statale. Ma non solo statale. Ed è qui la seconda considerazione. Così come è evidente il fondamento e l’opportunità di una spinta centrale al livello produttivo nel suo complesso, ritiene altrettanto evidente che da un progetto di così ampia portata e di così ambiziosi obiettivi non possano essere dissociate le Regioni che, anzi, devono essere chiamate sinergicamente ad operare nella stessa direzione. Va anche soggiunto, ad onor del vero, che alcune Regioni si sono già mosse, prima dello Stato, nella medesima direzione: tutte queste energie ed iniziative vanno ricondotte nella medesima direzione affinché le loro spinte si sommino virtuosamente e non si ostacolino reciprocamente.

Cita, tra le molte, la legge del Veneto n. 33 del 2004 «in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete»; la legge del Piemonte n. 34 del 2004 «Interventi per lo sviluppo delle attività produttive»; la legge della Basilicata n. 4 del 2003 «Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione»; la legge dell’Emilia-Romagna n. 7 del 2002 «Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico».

A questo rilievo che guarda in avanti, verso gli effetti del provvedimento, il relatore, presidente VIZZINI ne aggiunge un secondo che guarda invece indietro, all’esperienza fin qui compiuta. In un tipo di intervento come questo sulla competitività è più che mai necessario che sia prevenuto ogni possibile contenzioso tra Stato e Regioni, onde evitare – cita ad esempio la vicenda normativa relativa al condono edilizio – che si ripeta il quadro di incertezza, ritardi ed inefficacia che è esattamente il contrario dello scenario di stabilità e celerità di cui ha bisogno l’imprenditoria nazionale e locale.

Il provvedimento, osserva, tiene certamente conto di questo e, come si evince dalla esaustiva ricostruzione del suo contenuto in precedenza effettuata, il ruolo delle Regioni e delle altre Autonomie territoriali, singolarmente considerate o nel loro insieme, è non solo considerato, ma rispettato ed adeguatamente valorizzato.

Questo è il motivo per cui il presidente VIZZINI, anche a nome del relatore senatore ZORZOLI, propone l’espressione di un parere favorevole per quanto di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Ritiene tuttavia opportuno suggerire – come anticipato in apertura dei lavori della seduta odierna – data l’eterogeneità e l’ampiezza del merito degli interventi, di introdurre – oltre alle puntuali osservazioni avanzate in precedenza – una norma che operi come una duplice clausola di salvaguardia che, dal punto di vista giuridico, possa evitare per quanto possibile i ricorsi delle Regioni con le forme di contenzioso e di dannosa incertezza che inevitabilmente ne conseguono, facendo sì che – dal punto di vista sostanziale – esse siano rasserenate sulla ferma volontà dello Stato di condurre insieme a loro uno sforzo sinergico e non un’indebita sovrapposizione. Propone pertanto di invitare la 5^a Commissione permanente del Se-

nato della Repubblica a considerare l'opportunità di aggiungere al provvedimento in esame un ultimo articolo del seguente o di analogo tenore:

«Le disposizioni del presente provvedimento non pregiudicano l'efficacia delle disposizioni di leggi regionali che – nell'ambito delle proprie competenze e secondo i principi fondamentali posti dalla presente legge – perseguano obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della disciplina delle attività economiche volte a conseguire condizioni di competitività economica capaci di assicurare sviluppo e crescita.

Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano la presente legge si applica compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione».

A parte la clausola di garanzia delle Autonomie differenziate, prosegue il presidente VIZZINI – che è comunque opportuno inserire – una norma siffatta sarebbe così volta a contenere i rischi di impugnazione nei confronti, ad esempio, dell'articolo 3 che modifica alcune disposizioni della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, ed in particolare le norme riguardanti le dichiarazioni di inizio attività. L'articolo novellato si configura secondo lo schema del silenzio-assenso, con un ambito invero di portata assai generale. Si sottolinea peraltro che le disposizioni relative alla dichiarazione di inizio attività non riguardano la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'amministrazione della giustizia, l'amministrazione delle finanze, la tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria. Potrebbe essere ritenuto incongruo che lo Stato possa escludere i propri ambiti di competenza e le Regioni non modulare i loro.

Al riguardo, va comunque ricordata la vigente norma che prevede che fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale – che dovrà rispettare i principi fondamentali – i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti e che solo in mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990.

Un'ultima osservazione puntuale in materia di professioni, assegnata come è noto alla competenza concorrente, e sulla quale la Commissione parlamentare per le questioni regionali si è già espressa – ed ancora sarà chiamata ad esprimersi – sullo schema di decreto legislativo delegato ricognitivo dei principi fondamentali.

La materia è disciplinata dall'articolo 2 nei commi dal 5 all'8. È noto, al riguardo, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 353 del 2003, ha rinvenuto un principio secondo cui l'individuazione – e la definizione – delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato. Il comma 7 dell'articolo 2 limita l'istituzione di nuovi ordini ai casi di interesse costituzionalmente rilevante in attività a rischio di danni sociali. La norma, tuttavia, dato il suo rango di legge ordinaria, non sembra poter impedire ad una successiva legge statale di istituire ordini fuori di quell'ambito. Essa sembra pertanto soprattutto destinata alle Regioni, nei confronti delle quali comunque var-

rebbe come principio fondamentale. Se tale ricostruzione fosse corretta, essa potrebbe in realtà estendere non di poco il campo di attività delle Regioni – alla luce del riferito orientamento della Corte – solo che si pensi al possibile moltiplicarsi di ordini istituiti in relazione agli aspetti di incolumità fisica o di tutela della salute. Va dunque valutata l'opportunità di sopprimere la norma, posto che l'attività regionale è comunque coperta dal puntuale principio individuato dalla Corte.

Tutto ciò considerato, il presidente senatore VIZZINI, nella sua qualità di relatore, illustra uno schema di parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di:

all'articolo 2, comma 7, sopprimere la disposizione che – per la sua forza di legge ordinaria – non vincolerebbe la futura attività legislativa statale ma varrebbe quale principio per l'attività legislativa delle Regioni, che già attualmente deve comunque conformarsi al principio individuato dalla Corte costituzionale, secondo cui (sentenza n. 353 del 2003) l'individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato;

all'articolo 3, comma 6, prevedere il parere della Conferenza unificata, per coerenza con la fattispecie omologa considerata dal precedente comma;

all'articolo 5, comma 7, rafforzare l'intervento dell'organo regionale, prevedendo l'intesa nel caso di opera regionale ed il parere nel caso di opera sovra-regionale, anziché il previo parere nel primo e il parere semplice nel secondo, che sembrerebbe degradare a mera comunicazione; chiarire il ruolo del sindaco della città metropolitana, escludendo ogni alternative con il ruolo del Presidente della Regione;

all'articolo 5, comma 10, reinserire la necessità della previa diffida prima della nomina del commissario ad acta nei confronti degli enti inadempienti quando questi siano autonomie territoriali;

all'articolo 6, comma 2, inserire la Conferenza Stato-Regioni all'interno del procedimento previsto in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione nei settori produttivi, di competenza concorrente;

all'articolo 10, comma 10, in materia di agricoltura e di commercio con l'estero, la prima di competenza regionale e la seconda di competenza concorrente, prevedere l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per l'emanazione del previsto decreto ministeriale;

all'articolo 12, specificare il numero dei rappresentanti del Governo che siederà nel comitato previsto dal comma 1, per definire precisamente le quote di rispettiva rappresentanza delle componenti dell'organo collegiale;

all'articolo 12, comma 8, in materia di promozione del marchio «Italia», eliminare l'inciso che sembra limitare il ruolo delle Regioni nel disposto raccordo operativo;

all'articolo 13, comma 13, in materia di formazione professionale, sostituire le parole: «I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti

sentite le Regioni e le Province autonome territorialmente interessate» con le seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dalla normativa regionale per gli aspetti di propria competenza, i progetti relativi a tali piani ed iniziative sono adottati previo parere della Regione o della Provincia autonoma territorialmente interessata». La Commissione osserva infine come sia particolarmente opportuno aggiungere un articolo del seguente o di analogo tenore, riferito al complesso delle norme del disegno di legge di conversione in titolo: «Le disposizioni del presente provvedimento non pregiudicano l'efficacia delle disposizioni di leggi regionali che – nell'ambito delle proprie competenze e secondo i principi fondamentali posti dalla presente legge – perseguano obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della disciplina delle attività economiche volte a conseguire condizioni di competitività economica capaci di assicurare sviluppo e crescita. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano la presente legge si applica compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione».

In margine alle relazioni sopra illustrate, prende la parola il senatore MICHELINI, il quale dichiara preliminarmente di condividere l'impostazione dei relatori, senatore Zorzoli e presidente Vizzini: osserva infatti come nella sede della Commissione Bilancio del Senato, cui è destinato lo schema di parere sopra riportato, gli orientamenti volti a salvaguardare le autonome iniziative delle sedi delle Autonomie, sia a statuto ordinario sia a statuto speciale, possano costituire una forma di utile tutela del ruolo delle Regioni e delle Province autonome a fronte di possibili scelte del Governo ritenute particolarmente invasive.

Osserva successivamente come, sull'analogo tema del rilancio dell'economia nazionale e sui provvedimenti atti a sviluppare la competitività del Paese, il Governo abbia presentato negli scorsi giorni alla Camera un disegno di legge concernente il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale; rileva con preoccupazione come tale normativa proposta – aggiunta ai provvedimenti contenuti nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale – possa comportare pericoli di sovrapposizione e presentare fenomeni di mancato coordinamento nella posizione di norme recanti provvedimenti simili o analoghi. Chiede pertanto che la Commissione si impegni, in una prossima seduta, ad esaminare il predetto disegno di legge d'iniziativa del Governo presentato alla Camera, onde completare il necessario approfondimento della materia.

Il presidente VIZZINI dà assicurazioni al riguardo.

Nessun altro chiedendo la parola, viene infine posto ai voti ed approvato lo schema di parere nel testo illustrato dai relatori.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

193^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato GIULIETTI fa presente che ieri sera, nell'ambito della serie «La Storia siamo noi» diretta da Giovanni Minoli, è andato in onda un eccellente documentario sull'affondamento della motonave «Moby Prince». Si tratta di un notevole esempio di giornalismo investigativo che ha fornito elementi nuovi e di vivo interesse, anche in relazione di inchieste parlamentari in corso, su quella tragica ed oscura vicenda.

Chiede che la registrazione del programma sia acquisita dalla Commissione per essere eventualmente trasmessa ai Presidenti delle Camere.

Il deputato Giulietti chiede quindi di sapere quando verranno messe all'ordine del giorno della Commissione le disposizioni relative alla campagna per i *referendum* sulla procreazione medicalmente assistita, la cui data è stata fissata venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri al 12 giugno, e se la RAI abbia fatto un monitoraggio dell'attuazione della risoluzione della Commissione relativa alla necessità di dare adeguata informazione sui temi oggetti dei *referendum*.

Concorda il senatore FALOMI.

Il deputato LAINATI chiede che la Commissione acquisisca la registrazione della puntata di domenica scorsa di «Report».

Il PRESIDENTE fa presente di non avere nessuna difficoltà ad acquisire le trasmissioni richieste e metterle a disposizione dei componenti della Commissione.

Per quanto riguarda però la richiesta del deputato Giulietti, egli ritiene che la Commissione non abbia titolo per segnalare ai Presidenti delle Camere il contenuto di un documentario televisivo, ferma restando la possibilità per i singoli parlamentari di fare un uso appropriato delle informazioni fornite dal documentario stesso.

Per quanto riguarda la regolamentazione della campagna sulla procreazione medicalmente assistita, essa sarà posta tempestivamente all'ordine del giorno della Commissione, insieme a quella per un *referendum* che si terrà nella Regione Sardegna nella stessa data.

Discussione sugli adempimenti spettanti alla Commissione per la formazione della Lista del Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'elezione del Consiglio di amministrazione della RAI, a norma dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, fa presente che nella seduta di oggi il Consiglio di amministrazione della RAI ha approvato la proposta relativa al bilancio per il 2004 ed ha convocato l'Assemblea, in prima convocazione, per il 10 maggio e quindi per il 18 maggio per l'approvazione del bilancio stesso.

Il nuovo Statuto della RAI prevede che il Consiglio di amministrazione cessi alla data in cui è convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio. È quindi evidente, a suo parere, che sarebbe più che opportuno iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

A tal fine però è necessario, egli ritiene, che prima di quella data la Commissione abbia proceduto all'indicazione ad essa spettante di sette dei nove componenti della lista unica presentata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Sarebbe infatti quanto mai disdicevole se alla data della convocazione dell'Assemblea il Ministro dovesse rendere noto di non poter presentare la lista perché la Commissione non ha proceduto alle nomine stesse.

Il deputato GENTILONI SILVERI sottolinea in primo luogo la grave scorrettezza del Consiglio di amministrazione della RAI, che ha ignorato la risoluzione approvata lo scorso 8 marzo dalla Camera dei deputati, con la quale si chiedeva che l'approvazione del bilancio e la conseguente cessazione del Consiglio avvenisse entro il 30 aprile.

Egli chiede poi al Presidente se, per consentire di portare in Assemblea la lista del Governo, non sia necessaria, oltre l'indicazione dei sette

componenti da parte della Commissione, anche la votazione per la ratifica del Presidente proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il senatore IERVOLINO condivide le osservazioni del deputato Gentiloni Silveri, rilevando come nella sua lunga esperienza all'interno delle istituzioni non abbia mai visto in precedenza che i responsabili di un ente soggetto a controllo pubblico tenessero così apertamente in non cale le determinazioni del soggetto controllore, così come ha fatto questo Consiglio di amministrazione sia nei confronti della risoluzione approvata da questa Commissione lo scorso 14 luglio, sia nei confronti di quella approvata dalla Camera dei deputati.

Il senatore D'ANDREA concorda con i colleghi che lo hanno preceduto, rilevando che, indipendentemente dalla data in cui verrà fissata la votazione dei nominativi dei candidati da parte della Commissione, è importante sottolineare che tale seduta viene convocata oggi, e cioè che la Commissione ritiene che con la presentazione del bilancio del 2004 il Consiglio abbia esaurito i propri compiti.

In proposito egli osserva come, nel prossimo futuro, sia opportuna una ricognizione da parte della Commissione dei poteri ad essa spettanti e degli strumenti giuridici per assicurarne l'effettività; sarebbe infatti molto grave se in futuro si continuasse ad assistere, come è avvenuto negli ultimi anni, ad organi di governo della RAI che ritengono di potersi sottrarre alle decisioni dell'Organo parlamentare di controllo appellandosi a pareri del proprio Ufficio legale, o ancor meglio a studi legali di comodo pronti ad emettere i pareri che l'Ufficio legale della RAI gli richiede.

Il deputato LAINATI esprime in primo luogo perplessità sul fatto che la Commissione sia nel merito in grado già dalla prossima settimana di votare i sette nominativi della lista di sua spettanza. In ogni caso egli chiede al Presidente se non debba essere preliminarmente definita la questione della modifica del Regolamento della Commissione diretta appunto a consentire l'applicazione dei commi 7 e 9 dell'articolo 20 della legge n. 112 del 2004.

Il deputato GIULIETTI concorda con le osservazioni dei colleghi Gentiloni Silveri, Iervolino e D'Andrea, rilevando la necessità di una forte azione della Commissione, anche sul Ministro dell'Economia e delle Finanze, per arrivare nei tempi più brevi alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Il PRESIDENTE Petruccioli concorda con i rilievi mossi al comportamento del Consiglio di amministrazione della RAI che non ha ritenuto di dover motivare in alcun modo il fatto di non aver tenuto conto delle indicazioni della Camera dei deputati.

Tuttavia è evidente che l'adozione di posizioni pubbliche e formali nei confronti di questo comportamento del Consiglio di amministrazione non può che essere di competenza della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti del deputato Gentiloni Silveri, egli fa presente che il testo dell'articolo 20 appare in più punti impreciso e fonte di dubbi interpretativi.

A suo parere comunque non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che il Ministro deve prima presentare all'Assemblea la lista completa dei membri del Consiglio di amministrazione e poi sottoporre all'Assemblea per la ratifica il nome da lui proposto per la carica di Presidente.

Il problema sorge al momento in cui la Commissione neghi il parere favorevole con la maggioranza prescritta.

Occorre infatti considerare che mentre a regime, cioè a privatizzazione totalmente o parzialmente avvenuta, il Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio di amministrazione, per cui la mancata ratifica da parte della Commissione implica evidentemente che il candidato non cessi di far parte del Consiglio di amministrazione e il Consiglio stesso proponga alla Commissione un nuovo nominativo scelto sempre al suo interno, nell'ipotesi di cui al comma 9, non essendo previsto alcun passaggio in Consiglio di amministrazione sul nominativo proposto dal Ministro, sembra logico ritenere che in caso di bocciatura quel candidato si considera decaduto anche dal Consiglio e che il Ministro debba fare una nuova proposta.

Resta da chiarire se a questo punto però gli altri otto Consiglieri possano già entrare in carica, ovvero se fino alla ratifica definitiva del nominativo del Presidente da parte della Commissione si debba ritenere in *pro-rogatio* il Consiglio uscente.

Per quanto riguarda le osservazioni dei senatori Iervolino e D'Andrea, egli fa presente che la necessità di mettere all'ordine del giorno della Commissione quanto prima la votazione sui sette nominativi deriva anche dalla necessità di non superare la data del 30 aprile, altrimenti l'inazione della Commissione potrebbe essere invocata a giustificazione del fatto che il Consiglio di amministrazione non abbia ritenuto di adempiere quanto previsto dalla risoluzione presentata dalla Camera dei deputati.

In ogni caso, e con ciò egli ritiene di rispondere anche al deputato Giulietti, il Presidente rende noto di aver già contattato il ministro Sini-scalco, che incontrerà quanto prima, per rappresentargli la necessità di iscrivere all'ordine del giorno della prossima Assemblea sociale della RAI il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda le osservazioni del deputato Lainati, il Presidente concorda sul fatto che la settimana prossima sia troppo presto per iscrivere all'ordine del giorno della Commissione la nomina dei sette membri, ed egli proporrà all'Ufficio di Presidenza di fissarla per il 26 aprile.

Per quanto riguarda poi il rapporto fra queste elezioni e la modifica del Regolamento, egli ricorda di aver fatto più volte presente alla maggioranza la necessità che sia essa a sciogliere la riserva sull'opportunità delle modifiche regolamentari, dal momento che evidentemente tali modifiche non si possono fare se non per generale accordo.

In ogni caso la mancata approvazione della modifica del Regolamento non determinerebbe affatto l'impossibilità di procedere alla votazione. La modifica da lui proposta, infatti, ha semplicemente lo scopo di assicurare una soluzione alle ipotesi di parità di voti che garantisca il perseguimento della finalità di tutela delle minoranze che sta alla base dell'adozione del voto limitato a uno.

Peraltro, a suo parere, se è vero che è questa in linea di principio la motivazione della modifica da lui proposta, è anche vero che con gli attuali rapporti numerici essa funge soprattutto da tutela della maggioranza stessa.

Comunque, qualora si ritenga di procedere alla modifica del Regolamento, sarà possibile farlo la settimana prossima, iniziando in quella successiva la votazione dei candidati.

Egli propone pertanto di convocare pertanto un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire il prossimo calendario delle sedute della Commissione.

La Commissione concorda.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al referendum regionale e alle elezioni comunali previsti nella Regione Sicilia per i giorni 15 e 16 maggio 2005
(Svolgimento della discussione e conclusione)

Il RELATORE, presidente Petruccioli, illustra le disposizioni in titolo.

Egli fa quindi presente che, così come per il successivo punto all'ordine del giorno relativo alle disposizioni per la campagna elettorale per le elezioni comunali previste in Friuli-Venezia Giulia per il 22 e 23 maggio, la Commissione non ha potuto procedere alla consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, così come previsto dall'articolo 4 della legge n. 28 del 22 febbraio del 2000, a causa della mancata ricostituzione dell'Autorità stessa.

Si tratta di un problema grave, che rischia oltretutto di riproporsi per i regolamenti sui referendum in materia di procreazione medicalmente assistita che si terranno il prossimo 12 giugno e per il referendum sardo che si terrà nella stessa data.

A suo parere la Commissione non può che prenderne atto ed esprimere l'auspicio che gli Uffici dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base degli analoghi precedenti e sui regolamenti approvati da questa Commissione, possano dare agli operatori del sistema radiotelevisivo privato indicazioni tecniche sulle modalità più corrette per lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie.

La Commissione concorda.

Senza discussione il testo proposto dal Relatore è quindi approvato.

Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ad elezioni comunali previste nella Regione Friuli Venezia-Giulia previste per i giorni 22 e 23 maggio 2005

(Svolgimento della discussione e conclusione)

Senza discussione la Commissione approva il testo proposto dal Relatore, senatore Petruccioli.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, sconvoca la seduta già convocata alle ore 14 di domani mercoledì 13 aprile 2005.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

Testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali nella Regione siciliana fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2005, nonché per il referendum regionale per l'approvazione del testo della legge recante «Norme per l'elezione diretta del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli comunali e provinciali» fissato per il 15 maggio 2005

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) visto lo Statuto della Regione siciliana;

f) visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana» e successive modifiche;

g) vista la legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana e successive modifiche;

h) vista la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»;

i) vista la legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 26, recante «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della Provincia regionale. Norme per le elezioni dei consigli delle province regionali per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti»;

l) vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

m) vista la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale»;

n) visto il decreto dell'Assessore regionale della Regione siciliana per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 634 del 15 marzo 2005 recante «Elezioni dei Sindaci, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali»;

o) visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 22 marzo 2005 di indizione del *referendum* per l'approvazione del testo di legge recante «Elezioni dei Sindaci, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali»;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali nella Regione siciliana fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2005, nonché al *referendum* regionale siciliano previsto per il 15 maggio 2005.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni di ballottaggio la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 10, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione regionale Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai nella Regione siciliana ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) la comunicazione politica relativa ai temi oggetto dei *referendum* si realizza mediante le tribune elettorali e le trasmissioni di comunicazione di cui al successivo articolo 9;

d) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

e) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della Rai ricevute nella Regione siciliana non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale o referendaria.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai programma nella Regione Sicilia trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi al Consiglio comunale, e per il restante 50 tra tutti i soggetti aventi diritto in modo paritario;

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle coalizioni collegate alla carica di Sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione dei Consigli comunali di cui alla lettera *a)* del comma 2.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della Rai per la Regione siciliana.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede regionale della Rai della Regione siciliana entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla Rai nella Regione siciliana ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali o soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici o in merito ai temi referendari ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

Art. 6.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione siciliana è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia. Su richiesta del competente Corerat la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 9, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 17 maggio nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significati.

Art. 7.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la Rai predispone e trasmette nella Regione siciliana una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali della Regione siciliana del 15 e 16 maggio 2005, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella Regione siciliana una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla Commissione.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 8.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2005, la Rai organizza e trasmette nella Regione siciliana Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

6. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della Rai.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qua-

lora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione della Testata Giornalistica Regionale, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

Art. 9.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. In riferimento al referendum del 15 maggio 2005, la RAI organizza e trasmette nella Regione siciliana tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) il Comitato promotore è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ovvero nel Parlamento nazionale o che hanno eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento Europeo sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali politiche di rilevanza regionale, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, sono invitati dalla RAI tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e contrari al quesito referendario. I predetti soggetti devono costituirsi come organismi collettivi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del provvedimento, e richiedere allo stesso termine al comitato regionale delle comunicazioni della Regione siciliana di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario. Il Comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta valuta

la rilevanza nazionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

2. Le tribune di cui al presente articolo nonché le trasmissioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 maggio 2005.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 11.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

ALLEGATO 2

Disposizioni di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ad elezioni comunali previste nella Regione Friuli Venezia-Giulia previste per i giorni 22 e 23 maggio 2005

(Delibera approvata dalla Commissione nella seduta del 12 aprile 2005)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia n. 73 del 17 marzo 2005, sono state fissate per i giorni 22 e 23 maggio 2005 le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni di Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina, Travesio, Cividale del Friuli e Premariacco;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;

c) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

DISPONE

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Articolo 1.

1. Alla campagna per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni di Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina, Travesio, Cividale del Friuli e Premariacco, previste per i giorni 22 e 23 maggio 2005, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali

fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e articolo 8, comma 1, delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 23 maggio 2005.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha nominato consulente a tempo pieno il dottor Andrea Caridi, che garantirà il collegamento tra le strutture della Polizia di Stato e la Commissione, in sostituzione del dottor Luigi Carnevale, e consulenti a tempo parziale l'avvocato Gaetano Armao e il dottor Salvatore Carli.

Seguito della discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali

Intervengono gli onorevoli LUMIA e SINISI e i senatori NOVI e ZANCAN.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione e la replica del relatore alla prossima seduta, che avrà luogo martedì 19 aprile, alle ore 10,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore BOBBIO chiede di acquisire informazioni sullo svolgimento delle recenti elezioni amministrative nel comune di Castellammare

di Stabia, che sarebbe stato caratterizzato da una rilevante presenza di esponenti della camorra davanti a molti seggi elettorali.

L'onorevole LUMIA chiede di sollecitare le autorità a vigilare con particolare attenzione sulla regolarità del secondo turno delle elezioni amministrative nel comune di Lamezia Terme e sullo svolgimento, nel mese di maggio, delle elezioni nel comune di Partinico.

Il senatore ZANCAN si associa alle richieste del senatore Bobbio.

La seduta termina alle ore 12,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,25.

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati: Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Domenico Siniscalco

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Ministro dell'economia e delle finanze è accompagnato dal Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il professor Domenico SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

L'onorevole Maria Teresa ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, interviene per integrare la relazione del Ministro.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lino DUILIO (MARGH-U), Sabatino ARACU (FI), Nino LO PRESTI (AN), Pietro GASPERONI (DS), Emerenzio BARBIERI (UDC), nonché il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*.

Il professor Domenico SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti formulati, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nel ringraziare il Ministro ed il sottosegretario per l'economia e le finanze per il loro intervento all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, Vittorio Borraccetti, e del questore aggiunto del Corpo Forestale dello Stato, nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Treviso, Gianfranco Munari

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vittorio BORRACCETTI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola Gianfranco MUNARI, *questore aggiunto del Corpo Forestale dello Stato, nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Treviso*.

Intervengono ripetutamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Sergio AGONI (LNP) e il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replicano a più riprese Vittorio BORRACCETTI, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, e Gianfranco MUNARI, *questore aggiunto del Corpo Forestale dello Stato, nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Treviso*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Vittorio Borraccetti, il dottor Gianfranco Munari, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione dell'assessore igiene e sanità e dell'assistenza sociale della regione Sardegna, Nerina Dirindin.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

227^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, le cui disposizioni sono da ricondurre, prevalentemente, alla materia ordinamento civile, nonché, in parte, a quella relativa al sistema tributario, in parte alla materia previdenza sociale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si sofferma sull'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, a norma del quale i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività delle imprese agricole e ubicati all'interno delle aziende stesse non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 3 del 1998, esimendo in tal modo detti depositi dalla autorizzazione comunale prevista da tale normativa. Segnala che si tratta di una misura di semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti alle aziende agricole, che non presenta a suo avviso profili problematici in termini di costituzionalità. Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimersi in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizione e rilievi)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo; si sofferma, in particolare, sull'articolo 1, con il quale sono dettate modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, adottato in attuazione della medesima delega conferita al Governo dalla legge n. 38 del 2003, nell'esercizio della quale viene emanato anche lo schema di decreto legislativo in titolo. Nel sostituire il comma 2 del predetto articolo 14, l'articolo 1 prevede che il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura realizzi anche interventi volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture e al valore della produzione conseguenti – tra l'altro – «a fluttuazione dei prezzi delle materie prime»: tale finalizzazione degli interventi non sembra trovare, a suo avviso, un esplicito fondamento nel criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera z) della legge delega il quale nel dettare un apposito criterio per la riforma del Fondo in questione, ha indicato quale finalità da perseguire quella di «garantire l'efficacia degli interventi a favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine». Quanto ai successivi articoli 2 e 3, segnala l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sia per la definizione degli aspetti procedurali concernenti l'erogazione del contributo sui premi assicurativi di cui all'articolo 2, comma 2, sia con riferimento alla adozione del decreto ministeriale di natura non regolamentare concernente le modalità di intervento a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 3, comma 4. Rileva, infine, che le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono espressamente fatte salve dalla stessa legge di delega, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 38 del 2003.

Conclude proponendo di esprimersi in senso non ostativo, a condizione che all'articolo 1, comma 1, capoverso 2, lettera a) sia espunto il riferimento alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, e invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di coinvolgere la Conferenza Stato-Regioni nelle procedure di adozione degli atti di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 4.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (n. 459)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, le cui disposizioni, volte a soddisfare esigenze di tutela di polizia sanitaria, sono riconducibili alla materia «profilassi internazionale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *q*) della Costituzione, toccano profili incidenti sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale, *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione, e sono riconducibili a principi fondamentali in materia di tutela della salute, nella parte in cui dettano norme in materia di sanità e sicurezza veterinaria.

Segnala che la novella all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1992 opportunamente trasferisce alle regioni competenze in materia di riconoscimento dei centri di raccolta e magazzinaggio dello sperma bovino, precedentemente attribuite al Ministero della salute, in quanto rientranti nelle loro competenze in materia di sanità veterinaria; rileva inoltre che l'articolo 3 detta la clausola di cedevolezza prevista dalla legge comunitaria n. 306 del 2003, in attuazione della quale è adottato il presente schema di decreto. Dopo aver rilevato che sullo schema in esame la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole, propone di esprimersi per quanto di competenza in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di riformulare lo schema in esame come interamente sostitutivo del regolamento di cui al citato decreto, evitando così la parziale legificazione di tali norme secondarie. Ritiene inoltre opportuno invitare la Commissione di merito a valutare le difformità del nuovo allegato D – nel testo sostituito dallo schema di decreto legislativo – rispetto all'allegato D2 della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, inserito dalla decisione della Commissione 2004/101/CE, del 6 gennaio 2004, con particolare riferimento alla lettera *c*), punto *b.*, ed alla lettera *d*) del riquadro D («Informazioni sanitarie»).

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere su emendamenti alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici di carattere costituzionale, propone alla Sottocommissione di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3356) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo; segnala l'emendamento 1.24 sul quale propone di esprimere un parere favorevole, trattandosi di una proposta volta a garantire un coinvolgimento forte degli enti territoriali, in sede di Conferenza unificata, nel riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1. Propone invece di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.113, 1.35, 1.114, 1.116 e 1.117, i quali, con diverse formulazioni, vietano alle regioni di ridurre gli stanziamenti trasferiti al medesimo titolo di cui al comma 2 ai comuni e alle aziende di trasporto, ritenendo che tali proposte emendative siano confliggenti con l'autonomia finanziaria delle regioni. Dà quindi conto dell'emendamento 1.51, approvato dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente, con il quale si reintegra una disposizione presente nell'originario testo del decreto legge n. 16 del 2005 e che la Camera dei deputati, nel corso dell'esame in Assemblea, aveva soppresso con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Segnala all'attenzione della Sottocommissione due subemendamenti 1.51/100 e 1.51/101 ad esso riferiti, volti l'uno ad escludere dall'ambito di applicazione del comma 9 le province autonome di Trento e Bolzano, l'altro a devolvere le maggiori entrate di cui al comma 9 alle stesse regioni a statuto speciale e province autonome, anziché allo Stato.

Interviene il senatore KOFLER (*Aut*) per segnalare che l'emendamento approvato dalla Commissione bilancio si pone a suo avviso in contrasto con le disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, nonché con le relative norme di attuazione che disciplinano il regime delle accise riscosse nel territorio della regione, le quali non possono essere derogate da una disposizione di legge ordinaria, quale il decreto legge in esame, trattandosi nell'un caso di norma di rango costituzionale e nell'altro di norme a competenza riservata, come chiarito più volte dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Segnala come i due subemendamenti richiamati siano collegati agli emendamenti 1.118 e 1.119; a tale riguardo dichiara di ritenere preferibile la soluzione prefigurata dal subemendamento 1.51/101 e dall'emendamento 1.119, in quanto dall'approvazione di tali proposte emendative risulterebbe chiaramente esclusa l'applicabilità alla regione Trentino Alto-Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni di cui al comma 3 e al comma 9, come modificato dall'approvazione dell'emendamento 1.51, senza la possibilità di equivoci derivanti dalla permanenza in tali disposizioni del riferimento a «regioni» ovvero a «regioni a statuto speciale» che si avrebbe nell'ipotesi di approvazione degli emendamenti 1.51/100 e 1.118.

Ha quindi la parola il sottosegretario GAGLIARDI che concorda nel ritenere auspicabile una soluzione rispettosa delle disposizioni in materia tributaria contenute negli Statuti speciali.

Il relatore BOSCETTO (FI), alla luce delle considerazioni svolte, propone in conclusione alla Sottocommissione i seguenti pareri:

parere favorevole sull'emendamento 1.24, trattandosi di una proposta volta a garantire un coinvolgimento degli enti territoriali, in sede di Conferenza unificata, nel riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1;

parere contrario sugli emendamenti 1.113, 1.35, 1.114, 1.116 e 1.117, i quali, con diverse formulazioni, pongono alle regioni il divieto di ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo di cui al comma 2 ai comuni e alle aziende di trasporto, ritenendo che tali proposte emendative siano confliggenti con l'autonomia finanziaria delle regioni;

parere favorevole all'emendamento 1.51, a condizione che siano approvati gli emendamenti 1.119 e 1.51/101, volti a salvaguardare il rispetto degli statuti speciali e delle norme di attuazione degli stessi;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GAGLIARDI dichiara di concordare con il parere formulato dal relatore.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

445^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,25.

(2768) GIARETTA ed altri. – *Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. – *Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi*

(3139) MANZIONE ed altri. – *Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi*

(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(3316) RIGONI ed altri. – *Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio*

(Parere alla 6^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra il testo unificato del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in ordine al testo, che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'estensione della tipologia delle invalidità suscettibili di determinare il riconoscimento dell'accompagnatore o dell'assegno sostitutivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla rivalutazione della misura del suddetto assegno sostitutivo, ai sensi del comma 2, all'eventualità della sua ulteriore rideterminazione, ai sensi del comma 3, e all'applicazione al medesimo assegno del meccanismo di adeguamento automatico di cui all'articolo 2. Trattandosi di disposizioni correlate alla materia pensionistica si tratte-

rebbe in particolare di acquisire un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge n. 468 del 1978. Segnala inoltre, in relazione alle disposizioni di copertura finanziaria recate dall'articolo 3, che occorre adeguare le stesse, previste per un solo triennio, alla cadenza temporale dell'onere, che appare di natura permanente, introducendovi un'apposita clausola di salvaguardia, trattandosi di diritti soggettivi. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 288 del 2002 richiamata ai fini della copertura non presenta inoltre la necessaria capienza per gli anni successivi al 2007 ed occorre altresì verificare se residuino nella stessa risorse sufficienti per le finalità di cui alla medesima legge (posto che verrebbero assorbiti tutti gli stanziamenti disponibili salvo 5 milioni di euro relativi a ciascuno degli anni 2006 e 2007). Risultano inoltre parzialmente non disponibili le risorse del Fondo speciale richiamate ad integrazione della copertura.

Per quanto concerne gli emendamenti segnala che la proposta 1.2 sembra violare i principi contabili dell'annualità del bilancio e della destinazione al miglioramento dei saldi delle somme non impegnate prevedendo la ripartizione fra i soggetti interessati delle somme non utilizzate nell'anno precedente. La proposta 1.0.1 sembra inoltre determinare maggiori oneri non quantificati né coperti. In relazione alla proposta 1.3 occorre verificare se a legislazione vigente i trattamenti oggetto del provvedimento in esame siano integralmente cumulabili con le pensioni nonché valutare se esistano margini che consentano di optare, come previsto dalla suddetta proposta, fra i benefici in esame e quelli previsti dalla legge n. 288 del 2002, posto che le risorse disponibili per quest'ultima verrebbero quasi interamente assorbite. Occorre infine valutare la proposta 1.1 in relazione al testo.

Su proposta del PRESIDENTE, con l'assenso del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene quindi di richiedere, sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo ed i connessi emendamenti, la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, e di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. nel capitale di Snam Rete Gas S.p.A.» (n. 465)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) segnala, per i profili di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Su proposta del senatore MORANDO (DS-U), la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

(3169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'esigenza di riformulare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, per aggiornarla al bilancio triennale vigente, posto che l'accantonamento indicato presenta adeguate disponibilità. In relazione alle attività previste dall'Accordo oggetto del presente provvedimento, al fine di escludere che dal loro svolgimento possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ritiene che occorre poi chiarire se lo scambio di esperienze di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera *b*) (peraltro non espressamente contemplato dalla relazione tecnica), e all'articolo 4, primo paragrafo, lettera *c*)), nonché i seminari e corsi di formazione di cui all'articolo 5, secondo paragrafo, lettera *d*), possano prevedere oltre alla partecipazione di esperti ciprioti in Italia, anche l'invio di esperti italiani a Cipro, posto che in tal ultimo caso i relativi costi sarebbero a carico dello Stato italiano. Infine, onde assicurare la necessaria corrispondenza tra la cadenza temporale degli oneri e la relativa copertura di cui all'articolo 3, comma 1 del disegno di legge, segnala che occorre acquisire conferma che, come indicato dalla relazione tecnica, le riunioni della Commissione congiunta di cui all'articolo 11 dell'Accordo, ivi previste alternativamente in Italia e a Cipro, avranno luogo per la prima volta a Cipro nel 2006.

Il sottosegretario VEGAS conferma l'idoneità degli stanziamenti previsti dal disegno di legge in titolo a coprire tutti gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo internazionale in oggetto nonché la coerenza della cadenza delle riunioni delle Commissioni congiunte di cui all'articolo 11 dell'Accordo con le clausole di copertura finanziaria.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene, infine, di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "2004-2006" con le altre: "2005-2007" nonché alla sostituzione delle parole: "per l'anno 2004" con le altre: "per l'anno 2005".».

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

49^a Seduta

Presidenza del Presidente
FABBRI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466): osservazioni favorevoli;

alla 2^a Commissione:

(3309) DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza: parere favorevole con osservazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 14

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonché dell'ingegner Carlo Oriani (*Doc. IV-bis*, n. 1).

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 2 della regione Puglia.
- Verifica delle elezioni nel Collegio 8 della regione Veneto.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Antonio Domenico Pasinato (*Doc. IV-ter*, n. 9).
-

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell'Europa allargata: audizione di rappresentanti della Confindustria-Federalimentare.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA. – Introduzione nel codice penale del Titolo VI-*bis*, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale (66).
- RIPAMONTI. – Modifiche al codice penale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali (1741).
- RIPAMONTI. – Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali (1816).
- PASCARELLA ed altri. – Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti contro l'ambiente» e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati (2994).

- NESSA. – Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale (3027).
- SCALERA. – Norme per la tutela dall'inquinamento acustico notturno derivante da antifurti sonori (3088).
- TURRONI. – Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del Titolo VI-*bis*, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'«ecomafia» (3167).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
- MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
- DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).
- VICINI e GIOVANELLI. – Usi civici (1183).
- BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (1241).

(Rinviati dall'Assemblea alle Commissioni 2^a e 13^a riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del dise-*

gno di legge d’iniziativa governativa e del disegno di legge d’iniziativa dei deputati Grandi ed altri).

- CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759).
 - PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).
 - PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).
 - PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).
 - CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).
 - MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).
 - e della petizione n. 808 ad essi attinente.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea nell’ordinamento italiano con particolare riguardo alle fonti normative: audizione dei professori Cesare Pinelli e Giovanni Pitruzzella.

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell’affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa sul sistema delle fonti dell’ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3368).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Basano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza)*.
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (2588).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).

- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
 - D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori (3208).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).
- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati*)

Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).
- GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (n. 452).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione (2477-b) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002 (3169).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002 (3225).
- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
- TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).
- e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (n. 469).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Leonardo Tricarico, in relazione all'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 9, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
(*Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004*)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
- PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786)
- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).

- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
 - RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo unico per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005 (n. 460).
- Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 475).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453).
- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci (n. 141).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 15,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455).
- Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).
- Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Programma di utilizzo per l'anno 2005 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive (n. 463).

II. Esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. nel capitale di Snam Rete Gas S.p.A.» (n. 465).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (3138).
 - ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti (2924).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'arcipelago di La Maddalena: audizione del Direttore generale dell'APAT.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulle politiche e sulle misure da adottare in vista dell'effettiva entrata in vigore del Protocollo di Kyoto: seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, del documento:

- Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (n. 562).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).
 - GABURRO ed altri. – Norme per la rivalutazione della pena detentiva attraverso esperienze di lavoro all'esterno del carcere (2531).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per l'Interno Saponara sulla situazione nel centro di permanenza temporanea di Lampedusa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 19,30

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza

- Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano.
 - Seguito dell'audizione della dott.ssa Raffaella Calabrese, Dirigente della Sezione Minori della Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'interno.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 13,30

- I. Comunicazioni del Presidente.
 - II. Esame di proposte di rogatorie all'estero.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 13,30

- I. Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.
 - II. Comunicazioni del Presidente.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 14,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 13,30 e 14

ORE 13,30

- Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Nunzio Fragliasso.

ORE 14

- Audizione di Luigi Pestarino.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni interna-
zionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sul-
l'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni
militari sul territorio nazionale

Mercoledì 13 aprile 2005, ore 14

Seguito dell'esame del Regolamento interno.

